



TV e Minori



Rivista Bimestrale
a cura del Comitato
di autoregolamentazione
TV e Minori

1/08



Il 2007 si è chiuso con una buona notizia. In ambito comunitario è stato compiuto un ulteriore passo in avanti verso una normativa europea maggiormente attenta alla tutela dei minori nella comunicazione multimediale. È stato infatti pubblicato l'aggiornamento della Direttiva 89/552/CEE cosiddetta senza frontiere dove viene definito l'orientamento da assumere da parte degli Stati Membri al fine di una più efficace e completa protezione dei minori dai contenuti nocivi provenienti dalle nuove piattaforme audiovisive. Si è quindi consolidata la consapevolezza che la televisione generalista ed analogica non è più il solo medium ad insidiare l'equilibrio psicologico e culturale dei più piccoli, ma vi possono concorrere altri fattori. I cosiddetti new media, infatti, sono oggi divenuti una componente fondamentale nella composizione della dieta mediatica dei minori. Le indagini e le ricerche più approfondite e recenti concordano su due punti centrali: oltre la televisione (diversificata su diverse modalità di fruizione: satellite, via cavo, digitale terrestre) c'è Internet, ci sono i videogiochi ed il telefono cellulare senza dimenticare il cinema e la pubblicità. Il secondo punto riguarda la quantità di tempo che ogni giorno viene impegnato nell'uso - e spesso nell'abuso - delle tecnologie multimediali.



Si stanno dunque aprendo nuovi scenari che ripropongono un annoso problema: la normativa insegue l'evoluzione tecnologica e cerca di riportarla in un quadro di certezze giuridiche. Purtroppo succede che la scienza talvolta è più veloce della giurisprudenza. Cosa che nel campo delle nuove modalità di comunicazione audiovisiva sembra ancor più vera. Di conseguenza non sempre si riesce a stare al passo della rapidità delle innovazioni.

Il Comitato di autoregolamentazione Tv e Minori, giunto al suo quinto anno di attività, pur mantenendo sempre costante la sua attenzione ai compiti istituzionali, ha sempre manifestato - grazie all'impegno di quanti ne fanno parte - grande sensibilità non solo nel suo specifico campo di attività, ma anche verso gli altri media che interessano direttamente il mondo dei minori.

Nelle pagine che seguono vengono pubblicati i documenti relativi all'anno appena trascorso, documenti che fanno ancora giurisprudenza e confermano il coerente rigore dell'impegno del Comitato. Il valore di questa attività è stato evidenziato anche da due significativi riconoscimenti: le udienze al Comitato del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano (16 luglio) e di Sua Santità Benedetto XVI (17 dicembre).

Patrizio Rossano
Presidente Associazione Tv e Minori


Tv e Minori



Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori

LINEE DI CONSUNTIVO 2007

5

Nel 2007 il Comitato ha cambiato denominazione. Non è più Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione **TV** e minori. E' diventato "Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione **media** e minori".

La modifica è stata sancita dal Decreto presidenziale n. 72 del 14 maggio 2007. Ed è, per così dire, uno stenogramma programmatico a valere per il prossimo futuro. Come a dire: nella nostra società c'è un problema di tutela dei minori a riguardo dei media. Con evidenza decisamente prioritaria tale problema si è manifestato a riguardo della televisione; ma, con le nuove acquisizioni tecniche, l'attenzione va ora estesa, con modulazioni appropriate, ai new media. Dunque dovrà nascere un Codice media e minori. E, a suo presidio, dovrà articolarsi una struttura che ne assicuri l'applicazione. Il tutto con realistico riguardo alle modalità di fruizione. A parte il fatto che, se un palinsesto di programmazione televisiva viaggia su Internet o su telefonino, anche su queste nuove piattaforme non potrà non accompagnarlo la regolamentazione valida per la televisione tradizionale.

La nuova Direttiva europea

Per intanto la nuova direttiva europea TV senza frontiere, che porta la data dell'11 dicembre 2007 e che subentra a quella del 1989 modificata nel 1997, proprio per questo si caratterizza: perché prende in considerazione un'area più vasta di quella della televisione tradizionale e, in particolare, accanto ai così detti servizi unilineari, i così detti servizi non lineari, ovvero on demand. Il testo in italiano della nuova Direttiva raffrontabile con i precedenti e il testo inglese coordinato sono riportati nell'**Al.5**. Sulla nuova Direttiva e in relazione alla tutela dei minori e sulle prospettive che si pongono in vista di quella che sarà la legge italiana di attuazione il Comitato ha promosso un convegno che si è svolto a Roma il 19 febbraio 2008. Gli interventi svolti in tale occasione dalla Professoressa Michela Manetti dell'Università di Siena e da Riccardo Chieppa presidente emerito della Corte Costituzionale e vicepresidente del Comitato sono consultabili in **Appendice**.

In Italia i mesi prossimi dovrebbero apportare, con riguardo ai nuovi strumenti di auto e coregolamentazione concreti aggiornamenti. Un punto sembra da sottolineare. L'attenzione a territori nuovi non dovrebbe annacquare l'attenzione al territorio tradizionale, che oltre a tutto conserva, in qualche modo, una sua esemplarità. Tanto più che i dati disponibili (si veda-

no, ad esempio, quelli annualmente raccolti dal Censis) indicano che la televisione resta ancora mezzo di grande, anzi prevalente diffusione, con quel che ne consegue sul piano delle visioni del mondo, dell'agenda di interessi, modelli di comportamento, stili di vita, accenti proposti se non imposti: direttamente o indirettamente, intenzionalmente o preterintenzionalmente. Resta fermo che si sta parlando di fenomeni culturali, al cui interno libertà e responsabilità hanno ruolo primario e le regole ruolo rafforzativo, sostanzialmente educativo, difficilmente risolutivo. E tuttavia sarebbe irragionevole che sistemi di autoregolamentazione e coregolamentazione, appena avviati, già venissero di fatto indeboliti se non smantellati, come per effetto di rimbalzo nel momento in cui nuove aree richiedono regolamentazione appropriata.

La TV satellitare

Anche alla TV satellitare per parte sua nel 2007 il Comitato di applicazione ha significativamente dedicato attenzione, accanto alla televisione tradizionale, alla televisione via satellite, la cui diffusione, anche per quanto riguarda l'Italia, ha ormai raggiunto una dimensione ragguardevole. Conforta il fatto che parallelamente - in ambito diverso e superiore - si sia mossa nella stessa direzione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In gioco è anzitutto la tutela effettiva dei minori, non essendo difendibile, chiuse le porte, lasciare spalancate le finestre. Ma in gioco è anche la parità di condizioni nelle competizioni di mercato. Inammissibile è infatti imporre a una emittente satellitare condizioni più severe che ad un'emittente tradizionale, ma anche esonerare da limiti vigenti per le emittenti tradizionali un'emittente satellitare, senza garanzie in materia di parental control che siano presidiate da norme di rango adeguato, sostenute da una oggettiva criteriologia, praticabili in termini di effettività piena. Un'effettività che, in presenza di un programma potenzialmente nocivo ai minori, dovrebbe lasciare all'abbonato adulto l'iniziativa per accedervi, non quella per vietarlo.

Si tratta di materia delicata e complessa, tanto è vero che, di fronte a interventi del Comitato, Sky Italia S.r.l. ha ritenuto di investire il Giudice amministrativo, con ricorsi per l'annullamento dei provvedimenti. Nel primo (in ordine di tempo) di questi casi, il TAR-Lazio, respinta la richiesta di sospensiva della ricorrente, dovrà ora pronunciarsi sul merito. A questo primo ricorso, altri sempre da parte di Sky Italia se ne sono aggiunti.

Peraltro, sempre in materia di televisione satellitare, la tipologia più preoccupante, in contrasto pieno col Codice di autoregolamentazione e più in generale con la normativa vigente, è data da quelle emittenti che diffondono in chiaro in ogni ora del giorno, compresa la fascia protetta, anche promozioni di linee telefoniche "hard" accompagnate da immagini

di tipo erotico-pornografico, ovviamente senza possibilità di “parental control”. Di tali emittenti spesso neppure è facile identificare sede e nazionalità. È, questo, un fronte di vigilanza che si è messo ora in movimento da parte, non solo del Comitato ma dell’Agcom e del Ministero delle Comunicazioni, cui sono pervenute segnalazioni attraverso l’Unione Europea.

La classificazione dei film

A complemento di questa ricognizione panoramica altri comparti possono essere segnalati. Ad esempio, ci si riferisce al disegno di legge, all’esame del Parlamento italiano, che porta il titolo “Tutela dei minori nella visione dei film e nei videogiochi”. Al riguardo, nell’audizione informale tenutasi davanti alla settima Commissione della Camera, l’Ufficio di presidenza del Comitato ha avuto modo di sottolineare alcuni punti come: la differenza che corre, con riferimento alla tutela dei minori, tra fruizione di un film in sala o in televisione, l’esigenza che qualsiasi sistema di classificazione poggi su criteri oggettivamente definiti, la considerazione che meritano, comparatisticamente, le classificazioni adottate in altri Paesi: il tutto nella condivisa considerazione che un nuovo sistema di valutazione dei film è necessario, ma va messo a punto con critica accuratezza in ogni suo aspetto.

L’attività del Comitato nel 2007

Nel suo normale perimetro l’attività del Comitato durante il 2007 ha seguito a svilupparsi attraverso procedimenti instaurati o d’ufficio oppure in seguito a segnalazioni pervenute. Crescente al riguardo il contributo proveniente dai CORECOM, sensori preziosi distribuiti sul territorio, soprattutto ma non solo con riferimento alle trasmissioni delle centinaia di emittenti locali. La tavola che segue registra una prima sintesi dell’annata.

Nella lettura della tavola va tenuto presente che le annate 2003 e 2006 presentarono anomalie: nel 2003 il Comitato, insediato a fine gennaio, divenne operativo solo a marzo, mentre nel 2006 rimase forzatamente inoperoso per un quadrimestre a causa del rinnovo della sua composizione.

TAV.A - I lavori del Comitato 2003 - 2007

	2007	2006	2005	2004	2003	TOTALE
NUMERO SEDUTE PLENARIE	22	15	23	24	22	106
SEDUTE DI SEZIONE						
ISTRUTTORIA	66	42	96	77	62	343
AUDIZIONI	8	4	4	3	3	22

Ed ecco gli atti prodotti dal Comitato, anno dopo anno.

TAV. B - Atti prodotti dal Comitato 2003 - 2007

8

	2007	2006	2005	2004	2003	TOTALE
CASI CONSIDERATI	339	296	379	512	355	1881
PROCEDIMENTI INSTAURATI	112	98	119	146	90	565
VIOLAZIONI ACCERTATE	37	31	47	53	32	200
DELIBERE CON RACCOMANDAZIONI	36	40	38	39	24	177
INDIRIZZI INTERPRETATIVI	5	4	6	7	9	31
SEGNALAZIONI PRELIMINARI ALL'AGCOM	36	19	11	48	16	130

La dizione “Segnalazioni preliminari all’AGCom” si riferisce a trasmissioni, presuntivamente del tipo “a luci rosse”, diffuse nella programmazione notturna per lo più di emittenti locali. In presenza appunto di tali casi, dopo una ricognizione del tutto preliminare, il Comitato, senza aprire proprio procedimento, provvede a trasmettere direttamente la segnalazione all’AGCom per le valutazioni e l’eventuale seguito di competenza. Per la corretta interpretazione delle cifre in generale, vanno tenuti presenti i fattori che rendono problematici i rapporti, come ad esempio il diverso peso specifico dei casi considerati e il fatto che talune risoluzioni riguardano non uno ma più programmi.

Tanto più questo invito a valutazioni prudenti vale per la tavola che segue:

TAV. C - Violazioni per emittente 2003-2007*

	2007	2006	2005	2004	2003	TOTALE
RAI	10	7	13	14	11	55
MEDIASET	9	18	17	28	14	86
LA7 TELEVISIONI	3	2	3	5	4	17
ALTRE EMITTENTI						
NAZIONALI	1	-	-	-	-	1
DIGITALE						
TERRESTRE	1	-	-	-	-	1
SATELLITARI	13	1				14
LOCALI	4	3	14	6	3	30

* Non c'è coincidenza tra numero di violazioni accertate e numero di emittenti sanzionate perché alcune risoluzioni riguardavano più emittenti.

Un aspetto da segnalare con riguardo alla Tavola di cui sopra è la comparsa, tra i destinatari di risoluzioni di accertata violazione, di emittenti satellitari. E' la conferma di un'estensione intervenuta nell'attenzione del Comitato, come segnalato nella parte introduttiva di queste note.

La Tav. D offre un ingrandimento dei dati di consuntivo, con una disaggregazione per genere di programmi.

TAV. D - Violazioni per genere di programmi

	2007	2006	2005	2004	2003	TOTALE
Film/Telefilm	16	9	9	13	13	60
Fiction	-	-	3	3	3	9
Reality	-	2	1	4	2	9
Talk Show	1	1	10	13	3	28
Varietà	3	6	3	2	5	19
Informazione	6	9	7	7	1	30
Pubblicità	3	2	10	4	2	21
Cartoni animati	1	2	-	1	-	4
Altro	7	-	4	12	3	26

Sono ora da segnalare le maggiori criticità emerse dai palinsesti e particolarmente dai palinsesti dei due grandi gruppi, pubblico e privato, dell'emittenza generalista nazionale.

Attenzione alla violenza

In effetti nel 2007 si è parzialmente sbiadita l'emergenza "reality show", che anche su scala internazionale sembra declinare dopo aver raggiunto l'acme sugli anni decorsi. Contemporaneamente si è invece accentuato, in termini preoccupanti, il tema della violenza nelle sue diverse declinazioni. Declinazioni diverse per quanto riguarda i contenuti: violenza fisica o verbale o psicologica; violenza singola o di branco; violenza tramautizzante o cronicizzata; violenza di mano o di videotelefono; violenza nella scuola, di vicinato, borgo, stadio calcistico, metropoli interetnica, o addirittura in seno alla famiglia. Diverse infine le declinazioni anche per il tipo di rappresentazione su teleschermo: dalla narrazione cronistica alla narrazione di fantasia. Un profilo lega tutte queste declinazioni e sta notoriamente al centro di ogni processo educativo anzi, di ogni vita associata: è appunto il profilo del rapporto con l'altro, della considerazione che si riserva o meno alla persona dell'altro, alla sua non negoziabile dignità. Ovviamente qui si prescinde da altri e complessi aspetti attinenti alla criminalità nel nostro tempo. Ci si limita a segnalare le possibili ricadute sui minori delle rappresentazioni televisive della criminalità.

Specialmente negli ultimi mesi, il tasso di cronaca nera presente nei noti-

ziari televisivi, ma anche nei programmi di approfondimento e discussione, ha raggiunto livelli che non possono essere trascurati. Si è arrivati a edizioni diffuse in orario pomeridiano o addirittura in fascia protetta, dedicate alla "nera" in dimensione prevalente: quanto a minutaggio, a numero di servizi, a enfasi di evidenza, emotività, impaginazione. Proporre, come è avvenuto, in una edizione 14 servizi di "nera" su un totale di 20 è come dedicare alla "nera" in un quotidiano a stampa, 28 delle sue 40 pagine. E la televisione – come trascurarlo? - ha notoriamente impatto emotivo ben superiore alla stampa.

Significativo è comunque ciò che ha scritto il Presidente della Repubblica nel messaggio augurale al recente congresso nazionale della Federazione della Stampa, sottolineando tra l'altro l'esigenza di conciliare principio di libertà e principio di responsabilità: il testo è qui allegato (**Al. 8**).

Per quanto riguarda l'attività del Comitato, il tema della violenza è stato al centro di almeno 23 delle 37 risoluzioni di violazione deliberate nel 2007, a parte poi i riferimenti contenuti nelle raccomandazioni e l'approccio frontale dei documenti di indirizzo interpretativo (vedi allegati). Preoccupa una rilevazione diffusa dalla Società Italiana di Pediatria, secondo cui crescerebbe tra i minori un atteggiamento indifferente verso la violenza. Sempre a proposito di violenza si segnala la raccolta di firme (130mila circa) promossa dall'AIART del Piemonte.

L'arma del telefonino

Taluni modi poi, finora inediti, di veicolare tra ragazzi contenuti che feriscono la dignità di coetanei, come la riproduzione in ambito scolastico di immagini trasgressive raccolte col telefonino tra compagni, in quanto diventano materiale diffuso anche telegiornalisticamente a livello di massa, possono esercitare per via emulativa un vero e proprio effetto moltiplicatore, suscettibile di trasformare la bravata eccezionale in pratica corrente.

A parte questa tipologia, a seguito di un eccesso di cronaca nera, lo stesso irrinunciabile dovere di informare rischia di risultare non ben servito: una rappresentazione sufficientemente equilibrata del reale potendo risultare alterata a beneficio dell'eccitante spettacolarizzazione. Con la conseguenza ben nota che l'assuefazione comporta la ricerca di ingredienti sempre più estremi, di additivi sempre più pepati, per di più nell'ambito di un tipo di racconto, com'è quello audiovisivo, di per sé caratterizzato - bisogna pur ripeterlo - da un approccio privo di mediazioni ammortizzatrici.

Telefilm e criminalità

È questo un meccanismo di rincorsa che purtroppo trova verifica nella corrente produzione di telefilm stranieri particolarmente statunitensi peraltro confezionati con ogni perizia e dunque decisamente attraenti. Ciò vale per intere serie, ambientate ad esempio in camere per autopsie, dove diventa abituale, puntata dopo puntata, l'esibizione di immagini raccapriccianti che un tempo mettevano in fuga ai primi approcci gli stessi studenti di anatomia. Il crescendo riguarda anche le trame. Percorrendole, ci si può imbattere in una nonnina fatta annegare perché aveva "iniziato" sessualmente prima il figlio e, a tempo debito, il nipote tredicenne. Oppure in un rapinatore così eccentrico da imporre a ragazzi suoi ostaggi di infierire sulle rispettive madri per aver salva la vita. O ancora in un misterioso "uomo nero" assassino in serie di bambini, che si scopre poi essere a sua volta un bambino, psicologicamente disagioato.

Resta aperto l'interrogativo se possa incidere di più sulla psicologia dei ragazzi la violenza raccontata dai telegiornali e dagli altri programmi informativi – con l'aggravante di riferirsi a fatti reali, peraltro da non tacere – o la violenza inventata dalla fiction con le sue artificiali seduzioni. In ogni caso, l'una come l'altra violenza richiedono attenzione responsabile tenuto conto dei possibili effetti su coscienze in formazione – in direzione non solo e non tanto dell'emulazione, ma di una distorta visione del mondo. Per un certo periodo dell'anno serie di telefilm criminal-polizieschi, contenenti al loro interno "punte" come quelle appena citate, sono arrivati ad occupare su una stessa rete orizzontalmente tre prime serate di ciascuna settimana (e, verticalmente, tre spazi successivi, con altrettanti episodi, in una stessa serata) . Li contrassegnavano avvertenze simboliche e verbali che li consigliavano ad un pubblico di adulti: ma in orario di "televisione per tutti" non sembra accettabile che basti la segnaletica per legittimare qualsiasi programmazione.

Ad un pubblico di adulti verosimilmente si indirizzava anche una vivace rubrica giornalistica (e per ciò di contrassegno) in onda di norma in ora tardo serale, dedicata a documentare notti di svago proclamatamente trasgressivo. Quesito che al riguardo il Comitato ha dovuto affrontare: è conforme al Codice che tale rubrica abbia sistematica promozione in un notiziario diffuso in fascia protetta (h.16-19) quando il Codice presume che i piccoli telespettatori non abbiano il sostegno di adulti?

A fronte di macrocasi come questi appena citati, il Comitato sul finire del 2007 ha voluto sperimentare un approccio particolare. In presenza di accumuli, ciascuno al rispettivo interno articolato in sottocasi anche variamente sfumati, ha scelto di convocare, come previsto nel Regolamento interno, separatamente i vertici di ciascuno dei gruppi di emittenza rispettivamente interessati, per un esame ragionato e in definitiva per un franco appello al senso di responsabilità dell'impresa in vista di quei risultati

II

concreti che sono l'obiettivo ultimo del Comitato. Appunto sui risultati potrà essere ora valutata l'efficacia di questa modalità di intervento, che ovviamente non preclude i percorsi sanzionatori.

Due temi di particolare rilievo si possono estrarre dall'esposizione appena sviluppata. Uno riguarda la "fascia protetta". L'altro il sistema di avvertenze e segnali simbolici.

Perché una fascia protetta

Il rispetto della "fascia protetta" resta per il Comitato un obiettivo primario, tant'è vero che concernono la fascia protetta la metà delle risoluzioni deliberate nell'anno. Resta obiettivo primario anche se le rilevazioni di ascolto indicano senza incertezze che l'orario in cui i ragazzi sono più numerosi davanti al televisore non è quello pomeridiano ma di gran lunga la prima serata e anche se risulta sempre più diffusa la pratica del televisore nella stanza del minore o dei minori.

La ragion d'essere della fascia protetta sta peraltro nel presupposto - vi si è già accennato - che nelle tre ore considerate siano particolarmente numerosi i minori presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti. Donde la prescrizione del Codice che, al di là di un aspetto inevitabilmente astratto e convenzionale, stabilisce un impegno importante: almeno per 3 ore sul totale di 24 le emittenti accettano di osservare una sorta di tregua, di garantire alle famiglie un'oasi di sicuro riparo per i minori (e in modo particolare per quelli delle fasce prescolastiche o della scuola primaria). Non foss'altro che per questa dimensione di cautela minimale e per questo valore simbolico, la "fascia protetta" va difesa. E va difesa nella sua valenza duplice. Un aspetto riguarda tutte le emittenti e prescrive loro un particolare controllo di qualsiasi programmazione (notiziari e pubblicità compresi) diffusa tra le 16 e le 19, al fine di evitare che in quello spazio orario vadano in onda trasmissioni, di qualunque genere, inidonee ai minori. Al riguardo, attenzione particolare il Comitato ha rivolto a repliche in fascia protetta di serie precedentemente diffuse in altro orario e non sempre valutate alla luce della nuova collocazione.

Un altro aspetto riguarda le imprese titolari di più reti generaliste, cui si chiede di trasmettere in quell'orario, su almeno una rete, una programmazione dedicata specificamente ai minori.

Quest'ultimo è un profilo che merita di essere verificato con crescente attenzione. Sia perché tuttora non risulta coerentemente rispettato: ci sono giorni della settimana in cui su nessuna delle tre reti dei due principali gruppi di televisioni, un bambino trova programmazione a lui dedicata, in quanto l'appuntamento che dovrebbe essergli riservato è il primo a cadere a fronte per esempio di telecronache dirette, sportive o istituzionali.

Qualità per i ragazzi

Un secondo profilo ha rilevanza strategica, mai abbastanza sottolineata. Solo sporadicamente si proclama che l'attenzione ai minori in televisione dovrebbe tradursi, prima e più che in divieti, in interventi positivi, cioè nell'offerta di programmi dedicati alle varie fasce di età minorile caratterizzate da buono standard qualitativo, da aderenza ai piccoli telespettatori italiani, da attrattive specifiche che risultino nel tempo fidelizzanti.

Il Comitato ha chiesto alla RAI (tenuta in materia ad osservare impegni specifici che, in quanto concessionaria del servizio pubblico, le derivano dal contratto di servizio con lo Stato) e a Mediaset notizie particolareggiate sulla rispettiva politica dei programmi per minori e sulla programmazione a venire. Far buoni programmi per bambini, ragazzi, adolescenti è particolarmente complicato con difficoltà crescenti col crescere della fascia di età. Un paese ha però diritto di chiedere a chi fa televisione che, fra i tanti interessi che deve conciliare, la cura dei telespettatori giovanissimi sia riguardata come rilevante, anzi prioritaria.

Cioè vale ovviamente per le grandi imprese nazionali plurirete, che col Codice assunsero al momento della sottoscrizione un impegno particolare e che (è il caso del servizio pubblico) lo Stato vincola ad adempimenti particolari. Vale anche per centinaia di emittenti locali - per certi aspetti benemerite - la cui programmazione pomeridiana è talvolta occupata da televendite piuttosto che da appuntamenti su misura per bambini e ragazzi. Perché proprio la dimensione locale non potrebbe stimolare iniziative mirate, originali, non necessariamente costose? L'interessamento meritorio che, al riguardo, va manifestandosi da parte di taluni Corecom dovrebbe incoraggiare sul territorio esperimenti, competizioni. Sarebbe bello che ciò avvenisse; bello e certamente non sterile.

Ancora con riguardo alla programmazione pomeridiana, non mancano spiragli positivi. Problematica si è fatta in questi anni la compatibilità tra fascia protetta (con la presenza davanti al televisore di bambini e ragazzi privi del sostegno di adulti) e la insistita multipla collocazione proprio in quelle ore di rotocalchi televisivi caratterizzati, in prevalenza, dalla cronaca nera, dal gossip mondano, dall'esibita trattazione di conflitti familiari anche drammatici. Donde la proposta, anche se prerintenzionale, martellante servizio dopo servizio, giorno dopo giorno, di un rapporto con gli altri tra sfiduciato e irresponsabile. Al riguardo nel corso di un'audizione in Comitato, la RAI ha annunciato che verrà decisamente modificata la programmazione pomeridiana di RAI Due per evitare le attuali sovrapposizioni con RAI Uno, e che la stessa programmazione di RAI Uno sarà revisionata in vista di una maggior aderenza al Paese reale.

Pubblicità e ragazzi

Nuova evidenza ha acquistato la criticità rappresentata dalla coalizione fra

programmi per ragazzi e pubblicità. In argomento pesano le rilevazioni a cura della Società Italiana di Pediatria, che indicano pericolose concentrazioni di annunci, oltre che le dichiarazioni del Ministro delle Comunicazioni, anche nella prospettiva di un futuro possibile regime pubblicitario riguardante il servizio pubblico.

Parole e simboli di avvertimento

Se ha nome regolamentazione o meglio coregolamentazione l'indirizzo oggi prevalente a livello europeo, nel tentativo di un governo pragmatico, non oppressivo ma soprattutto responsabile dei fenomeni comunicativi, difficilmente la tutela dei minori può far a meno di un sistema di classificazione e di avvertenze verbali o simboliche.

Il ruolo della famiglia, quello della scuola, le stesse iniziative di "media education" sono connessi a questi problemi. Non che classificazione e avvertenze siano soluzione esaustiva e tanto meno rilascino lasciapassare legittimante ogni scelta di programmazione, quali che sia il contenuto, la potenziale nocività per i minori, connessa alla collocazione oraria di questa o quella trasmissione. Su questo punto la chiarezza è doverosa.

E neppure si possono ignorare gli aspetti problematici di un sistema di classificazione e avvertenze. Serie e non infondate riserve vanno realisticamente annotate. Ricerche specifiche e intuizioni sperimentali concordano nel senso che avvertimenti, farfalle, bollini, display hanno efficacia, peraltro parziale, specie se non soltanto al di sotto di una soglia di età, al di sopra della quale l'avvertenza viene invece facilmente disattesa o può addirittura produrre un effetto paradossale, invogliando alla visione anziché scoraggiarla.

Sono riserve, da non tacere, se non ci si vuole autoingannare puntando su automatismi miracolistici. La realtà è che classificazioni e avvertenze, specie se tempestive e fatte conoscere su una pluralità di mezzi, sono indirizzate agli adulti (famiglie, educatori) e implicano un loro responsabile coinvolgimento. Servono a indicare che, soprattutto con riguardo ai minori, i programmi non sono tutti eguali ed egualmente accreditati. Servono ad attestare che, per mutati che siano i tempi, un'esigenza educativa c'è ancora e non può essere elusa.

Su questo scacchiere si pone in Italia il già citato disegno di legge sui film da sala, dopo che il sistema vigente ha dato segni di inadeguatezza, se posto a confronto con sistemi diversi seguiti in altri paesi.

Progressi significativi, con riguardo alla televisione, segna il nuovo contratto di servizio che il Ministero delle Comunicazioni ha sottoscritto con la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Dal dicembre 2007 è entrato in funzione il nuovo sistema adottato dalla RAI, dopo le consultazioni con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e col

Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione, consultazioni che lo stesso Contratto di servizio (art. 7, comma 4) prescrive. Attraverso il contratto di servizio, almeno nei confronti del servizio pubblico si è potuta tra l'altro sanare una discrasia tra il Codice di autoregolamentazione e la normativa europea ad ogni buon fine prevalente sulla normativa nazionale, tanto più di rango secondario. Il punto 2.2. del Codice prevede infatti l'intermittenza del segnale, che da tempo la normativa europea vuole invece permanente. E, anche attraverso le segnalazioni dei telespettatori, proprio la permanenza del segnale risulta essere una delle esigenze più sentite dalle famiglie.

Altri progressi segnati dal nuovo Contratto di servizio riguardano: l'estensione della fascia protetta sino alle 20 anziché sino alle 19 come per le altre emittenti; i limiti alla pubblicità nei programmi per bambini; il divieto di diffondere trailer di film vietati in fascia protetta ma anche tra le 7 e le 9 del mattino.

Superato questo passaggio riguardante la RAI, ma non privo di potenziale positivamente emulativo, potrà ora riattivarsi il gruppo di lavoro operante all'interno del Comitato e presieduto dal presidente emerito della Corte Costituzionale Riccardo Chieppa, cui il Comitato ha da tempo conferito il mandato di riconsiderare i sistemi di avvertenze verbali e simboliche di tutte le emittenti, allo scopo di promuovere, senza pregiudizio di modalità in parte differenziate, una omogeneità di base, tale che possano essere più facilmente lette dalle famiglie.

A questo punto va osservato che, proprio sul terreno delle avvertenze e dei segnali, si sono conseguiti in questi anni risultati non trascurabili. Basti ricordare che, al momento dell'entrata in vigore del Codice, la Concessionaria del servizio pubblico usava soltanto un annuncio verbale piuttosto blando all'inizio, e solo all'inizio di taluni film, e solo di film.

Anche in questo campo, ulteriori risultati concreti sono subordinati a fattori che possono risultare convergenti. Il più arduo e rilevante è ovviamente quello dell'affidabilità dei criteri e delle modalità di classificazione, problema che ovviamente eccede l'ambito di questo consuntivo. Al riguardo meritano attenzione e approfondimenti sistemi accreditati di classificazione estesi ad una molteplicità di "prodotti" mediatici che sono in atto in altri paesi europei, con prospettive anche di valorizzazione di programmi di buona qualità. Altro fattore da curare è la collaborazione tra imprese televisive e organi di informazione a stampa oppure "on line", chiamati, come avviene o dovrebbe avvenire per i film, a diffondere notizie il più possibile precise e tempestive su singoli programmi, per venire incontro ad esigenze dei loro lettori.

In materia di segnaletica va ricordata la ricerca, ad iniziativa di Mediaset, effettuata nel maggio 2007 su un campione di 1000 famiglie italiane, rappresentative delle famiglie con almeno un figlio in età compresa tra 4 e 14 anni. Ne risulta, ad esempio, che: nella metà di tali famiglie si ritiene che i

consumi televisivi dei figli vadano monitorati dai genitori almeno fino al compimento dei 14 anni; il 69% dei genitori cerca di assumere informazioni sui programmi dei figli, principalmente basandosi sulle guide TV, la segnaletica, i servizi teletext; infine 9 genitori su 10 considerano la segnaletica molto o abbastanza utile e 8 su 10 ne chiedono una intensificazione. Non mancano peraltro indicazioni di altro segno, come la scarsa portata della segnaletica a partire dai 14 anni (nello stesso senso si ponevano, lo scorso anno, le indicazioni Eurispes).

Raccomandazioni e indirizzi interpretativi

Tornando al consuntivo degli atti del Comitato, le numerose raccomandazioni, per lo più a chiusura di altrettanti procedimenti, hanno completato anche nel 2007 l'attività di vigilanza nei casi in cui, pur non ritenendo di dichiarare violazioni del Codice, il Comitato ha inteso fornire orientamenti alla luce del Codice, esercitando una minuta ma - ci si augura - non irrilevante azione suasive nei confronti delle emittenti. Anche questo tipo di interventi dovrebbe contribuire a sensibilizzare sempre più le imprese televisive e i loro operatori alle esigenze di tutela dei minori, così come vengono emergendo giorno dopo giorno nella complessa gestione dei palinsesti. Talvolta sono stati sperimentati anche interventi su un piano di tempestiva collaborazione: come quando, profilandosi la replica in fascia protetta di una lunga serie di telefilm già diffusa in prima serata, si è segnalato all'emittente interessata la opportunità di un vaglio puntato per puntata, allo scopo di verificare la compatibilità col nuovo orario.

Nell'ottica dell'interpretazione e del rispetto del Codice a partire dalla "ratio" stessa che lo ispira, si collocano i documenti di indirizzo che si sono susseguiti anche nel 2007. Pure a questo riguardo, tema centrale dell'anno è stato il contrasto alla violenza, nelle due aree di programmazione ove la sua presenza si è particolarmente avvertita: le videonotizie dei Telegiornali e i telefilm criminal-polizieschi. Si vedano in proposito i testi del 23 gennaio e del 14 maggio, riprodotti nella documentazione **(Al. 3)**. Al tema violenza si connette anche la lettera alle emittenti in data 13 luglio. Essa ha richiamato l'attenzione su aspetti purtroppo di attualità come la rappresentazione di gratuite bravate e di aggressioni alla sfera personale, consumate tra coetanei, in ambiente scolastico, e documentate - già lo si è sottolineato - a mezzo telefonino cellulare. Si tratta di una casistica per cui forte è il rischio emulativo, indipendentemente di qualsiasi deprecazione verbale che può accompagnare le immagini telediffuse.

Il sostegno delle istituzioni

Il 2007 ha ulteriormente evidenziato quanto importante sia per il buon andamento dell'attività del Comitato, il sostegno nell'ambito delle massi-

me istituzioni e delle autorità morali, oppure nell'ambito della società civile e delle sue espressioni organizzate.

Nel primo ambito rilievo simbolico di alto accreditamento hanno avuto nel 2007 gli incontri col Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (16 luglio) e con Papa Benedetto XVI (17 dicembre). Da registrare anche i rapporti con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la Vigilanza sulle radiodiffusioni e con la Commissione Bicamerale per l'infanzia; la visita al Comitato del Ministro delle Comunicazioni On. Paolo Gentiloni e il suo intervento di sostegno; la collaborazione felicemente instaurata con i CORECOM, numerosi dei quali stanno assumendo sul rispettivo territorio iniziative (monitoraggio, ricerche, convegni, riconoscimenti) di concreta convergenza con l'attività del Comitato oltre che naturalmente di esercizio delle deleghe conferite all'Autorità competente.

Gli interventi dell'AGCom

Fondamentale resta appunto il ruolo dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, e non solo come destinatario, per il seguito di competenza, delle nostre risoluzioni di accertata violazione. La Tav. E dà un quadro del seguito che l'attività del Comitato risulta aver avuto nel 2007 da parte dell'AGCom.

TAV. E - Seguito in AGCom dell'attività del Comitato 2007

	A SEGUITO DI RISOLUZIONI	A SEGUITO DI SEGNALAZIONI	TOTALE
SANZIONI PECUNIARIE	7	25	32
OBLAZIONI	1	9	10
DIFFIDE	-	3	3
ARCHIVIAZIONI			
DOPO PROCEDIMENTO	11	-	11
ARCHIVIAZIONI			
SENZA PROCEDIMENTO	6	-	6
CONTESTAZIONI IN CORSO	7	5	12
IN SOSPESO	1	-	1
ALL'ESAME PRELIMINARE	65	32	97

Come sempre vale l'avvertenza riferita alla ben diversa natura dei due organismi (Comitato e AgCom) e delle rispettive competenze, procedure, tempistiche. Si ricorda nuovamente che il termine segnalazioni si riferisce alle comunicazioni del Comitato all'AGCom a riguardo di programmi presuntivamente "a luci rosse" in programmazione notturna su emittenti locali.

Uno sguardo diacronico, in materia di rapporto con l'AGCom è offerto dalla Tav. F

18

TAV. F - Seguìto in AGCom dell'attivit  del Comitato 2003-2007

	2007		2006		2005		2004		2003		Totale
	Dopo Risoluzioni	Dopo Segnalazioni	Dopo R.	Dopo S.							
SANZIONI	7	25	10	4	1	-	5	7	14	3	76
OBLAZIONI	1	9	-	1	-	-	-	1	1	2	15
DIFFIDE	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	4
ARCHIVIAZIONI	11	-	1	1	-	-	9	8	8	4	42
ARCHIVIAZIONI AMMINISTRATIVE	6	-	18	12	2	-	25	9	8	5	85

Ma sempre con riguardo all'AGCom, rilevante   stato anche nel 2007 l'apporto dell'Autorit  in termini di indirizzo interpretativo. Da citare esemplarmente la delibera n. 23/07/CSP contenente l'Atto di indirizzo sul "rispetto dei diritti fondamentali della persona" e sul "divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" (**Al. 6**). Ha un impianto organico,   rivolto alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e ai fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Con l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali naturale convergenza si   verificata nel caso della scuola materna di Rignano Flaminio. Oltre a ci  il Comitato ha sollecitato al Garante e dal Garante ottenuto chiarimenti interpretativi a riguardo di due quesiti riguardanti la sopravvivenza del diritto alla privacy "post mortem" del minore e il valore da attribuire o meno all'autorizzazione parentale sempre nella tutela della privacy minorile (**Al. 7**).

Significativa la collaborazione che   proseguita anche nel 2007 con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

Sul piano prospettico   da considerare il naturale campo di collaborazione offerto dalle iniziative contro la violenza in ambito sportivo e per la diffusione nell'attivit  agonistica di atteggiamenti di leale competizione.

Capitolo a s , per ora soltanto abbozzato,   il rapporto del mondo della scuola, che riveste importanza determinante. Per intanto si avvia una collaborazione con periodici per insegnanti, attraverso presenze incrociate nei rispettivi siti on line.

L'apporto delle competenze

Concludendo, la voce forse pi  significativa, almeno potenzialmente significativa, del bilancio che riepiloga il 2007, sfugge a quantificazioni, in quan-

to si riferisce ad un'esigenza di affinamento, tanto più sentita quanto più si fa evidente che l'azione più fruttuosa sui tempi medi esercitabili dal Comitato è quello di una "moral suasion" ben attrezzata nelle sue ragioni e nel supporto di consensi.

Sempre più chiaramente, infatti, emerge la esigenza che la tutela dei minori nei media e particolarmente in TV - almeno nell'ottica appartenente ad un organo come il Comitato di applicazione - sia problema di cultura e di responsabilità più che di minute regolamentazioni e di singoli interventi repressivi, pur irrinunciabili per dare effettività alle norme.

In seno al Comitato, iniziativa specifica dell'anno è stata una serie di sei incontri-audizioni che si sono susseguiti a partire da maggio. Nel corso di essi si sono avvicendati: docenti universitari di discipline massmediali, responsabili di istituti di ricerca, esponenti della pediatria e della psicologia dell'età evolutiva, responsabili di associazioni ed organismi familiari e genitoriali. Tracce, sia pure sintetiche e solo indicative degli spunti che se ne sono ricavati possono esser trovate negli appunti pubblicati sul sito del Comitato (www.tvminori.it). Si segnalano infine i contributi valutativi forniti dalla prof.ssa Anna Oliverio Ferraris, ordinario di psicologia dell'età evolutiva all'Università di Roma - La Sapienza e dal Prof. Alberto Fischer, Direzione Nazionale Società Italiana Pediatria, a riguardo di due film diffusi su tv satellitare (vedi **AII. 10**)

Nasce una banca dati

Un lascito delle audizioni, il cui ciclo non è da considerare esaurito, è dato dalla raccolta di studi, che numerosi partecipanti hanno conferito alla segreteria del Comitato. Un frutto più importante sarà però l'avvio sperimentale di una vera e propria banca dati che il Comitato curerà sul proprio sito. Contenuto: quanto meno l'indicazione tematica, quando sia possibile anche il merito o una sintesi del merito, di studi, ricerche, seminari, convegni, tesi di laurea attinenti al rapporto ragazzi/media. La proposta avanzata dal vicepresidente del Comitato Riccardo Chieppa, ha trovato subito consensi nel corso delle audizioni. Significativi, tra gli altri, quelli del prof. Mario Morcellini, portavoce della Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze delle Comunicazioni e del dott. Nando Pagnoncelli, che presiede l'Associazione ASSIRM.

L'iniziativa avrà avvio graduale con i necessari aggiornamenti in corso di sperimentazione. Alle sue radici c'è una constatazione: passati sembrano gli anni della disattenzione, su un terreno tanto delicato. Raccolte di dati e notizie, studi, approfondimenti sono in espansione; molti di essi però restano al di fuori di quello che dovrebbe essere l'adeguato circuito di conoscenza e utilizzo da parte sia di ricercatori, sia di operatori, sia di cittadini fatti coscienti del proprio ruolo. Ne derivano da un lato frustrazioni, dall'altro sprechi a danno di un impegno che merita invece di non andar disperso.

Torna in evidenza, su questo percorso, il bisogno che l'azione di tutela dei minori nei media si avvalga per quanto è possibile di un supporto approfondito di sperimentazioni, conoscenze, confronti. Lo esigono l'importanza della posta e la delicatezza di un'area da cui va bandita l'approssimazione interventistica quanto la pratica del "lasciar correre".

Febbraio 2008

Emilio Rossi, *Presidente*
Riccardo Chieppa, *Vice Presidente*
Bianca Papini, *Vice Presidente*

Elenco tavole infra testo

- Tav. A - I lavori del Comitato 2003 - 2007
- Tav. B - Atti prodotti dal Comitato 2003 - 2007
- Tav. C - Risoluzioni di violazione per emittente 2003 - 2007
- Tav. D - Risoluzioni di violazione per genere di programmi 2003 - 2007
- Tav. E - Seguito in AgCom dell'attività del Comitato 2007
- Tav. F - Seguito in AgCom dell'attività del Comitato 2003 - 2007

Elenco Allegati

- | | |
|---|----------|
| 1. Composizione del Comitato (D.M. 13 aprile 2006) | pag. 22 |
| 2. Risoluzioni di accertata violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, deliberate nel 2007 | pag. 23 |
| 3. Indirizzi interpretativi 2007 | pag. 87 |
| 4. Raccomandazioni deliberate nel 2007 | pag. 94 |
| 5. Nuova Direttiva europea "Televisione senza frontiere" | pag. 97 |
| AVMSD Unofficial consolidated working document | pag. 132 |
| 6. Delibera dell'AGCOM n. 23/07/CSP - Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche | pag. 154 |
| 7. Nota dell'Ufficio del Garante per la Protezione dei dati Personali relativa all'ambito di tutela della privacy dei minori con riferimento a trasmissioni televisive di informazione e di intrattenimento | pag. 162 |
| 8. Messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al XXV Congresso Nazionale della Stampa Italiana | pag. 164 |
| 9. Stralcio dal 40° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2007 | pag. 165 |
| 10. Contributi valutativi forniti dalla prof.ssa Anna Oliverio Ferraris, ordinario di psicologia dell'età evolutiva all'Università di Roma - La Sapienza e dal Prof. Alberto Fischer, Direzione Nazionale Società Italiana di Pediatria, a riguardo di film diffusi su tv satellitare, "Saw II" e "The Cell". | pag. 171 |

Appendice

1. Appunti presentati dalla prof.ssa Michela Manetti, Ordinario di Diritto costituzionale e docente di Diritto dell'Informazione nell'Università di Siena al seminario giuridico sul tema "Media e Minori dopo la Direttiva Europea 2007/65/CE", tenuto in Roma il 19 febbraio 2008 ad iniziativa del Comitato TV e Minori. pag. 173
2. Intervento a conclusione del seminario dal dott. Riccardo Chieppa, presidente emerito della Corte Costituzionale e vicepresidente del Comitato TV e Minori. pag. 179

Allegato I

Composizione Comitato per la tutela dei Minori in Tv*

22

DR. EMILIO ROSSI
DR. RICCARDO CHIEPPA
ING. BIANCA PAPINI

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

RAPPRESENTANTI EMITTENTI

DR. ALESSIA CARICATO
DR. ELEANORA LUCCHIN
DR. GIANFRANCO NOFERI
ING. BIANCA PAPINI
DR. FILIPPO REBECCHINI

SUPPLENTI

DR. MARIO ALBANESI
DR. FILIPPO D'AGOSTINO
DR. ROCCO MONACO
DR. STEFANIA ROTOLO

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI

DR. EMILIO ROSSI
DR. LOREDANA ALBANO
AVV. ANTONIO SCINO
DR. CRISTINA SELLONI
AVV. FRANCESCA QUADRI

SUPPLENTI

DR. FRANCO ANGRISANI
DR. ALESSANDRO CAROSELLI
DR. PIETRO CARRELLA
DR. ROBERTO GENOVESI

RAPPRESENTANTI UTENTI

DR. RICCARDO CHIEPPA
PROF. GIOVANNI BAGGIO
DR. ELISA MANNA
DR. ANGELA NAVA MAMBRETTI
DOTT.SSA ISABELLA POLI

SUPPLENTI

DR. GIANNI BIONDI
PROF.SSA MILLY BUONANNO
DR. GIUSEPPE NOTARSTEFANO
AVV. GIORGIO DE MARINIS

Allegato 2**Risoluzioni 2007**

23

- Risoluzione n. **79/07** del 09 gennaio 2007, prot. 287/s/06 film: "Angelica alla corte del Re", trasmesso il 9 dicembre 2006 su "La 7" (fascia protetta)
- Risoluzione n. **80/07** del 23 gennaio 2007, prot. n. 08/07 per trailer film "Apocalypto, nel pomeriggio del 5 gennaio 2006 (fascia protetta) su "Coming Soon"
- Risoluzione n. **81/07** del 20 febbraio 2007, prot. 24/s/07 per "Distraction" in onda su Italia 1 il 28 gennaio 2007
- Risoluzione n. **82/07** del 6 marzo 2007, prot. 04/s/07: "Wrestling Evolution" di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Rete Oro
- Risoluzione n. **83/07** del 6 marzo 2007, prot.: 04/s/07: "Wrestling Evolution" di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Telereporter
- Risoluzione n. **84/07** del 6 marzo 2007, prot. n. 28/s/07 e prot. n. 32/07 per le puntate di "Buon Pomeriggio" in onda su Canale 5 rispettivamente il 30 gennaio 2007 e 5 e 6 febbraio 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **85/07** del 20 marzo 2007, prot. 41/s/07: "Studio Aperto" edizione delle 18.30 in onda il 13 febbraio 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **86/07** del 20 marzo 2007, prot. 45/s/07 riguardante "Domenica in" in onda su Rai Uno nel pomeriggio del 18 febbraio 2007
- Risoluzione n. **87/07** del 20 marzo 2007, prot. 46/s/07: riguardante il telefilm "L'intrusione" della serie NCIS in onda su Rai Due in apertura di serata del 18 febbraio 2007
- Risoluzione n. **88/07** del 3 aprile 2007, prot. 77/s/07 riguardante "**Annozero**" diffusa da Rai Due nella prima serata dell'8 marzo 2007
- Risoluzione n. **89/07** del 3 aprile 2007, prot. 69/s/07 riguardante la trasmissione "The Club" in onda su All Music nel pomeriggio del 28 febbraio 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **90/07** del 17 aprile 2007, prot. 78/s/07 riguardante il film "Hercules" in onda su Italia 1 nel pomeriggio del 10 marzo 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **91/07** del 17 aprile 2007, prot. 85/s/07 riguardante i tele-

- giornali "TGI, TG5, TG La7" per intervista ai piccoli orfani di una donna palestinese kamikaze in onda il 22 marzo 2007
- Risoluzione n. **92/07** dell' 8 maggio 2007, prot. 93/s/07 per la pubblicità del film "Hannibal Lecter" vietato ai minori di 14 anni in onda su MTV in "fascia protetta" il 6 e 7 febbraio 2007 (fascia protetta)
 - Risoluzione n. **93/07** del 12 giugno 2007, prot. 108/s/07 per servizio del TGI su un dodicenne afgano in funzione di un boia in onda il 21 aprile 2007
 - Risoluzione n. **94/07** del 12 giugno 2007, prot. 125/s/07 il film "The Punisher" in onda su Italia 1 il 16 maggio 2007
 - Risoluzione n. **95/07** del 26 giugno 2007, prot. 109/s/07 per il programma "Sua eccellenza e più" in onda su Rete Sole il 13 aprile 2007
 - Risoluzione n. **96/07** del 10 luglio 2007, prot. 150/s/07 per il film "Ransom. Il riscatto" in onda su Rai 3 il 31 maggio 2007
 - Risoluzione n. **97/07** del 24 luglio 2007, prot. 214/s/07 per servizio sui bambini della scuola materna di Rignano Flaminio trasmesso dal TG 5 il 18 luglio 2007
 - Risoluzione n. **98/07** del 24 luglio 2007, prot. 179/s/07 per il film "Carrie. Lo sguardo di Satana" trasmesso da Studio Universal il 9 e 13 giugno (fascia protetta)
 - Risoluzione n. **99/07** dell' 11 settembre 2007, prot. 180/s/07 per il film "Festen" trasmesso da Sky Cinema Mania il 20 e 24 giugno 2007 (anche in fascia protetta)
 - Risoluzione n. **101/07** dell' 11 settembre 2007, prot. 177/s/07 per il film "Saw II. La soluzione dell'enigma" trasmesso da Sky Cinema 16:9 il 25 maggio 2007 e da Sky Cinema HD il 30 maggio 2007
 - Risoluzione n. **102/07** dell' 11 settembre 2007, prot. 178/s/07 per il film "The Cell" in onda su Sky Cinema Max il 7 e 12 maggio 2007 (anche in fascia protetta)
 - Risoluzione n. **104/07** del 25 settembre 2007, prot. 218/s/07 per il film "The eye - Lo sguardo" in onda su Sky Cinema Max il 27 luglio 2007 (fascia protetta)
 - Risoluzione n. **105/07** del 25 settembre 2007, prot. 230/s/07 per il film "Orchidea selvaggia" in onda su Odeon Tv l'8 luglio 2007

- Risoluzione n. **106/07** del 25 settembre 2007, prot. 241/s/07 per il telefilm “Il Commissario Rex” in onda su Rai 1 il 24 agosto 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **107/07** del 25 settembre 2007, prot. 242/s/07 per il programma hard in onda su S 24 (Canale 881 di Sky) il 9 settembre 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **108/07** del 25 settembre 2007, prot. 243/s/07 per il programma hard in onda su Italia Channel (Canale 882 di Sky) il 4 settembre 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **109/07** del 9 ottobre 2007, prot. 227/s/07 per il cartone animato “Dragon Ball” in onda su Italia Uno il giorno 8 agosto 2007
- Risoluzione n. **110/07** del 23 ottobre 2007, prot. 216/07 per il film “La coda dello scorpione” in onda su RAI SAT Cinema il 26 luglio 2007
- Risoluzione n. **111/07** del 4 dicembre 2007, prot. 275/07 per programmazione hard in onda su House Channel il 31 ottobre 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **112/07** del 4 dicembre 2007, prot. 321 per programmazione hard in onda su S24 - Sky 881 l'8 novembre 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **113/07** del 4-18 dicembre 2007 e 15 gennaio 2008, prot. 281-288/07 per tre telefilm “Criminal Minds” in onda su Rai 2 il 2 e il 9 ottobre 2007
- Risoluzione n. **114/07** del 18 dicembre 2007, prot. 275/07 per promozione di linee telefoniche su Fuego TV il 18 ottobre 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **115/07** del 18 dicembre 2007, prot. 317/07 per “Studio Aperto” su processo di Parma in onda su Italia Uno il 15 novembre 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **116/07** del 18 dicembre 2007, prot. 279 e 322/07 per telefilm “One Tree Hill” su Rai 2 l'11 ottobre e il 13 novembre 2007 (fascia protetta)
- Risoluzione n. **117/07** del 18 dicembre 2007, prot. 324/04 e 325/07 per film “Wolf Creek” (vietato ai minori di 14 anni) e “I segreti di Brokeback Mountain” (vietato ai minori di 14 anni) su Sky Cinema Max, Sky Cinema HD, Sky Cinema Mania, Sky Cinema I (fascia protetta)

**Risoluzione n. 79/07 del 9 gennaio 2007
per il film “Angelica alla corte del re” su La 7**

26

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 9 gennaio 2007

a conclusione del procedimento prot. n. 287/06 riguardante la trasmissione del film “Angelica alla corte del re” avvenuta il 9 dicembre 2006 su “La 7” con inizio alle ore 17.59

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da “Telecom Italia Media” in data 3 gennaio 2007

conferma che il film conteneva un brano di raccapricciante violenza in cui un ragazzo terrorizzato viene immobilizzato e minacciato di essere trafitto con uno spiedo da un gruppo di sadici aristocratici nel corso di una bravata che si conclude con l’esecuzione dello sventurato

rileva che l’atroce episodio è andato in onda alle 19.01, a conclusione di un programma unitario iniziatosi in piena fascia protetta e, coerentemente, privo di segnalazione alcuna

accerta pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo ai punti 2.4 e 3.1.

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 80/07 del 23 gennaio 2007 per trailer film "Apocalypto"

27

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 23 gennaio 2007

a conclusione del procedimento prot. n. 08/07 riguardante i ripetuti riferimenti promozionali del film "Apocalypto" di Mel Gibson diffusi da "Coming Soon" nel pomeriggio del 5 gennaio 2006 (h. 17.17, 17.35, 18.18 e 18.35)

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da "Anica Flash s.r.l." in data 19 gennaio 2007

prende atto che, dopo il divieto ai minori di anni 18 disposto dal Tar-Lazio, Anica Flash ha disposto lo spostamento dopo le ore 22.30 del promo del film

considera senz'altro utile, senza peraltro subordinarvi l'esito di un singolo procedimento, uno scambio di idee su materie di comune interesse in data da concordare

ritiene peraltro che proprio la richiamata attenzione dell'Anica Flash alla tutela dei minori avrebbe dovuto indurre ad evitare la promozione in fascia protetta di un'opera nei cui confronti gli stessi esercenti avevano accettato di adottare particolari misure cautelative e le cui pur rapide citazioni televisive si prospettavano come chiaramente contrastanti come il particolare controllo che il Codice di autoregolamentazione al punto 3.1. prescrive per tutto ciò che va in onda quanto meno in tre delle ventiquattrore quotidiane di programmazione

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 81/07 del 20 febbraio 2007 per “Distraction” del 28 gennaio 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 febbraio 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 24/07 per “Distraction” in onda su Italia 1 in apertura di serata del 28 gennaio 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 16 febbraio 2007

dà atto che la nuova serie di “Distraction” presenta, rispetto alla precedente, taluni alleggerimenti con la soppressione della esibizione di ammissione e la scelta di prove meno rischiose

rileva peraltro che nella seconda serie di “Distraction” permangono le caratteristiche negative della prima serie, quanto a volgarità (gara di minzione), a grossolane offese alla dignità della persona per puro scopo spettacolare, a gratuito vandalismo: con un potenziale negativo nei confronti dei ragazzi che il registro comico-demenziale non vale ad azzerare

richiamandosi alle risoluzioni assunte in data 23 maggio e 4 luglio 2006 a riguardo della prima serie, deve dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5, nel fermo auspicio che la trasmissione “Distraction” non sia ripresa in futuro e in ogni caso sia collocata fuori dall’orario di “televisione per tutti”

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l’emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

Risoluzione n. 82/07 del 6 marzo 2007 per “Wrestling” su Rete Oro

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 6 marzo 2007

29

a conclusione del procedimento prot. n. 4/06 riguardante il programma “Wrestling Evolution” di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Rete Oro a partire dalle ore 13.30

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rete Oro in data 9 febbraio 2007

ritiene che, indipendentemente da ogni altra circostanza, la diffusione in ora di “televisione per tutti” senza alcuna avvertenza o segnalatica, di un programma di wrestling del livello evolution con immagini che risultano particolarmente cruenta, contrasti con gli impegni fissati dal Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori

considera non determinante la circostanza dedotta dall'emittente di non aver ricevuto notizia della delibera del 12/07/2005 da parte della Associazione di categoria Aeranti-Corallo, la quale peraltro afferma essere stata la delibera inserita sul proprio sito

rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5, primo capoverso (le lettere a e b costituendo solo esemplificazioni)

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 83/07 del 6 marzo 2007 per "Wrestling" su Odeon TV -Telereporter

30

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 6 marzo 2007

a conclusione del procedimento prot. n. 4/06 riguardante il programma di "Wrestling Evolution" di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Telereporter a partire dalle ore 13.30

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Telereporter in data 19 febbraio 2007

ritiene che, indipendentemente da ogni altra circostanza, la diffusione in ora di "televisione per tutti" senza alcuna avvertenza o segnalatica, di un programma di wrestling del livello evolution con immagini che risultano particolarmente cruento, contrasti con gli impegni fissati dal Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori

considera non determinante la circostanza dedotta dall'emittente di non aver ricevuto notizia della delibera del 12/07/2005 dalla Associazione di categoria FRT, la quale peraltro afferma di aver provveduto all'informativa

rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5, primo capoverso (le lettere a e b costituendo solo esemplificazioni)

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 84/07 del 6 marzo 2007 per "Buon Pomeriggio" su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 6 marzo 2007

31

a conclusione dei procedimenti prot. n. 28/07 e prot. n. 32/07 per le puntate di "Buon Pomeriggio" in onda su Canale 5 rispettivamente il 30 gennaio 2007 e 5 e 6 febbraio 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. I assegnataria dei procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 5 marzo 2007

ricorda che nelle trasmissioni considerate, tutte collocate in fascia protetta, si è scelto di trattare temi come: la confessione ai genitori da parte di adolescenti della propria omosessualità (30 gennaio); la lunga relazione tra una donna e un sacerdote, cui si sovrappone la singolare posizione psicologica della figlia di lei (30 gennaio e 5 febbraio); la presentazione di un libro dedicato alla storia fotografica dei grandi delitti e un servizio sul rapporto tra sette sataniche e criminalità omicida (6 febbraio)

ricorda pure che con delibera n. 125/07 del 6 gennaio 2007 il Comitato ebbe ad occuparsi di "Buon Pomeriggio" richiamando l'attenzione dell'emittente sui possibili effetti negativi a danno di telespettatori giovanissimi conseguenti alla trattazione di temi di estrema delicatezza (nel caso, l'identità sessuale di un padre agli occhi del figlio)

dà atto alla sobrietà con cui il conduttore, di indiscussa professionalità, si attiene nella gestione del programma

ritiene peraltro che le trattazioni richiamate, tra cui si distingue in modo tutto particolare quella dedicata con intenzioni certamente lodevoli al tema seduttivo delle sette sataniche, non siano idonee alla diffusione proprio in quella fascia oraria (h. 16-19) nella quale si suppone che bambini e ragazzi siano presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti



rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1. che prescrive un "particolare controllo" su tutta la programmazione tra le 16 e le 19, così da assicurare alle famiglie un'oasi sicura di almeno tre ore sulle ventiquattro



chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l'emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

32



**Risoluzione n. 85 /07 del 20 marzo 2007
per “Studio Aperto” del 13 febbraio 2007**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 marzo 2007

33

a chiusura del procedimento prot. n. 41/07 riguardante un servizio sulle molestie ad un insegnante di Lecce incluso in “Studio Aperto” edizione delle 18.30 in onda il 13 febbraio 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 5 marzo 2007

prende atto dell’impegno ancora una volta espresso da Mediaset a riguardo del particolare controllo che il Codice di autoregolamentazione prescrive per l’intera programmazione in fascia protetta

rileva peraltro che l’episodio del palpeggiamento di Lecce, raccontato analiticamente con piena copertura di immagini in primo piano, toccava uno dei nodi problematici più delicati nella formazione dei ragazzi (prime pulsioni sessuali / rispetto o meno della figura dell’insegnante / possibili sollecitazioni emulative)

ritiene che l’emittente non si sia attenuta alla sobrietà richiesta dal punto 3.1 del Codice di autoregolamentazione, considerata la collocazione in fascia protetta

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l’emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

Risoluzione n. 86 /07 del 20 marzo 2007 per “Domenica In” del 18 febbraio 2007

34

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 marzo 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 45/07 riguardante “Domenica in” in onda su Rai Uno nel pomeriggio del 18 febbraio 2007 per l'ampia parte (L'Arena) dedicata alla trasgressività nella scuola

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 7 marzo 2007

pur dando atto di taluni aspetti positivi che caratterizzano la trattazione nella cornice de “L'Arena” e della rilevanza del tema trattato nel caso specifico

rileva che di fatto, in piena fascia protetta e nel cuore di un contenitore tradizionalmente caratterizzato come occasione di intrattenimento familiare, sono state ripetutamente riproposte le immagini in primo piano del “palpeggiamento” di un'insegnante da parte dei suoi allievi e di una serie di altri momenti trasgressivi tra cui la gag trasmessa da Rai Due (e oggetto di altro procedimento) per parodiare la figura di un'altra insegnante accusata di rapporti intimi con allievi e lo spezzone di un film da sala in cui un adolescente sorprende il padre in intimità con la sua insegnante

ritiene che ciò contrasti con quanto prescritto dal Codice di autoregolamentazione al punto 3.1

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 87/07 del 20 marzo 2007 per telefilm "NCIS" su Rai Due

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 marzo 2007

35

a chiusura del procedimento prot. n. 46/07 riguardante il telefilm "L'intrusione" della serie NCIS in onda su Rai Due in apertura di serata del 18 febbraio 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 15 marzo 2007

osserva che le dedotte brevità e segmentazione di certe sequenze, peraltro numerose e di contenuto macabramente raccapricciante (cadavere con le orbite svuotate, gola tagliata, occhi deposti su un piano di cucina) nulla toglie alla inidoneità del telefilm in orario di "televisione per tutti", anzi in "prime time", in ragione dell'effettivo potenziale dannoso a carico dei bambini e dei ragazzi

ritiene che all'interno di una serie come NCIS per sé già duramente marcata, sussistano punte - come è il caso de "L'intrusione" - caratterizzate da immagini particolarmente impressionanti per violenza al corpo umano e disprezzo della dignità della persona, sicché si sarebbero richiesti, a tutela dei minori, alleggerimenti del video, avvertenze rafforzate al di là della formula "consigliato ad un pubblico adulto" o più correttamente una collocazione fuori dall'orario di "televisione per tutti"

al riguardo si richiama alla raccomandazione già espressa nella Delibera 108/06 del 7 novembre 2006, a proposito di altro telefilm della stessa serie

rileva che nel caso considerato non risulta rispettato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al cap. 2, con particolare riferimento ai punti 2.2, 2.4 e 2.5

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 88/07 del 3 aprile 2007 per “Annozero” su Rai Due

36

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 aprile 2007

a conclusione del procedimento prot. n. 77/07 riguardante la puntata di “Annozero” diffusa da Rai Due nella prima serata dell’8 marzo

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 29 marzo, memoria che accludeva una diffusa relazione dell’autore e conduttore del programma Michele Santoro in data 26 marzo 2007

rileva che nessuna delle argomentazioni in tale relazione contenute vale a giustificare l’avvenuta riproposta in orario di “televisione per tutti” di insistenti, ostentate, volgari immagini di sessualità che, indipendentemente dall’appartenenza di genere e da ogni posizione valutativa, appare in contrasto con lo spirito e la lettera del Codice di autoregolamentazione che tutela la sensibilità dei minori

osserva che, del resto, l’“eccesso” è riconosciuto, anzi rivendicato come “valore di grande comunicazione”, per bocca dello stesso conduttore intorno alle 21.19

osserva anche: che è quanto meno discutibile il richiamo al diritto di cronaca per la replica per oltre mezz’ora del reportage televisivo su una manifestazione risalente al 2000; che l’avvenuta prima trasmissione, peraltro in tarda serata, anni prima dell’entrata in vigore del Codice di autoregolamentazione non ha rilievo alcuno sull’obbligo attuale di osservare il Codice; che l’ingresso visivo nelle case dei telespettatori è tutt’altra cosa che la scelta, a suo tempo, di assistere e far assistere alla manifestazione; che infine l’espressione virgolettata riportata al punto 10 della relazione non appartiene a questo Comitato

quanto alla segnalazione della messa in onda nella stessa serata del film “Million Dollar Baby” su altra rete RAI, essa, benché utile all’attività del Comitato che si riserva al riguardo ogni intervento, non alleggerisce ma senz’altro appesantisce la problematicità di “Annozero” nel quadro della programmazione complessiva della serata RAI e delle alternative da essa offerte

deve dunque dichiarare violazione del Codice con particolare riguardo al punto 2.5.

chiede alla RAI, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 89/07 del 3 aprile 2007 per "The Club" del 28 febbraio 2007

38

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 aprile 2007

a conclusione del procedimento prot. n. 69/07 riguardante la trasmissione "The Club" in onda su All Music nel pomeriggio del 28 febbraio 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rete A S.p.A. in data 27 marzo 2007

preso atto dell'ammissione di "colpevole ma non dolosa incuria" da parte dell'emittente con riguardo all'inclusione nella trasmissione citata di materiale destinato ad orario notturno

non può non ravvisare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 3.1 (che contiene particolari prescrizioni per la programmazione nella fascia oraria 16-19), nella avvenuta trasmissione in fascia protetta dell'intervista con una giovane contenente espliciti riferimenti alla sessualità

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 90/07 del 17 aprile per "Hercules" diffuso su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 aprile 2007

39

a chiusura del procedimento prot. n. 78/07 riguardante la diffusione del film in due parti "Hercules" avvenuta su Italia 1 il 10 marzo 2007 dalle 15.07 alle 18.16

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 16 aprile 2007

rileva che il filmato, pur appartenente al genere mitologico, conteneva una sequenza riprodotte un sacrificio umano ad opera di donne mascherate la cui visione poteva impressionare e turbare i telespettatori più piccoli, proprio nell'orario per cui il Codice, presumendoli presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti, prescrive un particolare controllo sulla programmazione, talchè si sarebbe dovuto procedere, se non a diversa collocazione, ad un intervento di alleggerimento

deve peraltro riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione in particolare riferimento al punto 3.1.

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l'emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

Risoluzione n. 91/07 del 17 aprile 2007 per TGI, TG5 e TG La7 del 22 marzo 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 aprile 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 85/07 riguardante servizi con l'intervista ai piccoli orfani di una donna palestinese "kamikaze", inclusi nelle edizioni della sera del TGI, del TG5 e del TG La7 in onda il 22 marzo 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, le memorie difensive fatte pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 16 aprile 2007, da Mediaset in data 17 aprile 2007 e da Telecom Media Italia in data 13 aprile 2007

di fronte alla crudele ripugnante strumentalizzazione dell'infanzia, ovviamente condannata da ogni testata, apprezza l'accorgimento adottato nelle stesse ore dal TG2 e da Studio Aperto per assicurare quanto meno l'anonimato dei minori con un accorgimento elettronico

rileva invece che sia pure in circostanze eccezionali la privacy del minore, tutelata dal primo capitolo del Codice di autoregolamentazione e richiamata con valenza oltre ogni frontiera nella delibera assunta da questo Comitato in data 8 marzo 2005, non è stata rispettata nelle citate edizioni del TGI, del TG5 e del TG La7

chiede a ciascuna emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 92/07 dell'8 maggio 2007 per pubblicità "Hannibal Lecter" su MTV

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l'8 maggio 2007

41

a conclusione del procedimento prot. n. 93/07 riguardante pubblicità del film "Hannibal Lecter" diffusa su MTV del 6 e 7 febbraio

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. I assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV in data 27 aprile 2007

prende atto della precisazione fornita dall'emittente secondo la quale il divieto nelle sale ai minori di 14 anni da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali è sopravvenuto solo il 9 febbraio e dunque successivamente alle trasmissioni contestate

precisa che la trasmissione riferita al 7 febbraio è avvenuta alle ore 18.43 e non alle 18.48 come, a causa di un refuso, risultava dalla notifica

rileva peraltro che il trailer, diffuso il giorno 6 febbraio alle ore 18.43 conteneva comunque scene di violenza inidonee alla visione da parte di bambini e ragazzi, particolarmente se privi di assistenza di adulti come si presume avvenga nella fascia protetta 16-19 e ciò in violazione degli impegni di cui al Codice di Autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 3.1. e 4.1.

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 93/07 del 12 giugno 2007 per servizio del TGI in onda il 21 aprile 2007

42

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 12 giugno 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 108/07 riguardante un servizio diffuso nell'edizione delle ore 20 dal TGI in onda il 21 aprile 2007 che raffigurava un dodicenne afgano in funzione di boia nello sgozzamento di un prigioniero

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 22 maggio 2007

conferma il riconoscimento delle finalità di denuncia del servizio e dei ripetuti tempesti avvertimenti che hanno preceduto le immagini

non può però non rilevare che la testata ha omesso ogni accorgimento atto ad occultare il volto del ragazzo, assicurandone l'anonimato

ritiene che un accorgimento del genere non avrebbe pregiudicato le finalità di denuncia mentre avrebbe evitato l'avvenuta violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 1.2. lettera a, richiamato dal documento interpretativo sull'immagine dei minori stranieri approvato dal Comitato in data 8 marzo 2005

in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all'emittente di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 94/07 del 12 giugno 2007 per il film "The Punisher" su Italia 1

43

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 12 giugno 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 125/07 riguardante la diffusione della pellicola "The Punisher" avvenuta su Italia 1 a partire dalle ore 21.07 del giorno 16 maggio 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 8 giugno 2007

non può condividere le argomentazioni in tale memoria sviluppate e tendenti ad accreditare al film caratteristiche tali da riscattarne i contenuti di violenza, che per contro si tenta di ridimensionare

rileva che sin dalle prime fasi e comunque assai prima delle 22.30 il film è caratterizzato da situazioni e immagini particolarmente dure (la prima delle due scene di tortura va in onda alle 22.02), a parte il fatto che per un programma fortemente unitario qual è un film, e per di più un film d'azione, programmato in prima serata, scarsa rilevanza ha il terminale delle 22.30

quanto alle valutazioni, esse risultano improntate a severità, con divieto nelle sale ai minori, in gran parte dei Paesi esteri, pur dando atto all'emittente di aver adottato il segnale di bollino rosso intermittente rileva che la segnaletica non vale per sé a legittimare qualsiasi scelta e, nel caso, la programmazione in orario di "televisione per tutti" e sulla rete del gruppo Mediaset più mirata ai minori, di un film caratterizzato da un tasso di violenza così elevato e costante da poter risultare nocivo ai minori

ritiene pertanto violato il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al combinato disposto dai punti 2.2. e 2.4.

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 95/07 del 26 giugno 2007 per “Sua Eccellenza e più” su Rete Sole

44

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 26 giugno 2007

a conclusione del procedimento prot. N. 109/07 per il programma “Sua Eccellenza e più” in onda su Rete Sole in prima serata del 13 aprile 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire a nome dell'emittente dallo Studio legale avv. Gaetano Massimo Sardo in data 12 giugno 2007

premesso che l'accesso agli atti era senz'altro esercitabile dall'emittente, come risulta anche dalla notifica di apertura del procedimento indicante le relative modalità

precisa comunque che la trasmissione di Rete Sole, avvenuta il 13 aprile 2007, è stata segnalata al Comitato dal CoReCom Umbria con comunicazione datata 18 aprile e quindi largamente entro i termini di cui all'art. 9 del Regolamento interno

nel merito rileva che quella che la stessa memoria difensiva definisce “veemente denuncia” da parte del conduttore della trasmissione, indipendentemente dall'essere o meno fondata, ha avuto carattere di diretta violenza verbale nei confronti di un dirigente sportivo, sicché, diffusa con un mezzo come la televisione, era suscettibile di diffondere nei telespettatori giovanissimi non certo valori di competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario ma piuttosto spiriti aggressivi

constata che, la pratica non necessitando di chiarimenti ulteriori, non vi sono ragioni per rinviare la conclusione del procedimento

ritiene pertanto che la trasmissione sia stata in oggettivo contrasto con lo spirito e i principi del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare al combinato disposto dei punti 2.2, 2.3 e 2.5, anche alla luce dell'art. 34, comma 4 del T.U. sulla radiotelevisione del 2005, inteso a prevenire violenza legata ad avvenimenti sportivi

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35

comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

45

Risoluzione n. 96/07 del 10 luglio 2007 per il film "Ransom. Il riscatto" su Rai 3

46

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 10 luglio 2007

a chiusura del procedimento prot. n.150/07, riguardante la diffusione del film "The Ransom. Il riscatto", su Rai Tre a partire dalle ore 21.01 del 31 maggio 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 21 giugno 2007

osserva che non ha rilevanza il fatto che il film sia andato altra volta in onda nella stessa collocazione

deve confermare il rigetto della tesi per cui l'assenza di divieti per le sale autorizzerebbe per sé la diffusione televisiva senza limiti di orario

osserva ancora che, anche se risultassero fondati gli aspetti positivi dedotti dall'emittente, essi non varrebbero a cancellare il potenziale turbativo, a riguardo di bambini e ragazzi, connesso al rapimento di un bambino, alle angoscianti situazioni che si succedono a partire dall'immagine del rapito imbavagliato e ammanettato sino al riconoscimento del rapitore da parte del bimbo stesso terrorizzato

rileva che la mancanza di qualsiasi avvertenza verbale e iconica ha impedito ai familiari di esercitare ogni "parental control"

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al combinato disposto dai punti 2.2 e 2.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 97/07 del 24 luglio 2007 per servizio in TG5 del 18 luglio 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 24 luglio 2007

47

a conclusione del procedimento prot. n. 214/07 aperto con procedura di urgenza, in conformità all'art. 9 ultimo capoverso del Regolamento interno, a riguardo del videoservizio diffuso il 18 luglio 2007 su Canale 5 intorno alle ore 20 in apertura dell'edizione della sera del TG5 e dedicato agli accertamenti peritali sull'attendibilità dei bambini della scuola materna "Olga Rovere" di Rignano Flaminio presunti vittime di abusi sessuali

valutata, con le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza assegnataria dell'istruttoria, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 24 luglio 2007

preso atto dei comunicati dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 15 giugno 2007 a titolo di richiamo preventivo e in data 19 luglio per annunciare l'apertura di istruttoria sul caso

considerato inoltre il divieto di ulteriore diffusione emesso nei confronti dell'emittente in data 19 luglio dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e il testo del provvedimento che lo ha disposto, con riferimento anche a segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Tivoli e richiamo ad avvertimenti preventivi dallo stesso Garante resi pubblici in data 5 maggio e 5 giugno 2007

considerata la delicatezza, non solo giudiziaria, della vicenda comunque coinvolgente minori in ambiente scolastico nei primi anni di vita

per quanto gli compete rileva, della trasmissione considerata, l'enfasi nell'impaginazione e nella presentazione (che annuncia diffusione in esclusiva di "una parte dei colloqui" con i bambini di Rignano e promette "Vedremo proprio le loro testimonianze") ma soprattutto il coinvolgimento visivo di piccoli protagonisti in qualche modo individuabili quanto meno entro una cerchia circoscritta e tutt'altro che indistinta, e dal Garante citato ritenuti "senz'altro identificabili dal filmato, grazie a riprese chiare e ravvicinate, anche se nelle immagini diffuse appaiono ripresi prevalentemente di fianco o di spalle, ciò tenendo anche conto del contesto ristretto in cui i bambini vivono"

osserva, con riferimento alle argomentazioni difensive, che il

sostenuto intento rassicurante non trova affatto conferma nella presentazione che la stessa testata ha fatto del servizio, che le dedotte operazioni di montaggio non valgono a cancellare la valutazione del trasmesso, che la individuazione dei bambini, quand'anche non inedita, comunque reitera e aggrava il danno potenziale

deve dichiarare che la trasmissione è in contrasto, tanto meno giustificabile dopo i richiamati e qualificati preavvisi, con la "ratio" che ispira il Codice di autoregolamentazione, col combinato disposto dai punti 1.1. e 1.2. lettera a) e c), come, del resto, col punto 2.3. lettere a) e b) concernente i programmi di informazione, ciascun riferimento avendo propria e autonoma rilevanza

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

rivolge a tutte le emittenti l'invito - che non può non accomunare ogni soggetto - a trattare vicende come quelle di Rignano Flaminio col rispetto primariamente dovuto a giovanissime, indifese persone, da tenere al riparo da ogni strumentalizzazione.

Il Presidente

**Risoluzione n. 98/07 del 24 luglio 2007
per film “Carrie. Lo sguardo di Satana” su Studio Universal**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 24 luglio 2007

49

a conclusione del procedimento prot. N. 179/07 riguardante la diffusione satellitare del film “Carrie. Lo sguardo di Satana” diffusione avvenuta su Studio Universal il 9 giugno a partire dalle ore 16.35 e il 13 giugno a partire dalle ore 18.25

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dall'emittente Studio Universal il 19 luglio 2007

considerato che il film “Carrie. Lo sguardo di Satana” risulta essere vietato nelle sale ai minori di anni 14 dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, per un accertato contenuto suscettibile di nocimento per i minori e che, al riguardo, non rileva la richiamata qualità dell'opera cinematografica

considerato che il recepimento del Codice di autoregolamentazione da parte della legge 112 del 2004 (art. 10) ha comportato l'assoggettamento, alle prescrizioni ed obblighi scaturenti o richiamati dal Codice stesso a tutela dei minori, di tutte le emittenti televisive, indipendentemente da qualsiasi atto di adesione o sottoscrizione dell'originario atto volontaristico, e indipendentemente dalla tipologia di trasmissione dei programmi televisivi (analogico, digitale terrestre, satellitare ecc.), o dall'esercizio in ambito locale o nazionale.; che in altri termini l'assoggettamento, come conseguenza del recepimento legislativo, deve essere riferito all'intero sistema radiotelevisivo. Ciò è confermato dall'ambito di applicabilità della legge 112 (art. 1, 2 “con ogni mezzo”), dalle caratteristiche dei principi a garanzia degli utenti e del rispetto dei diritti fondamentali della persona con specifico riferimento ai minori (art. 4 e 10 legge n. 112 del 2004); che una interpretazione restrittivamente discriminatoria dell'ambito di applicazione della normativa che pone vincoli o obblighi a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive rischierebbe di arrecare perturbazione ai principi della concorrenza ed alterazioni del mercato e delle posizioni economiche delle emittenti dei programmi televisivi “con ogni mezzo”, “anche ad accesso condizionato”

richiamati:

-l'articolo 8 della L.n. 112/04 là dove espressamente dichiara che

rimane fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori;

-l'art. 28 della anzidetta legge n. 112 che esclude dall'abrogazione i commi da 8 a 16 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e quindi lascia fermo ed invariato il tassativo e speciale divieto assoluto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e di quelli vietati ai minori di anni 14 (sia integralmente sia parzialmente) prima delle ore 22.30 e dopo le 7 (commi 11 e 12 L. 223/), divieto testualmente ripreso dai commi 1 e 2 dell'art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177.

-l'art. 4 lett. b dell'anzidetta legge n. 112, che fa salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, a particolari condizioni che tuttavia non sono state disciplinate con specifiche disposizioni cogenti aventi valore di legge e neppure attuate in mero fatto, quanto meno per il controllo selettivo del singolo programma; in ogni caso detta previsione come principio generale deve essere interpretata in senso subordinato rispetto ad una esistente specifica e speciale disposizione di legge, che preveda un particolare divieto come quello surrichiamato, che risulta valido ed operante

considerato che le disposizioni della L. 112 2004, costituente anche fonte normativa della limitata delega di coordinamento e di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari (art. 16), per l'adozione del Testo Unico, devono costituire criterio prioritario di interpretazione dello stesso testo unico in senso conforme a Costituzione e ai limiti espliciti ed impliciti posti dalla legge di delegazione

richiamata la delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15) delibera che approva la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in particolare il considerato relativo alla mancanza di distinzione di regime in relazione al mezzo di trasmissione utilizzato e l'All. I, art. 16 (tutela dei minori)

richiamata la delibera AGCOM n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 (G.U. 21 agosto 2003, n. 193) e in particolare l'Allegato A, art. 4, comma 2, lettera e richiamato la delibera AGCOM n. 289/01/CONS (G.U. 16 agosto 2001 n. 189) che modifica e integra la delibera n. 127/00 CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86)

richiamata la delibera AGCom n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) a modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all'art. 15, comma 2, recita: "i soggetti di

cui all'art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00”

considerato che in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti ed in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori(art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004, non può ritenersi di per sé sufficiente il generico sistema di blocco di canale rimesso ad una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficienti:

- 1.- sia perché il sistema del suddetto blocco non è introdotto in via generale e cogente né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva selezione non solo del canale, ma anche di specifiche tipologie di trasmissioni (adatti o no a minori) ed in determinati orari che il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori e non dipende da una specifica scelta selettiva, come quella effettuata in un catalogo di palinsesti o di specifici titoli.
- 2.- sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell'infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e particolari disposizioni, con valore di legge, che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto;
- 3.- sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all'esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incentrati prevalentemente su distinzione di canali, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica normativa speciale che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto selettivo.
- 4.- sia perché nell'ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la “trasmissione” di un contenuto (nella specie film vietato a minori di anni 14) che il legislatore considera nocivo e ha vietato in determinato orario.

richiamato l'art. 10 della L. n. 112/04 che sancisce la validità erga omnes del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche indipendentemente dalla sottoscrizione

considerato che detto Codice contiene in Premessa l'impegno (divenuto per effetto della recezione legislativa obbligo generale, come

forma di coregolamentazione promossa in sede di Unione europea)) delle imprese televisive “ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori” e al punto 2.4 (Film/fiction e spettacoli vari), l’impegno (*trasformato in obbligo per effetto della recezione legislativa*) oltre che “al pieno rispetto delle leggi vigenti”, all’adozione di “strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori”

ritiene che la programmazione, del film “Carrie. Lo sguardo di Sarana” nei giorni 9 e 13 giugno 2007, rispettivamente a partire dalle ore 16.35 e dalle ore 18.25, e dunque totalmente o parzialmente nella “fascia protetta” (h.16-19) costituisca violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori anche in base ai principi desumibili dalle disposizioni soprarichiamate;

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nelle proprie trasmissioni.

Il Presidente

Risoluzione n. 99/07 del 11 settembre 2007 per film "Festen" su Sky Cinema Mania

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l'11 settembre 2007

53

a chiusura del procedimento prot. N. 180/07 riguardante la diffusione televisiva del film "Festen", avvenuta sul canale Sky Cinema Mania il 20 giugno 2007 a partire dalle ore 21 e il 24 giugno a partire dalle 18.30

constatato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell'emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato in data 7 settembre 2007

valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,

deve rilevare che, risultando il film "Festen" vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua diffusione in orario di "televisione per tutti" – e il 24 giugno parzialmente in "fascia protetta" (16-19) - costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (premessa, penultimo capoverso, punto 2.4 e 3.1).

In conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all'emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 101/07 del 11 settembre 2007
per film "Saw II. La soluzione dell'enigma" su due canali Sky**

54

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l'11 settembre 2007

a chiusura del procedimento prot. N. 177/07 riguardante la programmazione televisiva del film "Saw II. La soluzione dell'enigma", avvenuta sul canale Sky Cinema 16:9 il 25 maggio 2007 dalle 21.30 e su Sky Cinema HD il 30 maggio 2007 dalle ore 21

richiamata la risoluzione n. 71/06 del 5 dicembre 2006 con riguardo al procedimento per la programmazione del film "Wonderland"

rilevato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell'emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato in data 7 settembre 2007

valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,

deve rilevare che, risultando il film "Saw II. La soluzione dell'enigma" vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di "televisione per tutti" costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (premessa, penultimo capoverso, punto 2.4).

In conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all'emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 102/07 del 11 settembre 2007 per film "The Cell" su Sky Cinema Max

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l'11 settembre 2007

55

a chiusura del procedimento prot. N. 178/07 riguardante la programmazione televisiva del film "The Cell" sul canale Sky Cinema Max il 7 maggio 2007 a partire dalle ore 16.45, il 12 maggio 2007 dalle 14.00 e il 18 maggio a partire dalle 18.25

richiamata la risoluzione n. 71/06 del 5 dicembre 2006 con riguardo al procedimento per la programmazione del film "Wonderland"

constatato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell'emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato in data 7 settembre 2007

valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,

rileva che il film, del genere criminal-horror-fantasy, si caratterizza per cruda violenza e torbidi risvolti, presentando in successione scene come: uomo nudo con catene e anelli infilati nella carne si accinge a rapporto con cadavere di donna; violenze ad una donna; padre colpisce bambino con ferro da stiro acceso; corpo di donna in vasca piena di sangue; forbici infilate nel ventre di un uomo;

rileva ancora che il film in gran numero di paesi è stato classificato con divieti ai minori di 12-15 anni e più frequentemente di 16-18 anni, mentre la classifica Sky è "Bambini accompagnati"

ravvisa nella programmazione del film in orario di fascia protetta (h. 16-19), quando si presume sia più frequente la visione da parte di minori privi del sostegno di adulti, violazione del codice di autoregolamentazione (combinato disposto dei punti 2.2, 2.4 e 3.1)

in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all'emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 104/07 del 25 settembre 2007
per "The Eye – Lo sguardo" su Sky Cinema Max**

56

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 25 settembre 2007

a conclusione del procedimento prot. N. 218/07 riguardante la diffusione del film "The Eye – Lo sguardo", avvenuta il 27 luglio 2007 a partire dalle 18.30 sul canale satellitare "Sky Cinema Max"

valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1, assegnataria del procedimento

constatato non esser pervenuta dall'emittente alcuna memoria difensiva nei termini fissati come d'uso, nonostante un sollecito di cortesia in data 21 settembre

considerato che il film si caratterizza per continue scene di violenza (uomo accoltellato; protagonista insanguinata e nuda getta cadavere nel lago; altro cadavere nudo; sparatoria; aggressione ad un cieco; incidente stradale da spari; donna urlante di disperazione; protagonista assassinata; uomo legato a macchina lanciata in corsa senza conducente, ecc.) e che risulta oggetto, per la proiezione in sala, di rilevanti restrizioni in numerosi paesi dagli USA alla Germania, dalla Svizzera al Regno Unito alla Corea del Sud

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al combinato disposto dai punti 2.2., 2.4 e 3.1

chiede, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), all'emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in un notiziario in orario di ottimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 105/07 del 25 settembre 2007
per film "Orchidea selvaggia" su Odeon TV - Telereporter**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 25 settembre 2007

57

a conclusione del procedimento prot. N. 230/07 riguardante la diffusione del film "Orchidea selvaggia", avvenuta su Odeon TV - Telereporter l'8 agosto 2007 in prima serata

valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento

constatato che non è pervenuta memoria difensiva neppure negli ulteriori termini accordati e che comunque l'inesistenza di divieti per le sale (peraltro mai contestati) dedotta nella comunicazione interlocutoria dal legale rappresentante Luigi Scotti in data 12 settembre, è condizione necessaria ma non sufficiente per giustificare la programmazione televisiva in "prime time" di un film inidoneo ai minori

considerato che il film, presentando una storia di sesso e potere, si caratterizza per continue scene erotiche e che la sua diffusione è avvenuta in orario di "televisione per tutti" e non è stata preceduta né accompagnata da avvertimenti verbali o simbolici

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al combinato disposto dai punti 2.1., 2.2 e 2.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in un notiziario in orario di ottimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 106/07 del 25 settembre 2007 per replica "Rex" in fascia protetta

58

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 25 settembre 2007

a chiusura del procedimento prot. n.241/07, riguardante la replica in fascia protetta (h. 16-19) del telefilm della serie "Il Commissario Rex" dal titolo "Il killer e la bambina", replica avvenuta su RAI Uno il 24 agosto 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 18 settembre 2007

osserva che la memoria appena citata trascura il punto centrale della contestazione costituito dalla collocazione in fascia protetta, in relazione alla quale vanno valutate le situazioni di violenza coinvolgenti una minore

si rammarica che l'avvertimento tempestivamente (12 luglio 2007) rivolto alla concessionaria del servizio pubblico non sia stato tenuto in conto

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 107/07 del 25 settembre 2007 per promozione linee hard su S24

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 25 settembre 2007

59

a conclusione del procedimento prot. N. 242/07 riguardante promozione linee telefoniche erotiche in onda sull'emittente satellitare S24 (canale Sky 881) il 3 settembre 2007 dalle ore 16.04 e dunque in fascia protetta

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Pubbli 5 s.r.l. – S 24 in data 21 settembre 2007

rileva che l'errore dedotto nella suddetta memoria e tradottosi in un mancato controllo ha avuto comunque ripercussioni potenzialmente gravi a danno dei minori, verosimilmente neppure limitate ad un solo pomeriggio

non può non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al combinato disposto dai punti 3.1, 4.1 e 4.4, lettera b)

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 108/07 del 25 settembre 2007 per promozione linee hard su Italia Channel

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 25 settembre 2007

a conclusione del procedimento prot. N. 243/07 riguardante la diffusione su Italia Channel (Canale 882 di Sky) in fascia protetta (h.16-19) di promozione di linee telefoniche hard

valutata con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1, assegnataria del procedimento, la comunicazione difensiva fatta pervenire da Italia Channel in data 21 settembre 2007

osserva che l'errore dedotto in tale memoria con riguardo al pomeriggio del 3 agosto ha comunque comportato rischi di nocimento per bambini e ragazzi a quell'ora presumibilmente davanti al televisore senza il sostegno di adulti e per di più deve essersi ripetuto colposamente, se ancora in data 4 settembre promozione analoga è stata rilevata per l'intera fascia protetta

non può pertanto non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con riguardo al combinato disposto dai punti 3.1, 4.1. e 4.4 lettera b

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 109/07 del 9 ottobre 2007 per “Dragon Ball” dell’8 agosto 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 9 ottobre 2007

61

a chiusura del procedimento prot. n. 227/07 riguardante la puntata di “Dragon Ball” in onda su Italia 1 il giorno 8 agosto 2007 a partire dalle 14.32

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 24 settembre 2007

considerato che dalla suddetta memoria non emergono elementi rassicuranti sui possibili effetti del programma, contraddistinto dall’attrattiva che esercita sui ragazzi la tecnica del cartoon per di più su una rete che si riconosce particolarmente mirata ai minori, come pure che anche la nuova collocazione oraria della serie in fascia preserale è tale da attirare particolarmente i minori

rileva che il contenuto della trasmissione dell’8 agosto appare gravemente diseducativo, là dove presenta un caso di violenza omicida del tutto gratuita a danno di due anziani, accompagnata da espressioni di sadico compiacimento, in spregio a valori elementari della convivenza umana

esprime particolare rammarico per il fatto che non abbia avuto seguito positivo la risoluzione deliberata in data 19 dicembre 2006 a riguardo di altra puntata della stessa serie

chiede pressantemente all’emittente di esercitare al fine su un programma popolare anche tra i minori, come “Dragon Ball”, sia nel vaglio selettivo delle puntate da diffondere o meno in orario di “televisione per tutti”, sia in sede di montaggio e doppiaggio, quell’attenzione che finora non risulta essere stata adeguata, con la conseguente rinnovata violazione del Codice di autoregolamentazione, avuto riguardo alla Premessa, ai Principi Generali e al combinato disposto dai punti 2.2, 2.4 e 2.5

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

Risoluzione n. 110/07 del 23 ottobre 2007 per “La coda dello scorpione” su RAI SAT Cinema

62

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 23 ottobre 2007

a chiusura del procedimento prot. n.216/07, riguardante la diffusione su RAI SAT Cinema in prima serata del 26 luglio 2007 a cominciare dalle 21,06 del film “La coda dello scorpione” che risulta vietato nelle sale ai minori di anni 14.

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Sat S.p.A. in data 1 ottobre 2007 e successivamente integrata dalla documentazione richiesta dal Comitato.

considerato che il film, trasmesso in prima serata, dalle 21,08 (con la sola presentazione 21,06-21,07 munita di bollino rosso; senza nessun bollino all’inizio) si caratterizza per continue scene di violenza: protagonista aggredita e assassinata nella sua stanza di hotel, con immagini molto cruente (21,32); scena ansiogena con tentativo di aggressione di donna in casa, scardinamento della porta, uomo incappucciato taglia - armato di lama - la gola alla donna sul davanzale della finestra (21,50); colluttazione sul tetto di edificio con uomo armato, che taglia le mani ad un uomo aggrappato e lo fa precipitare al suolo (21,53); cadaveri con ferite da taglio visionati in una serie di diapositive (21,55); altro tentativo di aggressione in casa di donna sola in casa (22,04); aggressione ad un uomo, con lancio di vetro in un occhio, successiva pugnalata e ulteriore visione dell’occhio ferito (22,15); altra aggressione di donna da uomo armato di coltello con sparatoria per difesa (22,30); uomo sbatte la testa della donna contro gli scogli; la polizia spara all’uomo alle spalle (22,34);

considerato che il film “La coda dello scorpione” risulta essere vietato nelle sale ai minori di anni 14 come da comunicazione dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, per un accertato contenuto suscettibile di nocimento per i minori;

considerato che il recepimento del Codice di autoregolamentazione da parte della legge 112 del 2004 (art. 10) ha comportato l’assoggettamento, alle prescrizioni ed obblighi scaturenti o richiamati dal Codice stesso a tutela dei minori, di tutte le emittenti televisive, indipendentemente da qualsiasi atto di adesione o sottoscrizione dell’originario atto volontaristico e indipendentemente dalla tipologia di trasmissione dei programmi televisivi (analogico, digitale terrestre, satellitare ecc.), o dal-

l'esercizio in ambito locale o nazionale.; che in altri termini l'assoggettamento, come conseguenza del recepimento legislativo, deve essere riferito all'intero sistema radiotelevisivo. Ciò è confermato dall'ambito di applicabilità della legge 112 (art. 1, 2 "con ogni mezzo"), dalle caratteristiche dei principi a garanzia degli utenti e del rispetto dei diritti fondamentali della persona con specifico riferimento ai minori (art. 4 c.10 legge n. 112 del 2004); che una interpretazione restrittivamente discriminatoria dell'ambito di applicazione della normativa che pone vincoli o obblighi a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive rischierebbe di arrecare perturbazione ai principi della concorrenza ed alterazioni del mercato e delle posizioni economiche delle emittenti dei programmi televisivi "con ogni mezzo", "anche ad accesso condizionato"

richiamati:

- l'articolo 8 della L. n. 112/04 là dove espressamente dichiara che rimane fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori;

- l'art. 28 della anzidetta legge n. 112 che esclude dall'abrogazione i commi da 8 a 16 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e quindi lascia fermo ed invariato il tassativo e speciale divieto assoluto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e di quelli vietati ai minori di anni 14 (sia integralmente sia parzialmente) prima delle ore 22.30 e dopo le 7 (commi 11 e 12 L. 223/), divieto ripreso dai commi 1 e 2 dell'art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177 (sulla cui interpretazione vedi infra).

- l'art. 4 lett. b dell'anzidetta legge n. 112, che fa salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, a particolari condizioni che tuttavia non sono state disciplinate con specifiche disposizioni cogenti aventi valore di legge e neppure attuate in mero fatto, almeno per il controllo selettivo del singolo programma; in ogni caso detta previsione come principio generale deve essere interpretata in senso subordinato rispetto ad una esistente specifica e speciale disposizione di legge, che preveda un particolare divieto come quello surrichiamato, che risulta valido ed operante.

considerato che le disposizioni della L. 112 2004, costituente anche fonte normativa della limitata delega di coordinamento e di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari (art. 16), per l'adozione del Testo Unico, devono costituire criterio prioritario di interpretazione dello stesso testo unico in senso conforme a Costituzione e ai limiti espliciti ed impliciti posti dalla legge di delegazione

richiamata la delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15) delibera che approva la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi

dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in particolare il considerato relativo alla mancanza di distinzione di regime in relazione al mezzo di trasmissione utilizzato e l'All. I, art. 16 (tutela dei minori)

richiamata la delibera AGCOM n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 (G.U. 21 agosto 2003, n. 193) e in particolare l'Allegato A, art. 4, comma 2

richiamata la delibera AgCom n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) a modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all'art. 15, comma 2, recita: "i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00"

considerato che in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti ed in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori (art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004), non può ritenersi di per sé sufficiente il sistema di blocco rimesso ad una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficienti:

- 1.- sia perché il sistema del suddetto blocco non è "imposto" ossia introdotto in via generale e cogente salva alternativa scelta espressa, né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva e consapevole (conoscendone criteri generalizzati e specifici) selezione, anche per determinati orari che il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori e non dipende da una espressa scelta selettiva.
- 2.- sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell'infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e speciali disposizioni, con valore di legge, che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto valutato in sede di revisione dei film (su cui non sia intervenuta una riclassificazione).
- 3.- sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all'esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incentrati prevalentemente su classificazioni non vincolate a criteri condivisi, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica normativa speciale che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto effettivamente selettivo, salva ovviamente una diversa e consapevole opzione (specifica e selettiva) a contenuto espresso, senza alternativa di mera inerzia.

4.- sia perché nell'ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la "trasmissione" di un contenuto (nella specie film vietato a minori) che il legislatore considera nocivo e ha vietato prima di un determinato orario.

richiamato l'art. 10 della L. n. 112/04 e l'art. 34 d. lgs n. 177 del 2005, che sanciscono la validità erga omnes del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche indipendentemente dalla sottoscrizione.

considerato che detto Codice contiene in Premessa l'impegno (divenuto per effetto della recezione legislativa obbligo generale, come forma di coregolamentazione promossa in sede di Unione europea) delle imprese televisive "ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori" e al punto 2.4 (Film/fiction e spettacoli vari), l'impegno (*trasformato in obbligo per effetto della recezione legislativa*) oltre che "al pieno rispetto delle leggi vigenti", all'adozione di "strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori".

Oltre a ciò, come semplice profilo attinente alla gravità del fatto ed elemento di contorno, non si può sottacere che il caso riguarda una emittente Rai Sat, sia pure formalmente estranea al Servizio pubblico generale oggetto di Concessione, ma sempre facente parte del Gruppo Rai ed originata dal punto della nascita (e del relativo patrimonio iniziale) dalla Rai e da questa controllata (essendo indifferente la eventuale sopravvenuta partecipazione assolutamente minoritaria di altri) .

Del resto questo non è irrilevante anche alla luce delle disposizioni vigenti che si sono preoccupate dell'attività collaterale della Rai, richiedendo una particolare compatibilità e coerenza, per rischi per le immagini, le disponibilità e le risorse Rai e del suo marchio (art. 45 d.lgs. n. 177 del 2005; art. 6- da collegarsi anche con l'immediatamente successivo art. 7, e con gli art. 30 e 32 del Contratto di servizio 2007-2009 approvato il 6 aprile 2007; art. 14 , 17 delle linee guida 2 agosto 2006, delib. 481/06/Cons AGCOM).

Né può valere la considerazione di una pretesa esistenza "di uno strumento già pienamente efficace" e "pienamente operativo", che "consente con certezza la inibizione della visione dei programmi della piattaforma di SKY Italia", quando la valutazione dei film ai fini del loro incasellamento nelle diverse tipologie di blocco resta affidato – si torna a ripetere - a valutazioni esclusivamente soggettive dell'Impresa che gestisce la

classificazione ed insieme ha interesse a vendere il programma: sono sempre scelte ampiamente libere del gruppo della piattaforma SKY.

Né, d'altro canto, risulta una preventiva fissazione di criteri di classificazione, condivisi dall'insieme o dalla maggioranza delle emittenti satellitari ad accesso condizionato, e coregolamentati da una Istituzione o tantomeno adeguatamente esternati, in modo da offrire un valido affidamento per chi ha diritto di fare una scelta consapevole sia della impostazione del control (**PT** per tutti; **BA** bambini accompagnati; **I2** vietato ai minori di 12 anni; **I4** vietato ai minori di 14 anni; **I8** vietato ai minori di 18), sia della visione o preclusione eventualmente preventiva del singolo film, programma o trasmissione.

Di conseguenza sia l'esercizio meramente eventuale delle facoltà di scelte puramente opzionali e facoltative, rimesse ad iniziativa del singolo utente, sia la classificazione di c.d. *parental control*, come concretamente configurato ed attuato, non offrono, come tali, quelle caratteristiche (tra l'altro di necessaria facile riscontrabilità) nella corrispondenza rispetto alle esigenze di un controllo specifico e selettivo **imposto** dal più volte richiamato art. 4 lett. b., ultima parte, d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

Gli esempi di contraddizioni, che mettono in risalto l'inadeguatezza del sistema per mancanza di regole uniformi, precise e predeterminate condivise anche dall'esterno, potrebbero essere innumerevoli, basta citare alcuni casi recenti, alcuni esaminati da questo Comitato, come il Film "The Cell", (genere criminal-horror-fantasy: caratterizzato per cruda violenza e torbidi risvolti, presentando in successione scene come: uomo nudo con catene e anelli infilati nella carne si accinge a rapporto con cadavere di donna; violenze ad una donna; padre colpisce bambino con ferro da stiro acceso; corpo di donna in vasca piena di sangue; forbici infilate nel ventre di un uomo) trasmesso addirittura in orario di fascia protetta, da SKY classificato in primo tempo "BA bambini accompagnati" ed invece classificato in gran numero di paesi con divieto ai minori di 12-15 anni e più frequentemente di 16-18 (risoluzione 102/07 Sky Cinema mania, 20 giugno 2007); il film "The Eye. Lo sguardo", caratterizzato da continue scene di violenza e oggetto, per la proiezione in sala di rilevanti restrizioni in numerosi paesi (dalla Germania agli USA, dal Regno Unito alla Svizzera e alla Corea del Sud) da SKY invece classificato pure BA; e ancora telefilm delle serie "CSI New York" e "Crossing Jordan" aventi per oggetto vicende criminali e accertamenti di polizia scientifica, contrassegnati da classificazioni PT (per tutti)

Da sottolineare che per la programmazione per adulti PA si è adottato un più appropriato sistema del tutto inverso, in quanto la impostazione del decoder <SKY e delle modalità di blocco preconfigurato e permanente, impongono, per accedere, una scelta consapevole ed espres-

sa in positivo, digitando il **PIN** *Codice personale di identificazione*).

Da mettere in evidenza che le predette considerazioni non portano ad escludere l'utilizzabilità di un sistema di parental control, ma questo deve essere efficiente - come è stato più volte sottolineato in sede di Unione europea - in modo da rendere effettiva la protezione dei minori e nello stesso tempo deve coesistere con tutte le misure aggiuntive di limitazioni specifiche a tutela dei minori a contenuto uniforme e minimo valevoli per tutte le piattaforme televisive (v. da ultimo i principi ricavabili dalla direttiva TV senza frontiere); che le soluzioni ammissibili possono essere molteplici, tra cui (similmente a quello che è stato attuato per alcuni servizi telefonici a rischio) un blocco iniziale programmato, superabile da una scelta attiva permanente o volta per volta, purché accompagnata da idonee garanzie procedurali (PIN e consenso informato, criteri di classificazione). Questo ultimo sistema a mezzo PIN - si sottolinea ancora - è invece applicato da Sky per le trasmissioni per soli adulti o da alcune Imprese televisive satellitari monotematiche.

In conclusione il rapporto tra l'art. 34, comma 1, 2, 3 e art. 4, comma 1, lett. b. ultima parte ("salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che **comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo**"), e le norme comunitarie a tutela dei minori e le disposizioni sostanziali della legge n. 112 del 2004 nonché dell'art. 15, comma 10 a 13, legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituiti in sede di esercizio di delega legislativa contenuta nella legge 3 maggio 2004 n. 112, deve essere necessariamente interpretato alla luce preponderante dei principi costituzionali, dell'ambito della delega e dei limiti posti dalla limitatissima ampiezza della delega, che non poteva innovare sostanzialmente la legge n. 223, né tantomeno i principi posti nelle contestuali norme della stessa legge di delegazione (v. artt. 3, 4 comma 1 lett. B), 10 comma 1).

In ogni caso non esistono ancora norme speciali che impongano per le trasmissioni televisive ad accesso condizionato (non basta la scelta e il pagamento di un abbonamento o il pagamento a scalare) un sistema di controllo specifico e selettivo e naturalmente anche efficiente per la sua struttura e attuazione. Naturalmente la soluzione sarebbe differente se già fosse in vigore un sistema di classificazione generalizzato basato sulla coregolamentazione (via che, sia pure con alcune incertezze, sembra intraprendere il legislatore nazionale, proprio per colmare un vuoto esistente di efficiente tutela dei minori di fronte a film a rischio per minori).

Pertanto deve ritenersi che la programmazione, con inizio alle 21.08

e dunque in orario di “televisione per tutti” e quindi anche con la presenza di minori, da parte di “Rai Sat Cinema” di un film vietato nelle sale ai minori di anni 14, avente peraltro un accertato e rilevato contenuto suscettibile di nocimento per i minori, costituisca violazione della normativa vigente con riguardo al combinato disposto dell’art. 34, comma 2, testo unico della radiotelevisione 31 luglio 2005, n.177 e della Premessa, secondo comma e punto 2.4 del Codice di autoregolamentazione TV e minori

Si chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 111/07 del 4 dicembre 2007 per promozioni linee telefoniche su House Channel

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 dicembre 2007

69

a chiusura del procedimento prot. n. 275/3/07 riguardante la promozione di numeri telefonici a valore aggiunto con contenuti cartomantici e successivamente la promozione di linee hot, entrambe diffuse in chiaro su House Channel nel pomeriggio del 31 ottobre 2007

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mare TV, a tutto ottobre responsabile di House Channel, in data 27 novembre 2007

non può non rilevare, quale che siano le dedotte motivazioni tecniche, violazione del Codice di autoregolamentazione con riguardo al combinato disposto dai punti 3.1., 4.1 e 4.4, entrambe le promozioni essendo state diffuse nella fascia oraria 16-19

chiede che, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), House Channel dia entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. I 12/07 del 4 dicembre 2007 per promozione linee telefoniche su S24

70

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 dicembre 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 321/07 riguardante la promozione di linee telefoniche diffusa in chiaro dal canale satellitare S24 l'8 novembre 2007 a partire dalle 16.49

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. I assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Pubblic 5 s.r.l. responsabile di S24

ritiene che scritte ed immagini della promozione citata non convalidino la tesi, sostenuta nella memoria difensiva, secondo cui quella promossa sarebbe "semplice linea amicizia"

ricorda che comunque il Codice di autoregolamentazione (punto 4.4 lettera b) vieta in fascia protetta (h.16-19) la promozione di linee telefoniche a valore aggiunto a fine di intrattenimento

rileva pertanto avvenuta violazione del Codice e, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all'emittente di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 113/07 del 4 dicembre 2007 per tre telefilm "Criminal Minds" su Rai Due

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 6 dicembre 2007

71

a chiusura dei procedimenti prot. n. 281/07 riguardante il telefilm della serie "Criminal Minds" in onda su Rai Due la sera del 2 ottobre (h. 21.06 "Psicomania") e prot. n. 288/07 riguardante due telefilm della stessa serie in onda, sempre su Rai Due, la sera del 9 ottobre 2007 (h. 21.06 "L'uomo nero" e h. 21.53 "North Mammon")

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria di entrambi i procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 5 novembre 2007

osserva anzitutto che la proposta dei tre telefilm è aggravata dal fatto che essi coinvolgono minori e si inseriscono in una programmazione stagionale imperniata settimanalmente, per tre serate (sabato, domenica e martedì) della stessa rete del servizio pubblico, su telefilm d'acquisto criminal-polizieschi contrassegnati dalla violenza e da situazioni estreme

considerato che le caratteristiche che l'emittente ritiene poter accreditare in positivo alla serie e gli elementi comparativi dedotti nella memoria difensiva, con riguardo alla programmazione in altri paesi (peraltro con altre caratteristiche ed in diverso contesto, anche temporale di inserzione delle trasmissioni) non possono valere a superare l'effetto negativo della concentrazione anche di orario ed insistenza ossessionante di violenza e di rapporti intimi in perversione, tali da poter impressionare negativamente gli utenti minori (modelli di fiducia e rispetto reciproco con madre e nonna) e da poter nuocere al loro sviluppo psichico e morale

valutato che i precedenti dell'AgCom vengono citati con pronunce che non sono pertinenti alla indicata tipologia e modalità delle programmazioni

ritiene peraltro preminente la considerazione per cui non è assolutamente compatibile col rispetto del Codice di autoregolamentazione la programmazione in orario di "televisione per tutti", anzi in prima serata nella fascia di ascolto massimo e più generalizzato, in cui si presume un

pubblico anche di minori (e le statistiche lo confermano), di telefilm contenenti trame e rappresentazioni di particolare violenza e perversione come, con riferimento ai tre telefilm: il rapporto incestuoso madre/figlio e poi nonna/nipote tredicenne; l'uomo nero killer di bambini che si scopre essere a sua volta un bambino; il sequestro di ragazze costrette a uccidere una di loro come prezzo della liberazione

mette in evidenza che l'adozione di pur doverose avvertenze verbali e simboliche non costituisce in ogni caso e circostanza elemento giustificativo ed esimente da responsabilità per qualsiasi programma in qualsiasi orario e con un contenuto concentrato e ripetitivo come quello in esame, tanto meno su una rete del servizio pubblico, attesi anche gli elementi interpretativi degli obblighi a carico della Rai a tutela dei minori, quali si desumono dal contratto di servizio in vigore, in relazione alla specifica previsione dell'ultimo comma del punto 2.2 del Codice

che in ogni caso è mancata quella doverosa segnalazione "in particolare" di "programmi adatti ad una fruizione congiunta" e quella ulteriore adeguata informazione - cui sono tenute le imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete- della trasmissione contestuale in prima serata di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete (combinato disposto punto 2.2 lett. a e c del Codice, quali obblighi aggiuntivi che non esimono dall'impegno "a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni", punto 2.2 ultima parte Codice)

non può pertanto non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione nella "ratio" stessa che lo ispira, nella Premessa, nei Principi Generali, nel combinato disposto dai punti 2.2, 2.4 e 2.5.

confida che la concentrazione sopralamentata nel palinsesto di Rai Due, suscettibile di recare pregiudizio ai minori, abbia termine al più presto così come ha preannunciato, con apprezzate anticipazioni, la direzione generale della RAI nell'audizione del 20 novembre scorso

chiede alla RAI Radiotelevisione Italiana, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente
(vedi seguito)

**Risoluzione n. 113/07 del 4 – 18 dicembre 2007
per tre telefilm “Criminal Minds” su Rai Due
(testo sostitutivo del precedente in data 4 dicembre)**

73

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 6 dicembre 2007

a chiusura dei procedimenti prot. n. 281/07 riguardante il telefilm della serie “Criminal Minds” in onda su Rai Due la sera del 2 ottobre (h. 21.06 “Psicodramma”) e prot. n. 288/07 riguardante due telefilm della stessa serie in onda, sempre su Rai Due, la sera del 9 ottobre 2007 (h. 21.06 “L’uomo nero” e h. 21.53 “North Mammon”)

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria di entrambi i procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 5 novembre 2007

osserva anzitutto che la proposta dei tre telefilm è aggravata dal fatto che essi coinvolgono minori e si inseriscono in una programmazione stagionale imperniata settimanalmente, per tre serate (sabato, domenica e martedì) della stessa rete del servizio pubblico, su telefilm d’acquisto criminal-polizieschi contrassegnati dalla violenza e da situazioni estreme

considerato che le caratteristiche che l’emittente ritiene poter accreditare in positivo alla serie e gli elementi comparativi dedotti nella memoria difensiva, con riguardo alla programmazione in altri paesi (peraltro con altre caratteristiche ed in diverso contesto, anche temporale di inserzione delle trasmissioni) non possono valere a superare l’effetto negativo della concentrazione anche di orario ed insistenza ossessionante di violenza e di rapporti intimi in perversione, tali da poter impressionare negativamente gli utenti minori (modelli di fiducia e rispetto reciproco con madre e nonna) e da poter nuocere al loro sviluppo psichico e morale

valutato che i precedenti dell’AgCom vengono citati con pronunce che non sono pertinenti alla indicata tipologia e modalità delle programmazioni

ritiene peraltro preminente la considerazione per cui non è assolutamente compatibile col rispetto del Codice di autoregolamentazione la programmazione in orario di “televisione per tutti”, anzi in prima serata

nella fascia di ascolto massimo e più generalizzato, in cui si presume un pubblico anche di minori (e le statistiche lo confermano), di telefilm contenenti trame e rappresentazioni di particolare violenza e perversione come, con riferimento ai tre telefilm: le crudeli intimidazioni di un rapinatore alle vittime, compresi un ragazzo e un bambino; l'uomo nero killer di bambini che si scopre essere a sua volta un bambino; il sequestro di ragazze costrette a uccidere una di loro come prezzo della liberazione

mette in evidenza che l'adozione di pur doverose avvertenze verbali e simboliche non costituisce in ogni caso e circostanza elemento giustificativo ed esimente da responsabilità per qualsiasi programma in qualsiasi orario e con un contenuto concentrato e ripetitivo come quello in esame, tanto meno su una rete del servizio pubblico, attesi anche gli elementi interpretativi degli obblighi a carico della Rai a tutela dei minori, quali si desumono dal contratto di servizio in vigore, in relazione alla specifica previsione dell'ultimo comma del punto 2.2 del Codice

che in ogni caso è mancata quella doverosa segnalazione "in particolare" di "programmi adatti ad una fruizione congiunta" e quella ulteriore adeguata informazione - cui sono tenute le imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete- della trasmissione contestuale in prima serata di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete (combinato disposto punto 2.2 lett. a e c del Codice, quali obblighi aggiuntivi che non esimono dall'impegno "a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni", punto 2.2 ultima parte Codice)

non può pertanto non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione nella "ratio" stessa che lo ispira, nella Premessa, nei Principi Generali, nel combinato disposto dai punti 2.2, 2.4 e 2.5.

confida che la concentrazione sopralamentata nel palinsesto di Rai Due, suscettibile di recare pregiudizio ai minori, abbia termine al più presto così come ha preannunciato, con apprezzate anticipazioni, la direzione generale della RAI nell'audizione del 20 novembre scorso

chiede alla RAI Radiotelevisione Italiana, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente
(vedi seguito ulteriore)

**Risoluzione n.113 /07 del 4 - 18 dicembre 2007
e 15 gennaio 2008
per tre telefilm “Criminal Minds” su Rai Due**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 15 gennaio 2008

75

a seguito della comunicazione pervenutagli dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 7 gennaio, a riguardo dei procedimenti prot. 281 e 288 per telefilm della serie “Criminal Minds” in onda su Rai Due il 2 ottobre 2007 (“Psicodramma”) e il 9 ottobre 2007 (“L’uomo nero” e “North Mammon”)

ha portato nuovamente la propria attenzione sui procedimenti citati

conferma che il giudizio di avvenuta violazione riguardante i telefilm “Criminal Minds” non è stato per nulla influenzato dall’erroneo residuale riferimento a un telefilm di altra serie (“Cold Case” episodio “Black Out”) trasmesso nello stesso periodo sempre da Rai Due, riferimento tradottosi nella frase parentetica “(modelli di fiducia e rispetto reciproco con madre e nonna)”, che per mero errore materiale non è stata soppressa nella edizione corretta con la data del 18 dicembre

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti”, anzi di massimo ascolto, di telefilm caratterizzati da situazioni estreme di violenza e/o perversione, coinvolgenti anche minori come, con riferimento ai tre episodi considerati: le crudeli ingiunzioni di un rapinatore alle sue vittime, il killer di bambini che si scopre essere a sua volta un bambino, il sequestro di ragazze costrette a uccidere una di loro come pegno per la liberazione

che il citato telefilm della serie “Cold Case” è stato oggetto di autonomo procedimento (prot. n. 308/07) conclusosi con la delibera n. 181/07 del 18 dicembre 2007

conferma la richiesta alla RAI - Radiotelevisione Italiana, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 114/07 del 18 dicembre 2007 per promozione linee telefoniche su Fuego TV

76

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 dicembre 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 275.2/07 riguardante la promozione di linee telefoniche diffusa da Fuego TV il 18 ottobre 2007 alle ore 16.23'-16.24'

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire in data 19 novembre 2007 da Medcom s.r.l.

ritiene che l'atteggiamento della figura femminile e le scritte incluse nella promozione non consentano di accogliere l'interpretazione "innocentista" sostenuta dall'emittente

rileva che comunque il Codice di autoregolamentazione al punto 4.4 lettera b fa divieto di diffondere in fascia protetta (h. 16-19) promozione di linee telefoniche a valore aggiunto a carattere di intrattenimento

non può pertanto non riscontrare violazione del Codice, sottolineata dalla palese contraddizione tra scritta di divieto ai minori di 18 anni e collocazione oraria, anche se apprezza l'impegno contenuto nella memoria difensiva circa i futuri comportamenti dell'emittente

chiede a Fuego TV, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

Risoluzione n. 115/07 del 18 dicembre 2007 per “Studio Aperto” su Processo di Parma

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 dicembre 2007

77

a chiusura del procedimento prot. n. 317/07 riguardante “Studio Aperto” edizione delle 18.30, in onda su Italia 1 il 15 novembre 2007, che includeva un servizio sull’interrogatorio di un bambino durante il processo di Parma per il delitto Onofri

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 17 dicembre 2007

osserva che non rilevano le argomentazioni, svolte nella memoria citata, a riguardo: della non secretazione dell’interrogatorio e dell’impiego di voci terze prive di inflessioni drammatizzanti

ritiene che non sia stata protetta la personalità del piccolo teste, come prescritto dal Codice di autoregolamentazione e dalla Carta dei doveri del giornalista, non a caso nel Codice richiamata (p. 3, penultimo capoverso)

rileva che il diritto-dovere di informazione su un momento processuale, fra i tanti, non comportasse la ricostruzione a voce e attraverso soprascritte testuali di un interrogatorio in cui un bambino di sette anni deve pronunciarsi sul coinvolgimento o meno del papà e della mamma nell’assassinio di un suo piccolo amico, con probabile turbamento di bambini e ragazzi a quell’ora (fascia protetta 16-19) presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti

riscontra da parte dell’emittente violazione del Codice nella Premessa nella ratio ispiratrice, e in particolare nel punto 3.1 che prescrive un particolare controllo di tutta la programmazione destinata alla fascia 16-19

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni

Il Presidente

Risoluzione n. 116/07 del 18 dicembre 2007 per telefilm "One Tree Hill" su Rai Due

78

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 dicembre 2007

a chiusura dei procedimenti prot. n. 279 e 322 riguardanti i telefilm della serie "One Tree Hill" in onda su RAI Due, con inizio alle ore 17.20 circa, rispettivamente l'11 ottobre ("Una tragedia annunciata") e il 13 novembre ("Amiche ritrovate")

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria dei procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 12 dicembre 2007

osserva che i precedenti passaggi televisivi della serie, avvenuti senza sollevare contestazioni, non rilevano a giustificare la replica ulteriore

osserva inoltre che l'occasione "per riflettere sulla negatività del bullismo e dell'emarginazione" che la Concessionaria del servizio pubblico accredita ai telefilm "One Tree Hill" come pure il dedotto profilo di "violenza fumettistica" e la richiamata contestualizzazione "nell'intero arco della storia", comunque presuppongono tutti una capacità di discernimento tutt'altro che scontata nei piccoli telespettatori presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti

più in generale, anche con riguardo alla programmazione in altri Paesi, ritiene che rilievo dirimente abbia la collocazione di una serie di target adolescenziale in fascia protetta (h. 16.19) per la quale primaria è, nel quadro del Codice di autoregolamentazione, la protezione di bambini e ragazzi

appunto tra bambini e ragazzi ritiene possano avere effetti nocivi narrazioni visive centrate su un adolescente che sequestra armato i compagni di scuola e finisce suicida e soprattutto su insistenti scene, sempre tra adolescenti, di aggressione sessuale, imbavagliamenti, accoltellamenti sino alla tragica fine del molestatore

concorda nel riservare all'emittente le scelte editoriali, da cui non è peraltro separabile la responsabilità, ove le scelte, come nel caso considerato è avvenuto, contrastino con gli impegni previsti dal Codice, in particolare al punto 3.1, ammenocchè di tali scelte non si voglia

sostenere la non sindacabilità

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

79

Risoluzione n. 117/07 del 18 dicembre 2007 per film “Wolf Creek” e “I segreti di Brokeback Mountain”

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 dicembre 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 324/07 riguardante il film “Wolf Creek” (vietato in Italia ai minori di 14 anni) diffuso su Sky Cinema Max il 20 maggio 2007 dalle ore 21.00 e il 28 giugno 2007 dalle ore 21.10 e su Canale Sky Cinema HD il 9 novembre 2007 dalle ore 21.00 e a chiusura del procedimento prot. n. 325/07 riguardante il film “*I segreti di Brokeback Mountain*” (vietato in Italia ai minori di anni 14) diffuso su Sky Cinema HD il 17 maggio 2007 dalle ore 9.05' e il 29 maggio 2007 dalle ore 8.10' e dalle ore 21.00, su Sky Cinema Mania il 7 giugno 2007 dalle ore 21.00, l'8 giugno 2007 dalle ore 14.10, il 16 giugno dalle ore 18.10 (**fascia protetta**) e 12 luglio 2007 dalle ore 18.30 (**fascia protetta**), infine su Sky Cinema I il 27 settembre 2007 dalle ore 7.45

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria dei procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky Italia s.r.l. in data 17 dicembre 2007

considerato, che i due film citati, trasmessi in orario di “televisione per tutti” e, con riguardo a “*I segreti di Brokeback Mountain*” anche, seppur parzialmente, in “fascia protetta” (h. 16-19), risultano vietati in Italia nelle sale ai minori di anni 14, come da comunicazione dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali per contenuto suscettibile di nuocere ai minori e comunque in effetti si contraddistinguono: “Wolf Creek” per ripetute situazioni di violenza e tortura (tagli di mano, ragazzo inchiodato al muro) coinvolgenti tre ragazzi protagonisti di una orrorifera avventura su territorio australiano e “*I segreti di Brokeback Mountain*” per scene di inusitate effusioni sessuali e di violenza

rilevato che, indipendentemente dal loro livello qualitativo, entrambe le pellicole risultano oggetto in gran numero di Paesi di severa classificazione e conseguenti limitazioni con riguardo alle fasce di età

considerato che il recepimento del Codice di autoregolamentazione da parte della legge 112 del 2004 (art. 10) ha comportato l'assoggettamento, alle prescrizioni ed obblighi scaturenti o richiamati dal Codice stesso a tutela dei minori, di tutte le emittenti televisive, indipendentemente da qualsiasi atto di adesione o sottoscrizione dell'originario atto volontaristico e indipendentemente dalla tipologia di trasmissione dei programmi televisivi (analogico, digitale terrestre, satellitare ecc.), o dal-

l'esercizio in ambito locale o nazionale.;

che in altri termini l'assoggettamento, come conseguenza del recepimento legislativo, deve essere riferito all'intero sistema radiotelevisivo. Ciò è confermato dall'ambito di applicabilità della legge 112 (art. 1, 2 "con ogni mezzo"), dalle caratteristiche dei principi a garanzia degli utenti e del rispetto dei diritti fondamentali della persona con specifico riferimento ai minori (art. 4 c.10 legge n. 112 del 2004); che una interpretazione restrittivamente discriminatoria dell'ambito di applicazione della normativa che pone vincoli o obblighi a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive rischierebbe di arrecare perturbazione ai principi della concorrenza ed alterazioni del mercato e delle posizioni economiche delle emittenti dei programmi televisivi "con ogni mezzo", "anche ad accesso condizionato"

richiamati:

- l'articolo 8 della L. n. 112/04 là dove espressamente dichiara che rimane fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori

- l'art. 28 della anzidetta legge n. 112 che esclude dall'abrogazione i commi da 8 a 16 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e quindi lascia fermo ed invariato il tassativo e speciale divieto assoluto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e di quelli vietati ai minori di anni 14 (sia integralmente sia parzialmente) prima delle ore 22.30 e dopo le 7 (commi 11 e 12 L. 223), divieto ripreso dai commi 1 e 2 dell'art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177 (sulla cui interpretazione vedi infra)

- l'art. 4 lett. b dell'anzidetta legge n. 112, che fa salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, a particolari condizioni che tuttavia non sono state disciplinate con specifiche disposizioni cogenti aventi valore di legge e neppure attuate in mero fatto, almeno per il controllo selettivo del singolo programma; in ogni caso detta previsione come principio generale deve essere interpretata in senso subordinato rispetto ad una esistente specifica e speciale disposizione di legge, che preveda un particolare divieto come quello surrichiamato, che risulta valido ed operante

considerato che le disposizioni della L. 112, costituente anche fonte normativa della limitata delega di coordinamento e di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari (art. 16), per l'adozione del Testo Unico, devono costituire criterio prioritario di interpretazione dello stesso testo unico in senso conforme a Costituzione e ai limiti espliciti ed impliciti posti dalla legge di delegazione

richiamata la delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15) delibera che approva la direttiva in materia

di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in particolare il considerato relativo alla mancanza di distinzione di regime in relazione al mezzo di trasmissione utilizzato e l'All. I, art. 16 (tutela dei minori)

richiamata la delibera AGCOM n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 (G.U. 21 agosto 2003, n. 193) e in particolare l'Allegato A, art. 4, comma 2

richiamata la delibera AgCom n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) a modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all'art. 15, comma 2, recita: "i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00"

considerato che in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti ed in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori (art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004), non può ritenersi di per sé sufficiente il sistema di blocco rimesso ad una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficienti:

- 1.- sia perché il sistema del suddetto blocco non è "imposto" ossia introdotto in via generale e cogente, salva alternativa scelta espressa, né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva e consapevole (conoscendone i criteri generalizzati e specifici) selezione - anche per determinati orari, che invece il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori - e nelle attuali condizioni non dipende da una espressa scelta selettiva ma la libera visione in ogni orario discende dalla semplice inerzia dell'utente (a differenza dei sistemi di protezione adottati ed imposti nell'utilizzo delle utenze telefoniche).
- 2.- sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell'infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e speciali disposizioni, con valore di legge, che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto valutato in sede di revisione dei film (su cui non sia intervenuta una riclassificazione).
- 3.- sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all'esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incentrati prevalentemente su classificazioni non vincolate a criteri condivisi, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica

normativa speciale, che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto effettivamente selettivo, salva ovviamente una diversa e consapevole opzione (specifica e selettiva) a contenuto espresso, senza alternativa di mera inerzia.

- 4.- sia perché nell'ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la "trasmissione" di un contenuto (nella specie film vietato a minori) che il legislatore considera nocivo e ha vietato prima di un determinato orario.

83

richiamato l'art. 10 della L. n. 112/04 e l'art. 34 d. lgs n. 177 del 2005, che sanciscono la validità erga omnes del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche indipendentemente dalla sottoscrizione

considerato che detto Codice contiene in Premessa l'impegno (divenuto per effetto della recezione legislativa obbligo generale, come forma di coregolamentazione promossa in sede di Unione europea) delle imprese televisive "ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori" e al punto 2.4 (Film/fiction e spettacoli vari), l'impegno (*trasformato in obbligo per effetto della recezione legislativa*) oltre che "al pieno rispetto delle leggi vigenti", all'adozione di "strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori"

che non può valere la considerazione di una pretesa esistenza di uno strumento già pienamente efficace e operativo, che consenta con certezza la inibizione della visione dei programmi della piattaforma di SKY Italia, quando la valutazione dei film ai fini del loro incasellamento nelle diverse tipologie di blocco resta affidato – si torna a ripetere - a valutazioni esclusivamente soggettive dell'Impresa, che gestisce la classificazione ed insieme ha interesse a vendere il programma: sono sempre scelte ampiamente libere del gruppo della piattaforma SKY

che, d'altro canto, non risulta una preventiva fissazione di criteri di classificazione, condivisi dall'insieme o dalla maggioranza delle emittenti satellitari ad accesso condizionato, e coregolamentati da una Istituzione o tantomeno adeguatamente esternati, in modo da offrire un valido affidamento per chi ha diritto di fare una scelta consapevole sia della *impostazione* del controllo (**PT per tutti**; **BA bambini accompagnati**; **I2 vietato ai minori di 12 anni**; **I4 vietato ai minori di 14 anni**; **I8 vietato ai minori di 18**), sia della visione o preclusione eventualmente preventiva del singolo film, programma o trasmissione

che, di conseguenza, sia l'esercizio meramente eventuale delle facoltà

di scelte, puramente opzionali e facoltative, rimesse ad iniziativa del singolo utente, sia la classificazione di c.d. *parental control*, come concretamente configurato ed attuato, non offrono, come tali, quelle caratteristiche (tra l'altro di necessaria facile riscontrabilità) nella corrispondenza rispetto alle esigenze di un controllo specifico e selettivo **imposto** dal più volte richiamato art. 4 lett. b., ultima parte, d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177

che gli esempi di contraddizioni, che mettono in risalto l'inadeguatezza del sistema per mancanza di regole uniformi, precise e predeterminate, condivise anche dall'esterno, potrebbero essere innumerevoli, basta citare alcuni casi recenti, alcuni esaminati da questo Comitato, come il Film "The Cell", (genere criminal-horror-fantasy: caratterizzato per cruda violenza e torbidi risvolti, presentando in successione scene, come: uomo nudo con catene e anelli infilati nella carne si accinge a rapporto con cadavere di donna; violenze ad una donna; padre colpisce bambino con ferro da stiro acceso; corpo di donna in vasca piena di sangue; forbici infilate nel ventre di un uomo) trasmesso addirittura in orario di fascia protetta, da SKY classificato in primo tempo "BA bambini accompagnati" ed invece classificato in gran numero di paesi con divieto ai minori di 12-15 anni e più frequentemente di 16-18 (risoluzione 102/07 Sky Cinema mania, 20 giugno 2007); il film "The Eye. Lo sguardo", caratterizzato da continue scene di violenza e oggetto, per la proiezione in sala di rilevanti restrizioni in numerosi paesi (dalla Germania agli USA, dal Regno Unito alla Svizzera e alla Corea del Sud) da SKY invece classificato pure BA; e ancora telefilm delle serie "CSI New York" e "Crossing Jordan" aventi per oggetto vicende criminali e accertamenti di polizia scientifica, contrassegnati da classificazioni PT (per tutti)

che - va sottolineato - per la programmazione per adulti PA si è adottato un più appropriato sistema del tutto inverso, in quanto la impostazione del decoder SKY e delle modalità di blocco preconfigurato e permanente, impongono, per accedere, una scelta consapevole ed espressa in positivo, digitando il **PIN** *Codice personale di identificazione*)

che - da mettere in evidenza- le predette considerazioni non portano ad escludere l'utilizzabilità di un sistema di *parental control*, ma questo deve essere efficiente - come è stato più volte sottolineato in sede di Unione europea - in modo da rendere effettiva la protezione dei minori e nello stesso tempo deve coesistere con tutte le misure aggiuntive di limitazioni specifiche a tutela dei minori, a contenuto uniforme e minimo, vevoli per tutte le piattaforme televisive (v. da ultimo i principi ricavabili dalla novellata direttiva TV senza frontiere)

che le soluzioni ammissibili possono essere molteplici, tra cui (simil-

mente a quello che è stato attuato per alcuni servizi telefonici a rischio) un blocco iniziale programmato, superabile da una scelta attiva permanente o volta per volta, purché accompagnata da idonee garanzie procedurali (PIN e consenso informato, criteri di classificazione). Questo ultimo sistema a mezzo PIN – si sottolinea ancora - è invece applicato da Sky per le trasmissioni per soli adulti o da alcune Imprese televisive satellitari monotematiche

che, in conclusione, il rapporto tra l'art. 34, comma 1, 2, 3 e art. 4, comma 1, lett. b. ultima parte (“salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che **comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo**”), e le norme comunitarie a tutela dei minori e le disposizioni sostanziali della legge n. 112 del 2004 nonché dell'art. 15, comma 10 a 13, legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituiti in sede di esercizio di delega legislativa contenuta nella legge 3 maggio 2004 n. 112, deve essere necessariamente interpretato, alla luce preponderante dei principi costituzionali, dell'ambito della delega e dei limiti posti dalla limitatissima ampiezza della delega, che non poteva innovare sostanzialmente la legge n. 223, né tantomeno i principi posti nelle contestuali norme della stessa legge di delegazione (v. artt. 3, 4 comma 1 lett. B), 10 comma 1)

che, in ogni caso, non esistono ancora norme speciali, che impongano per le trasmissioni televisive ad accesso condizionato (non basta la scelta e il pagamento di un abbonamento o il pagamento a scalare) un sistema di controllo specifico e selettivo e naturalmente anche efficiente per la sua struttura ed attuazione; naturalmente la soluzione sarebbe differente se già fosse in vigore un sistema di classificazione generalizzato basato sulla coregolamentazione (via che, sia pure con alcune incertezze, sembra intraprendere, con una recente iniziativa, il legislatore nazionale, proprio per colmare un vuoto esistente di efficiente tutela dei minori di fronte a film a rischio per minori medesimi)

Pertanto deve ritenersi che le programmazioni, sopra contestate a Sky Italia s.r.l., in orario di “televisione per tutti”, quando non in “fascia protetta”, di due film vietati nelle sale ai minori di anni 14, aventi peraltro un accertato e rilevato contenuto suscettibile di nocimento per i minori, costituiscano violazione della normativa vigente con riguardo al combinato disposto dell'art. 34, comma 2, testo unico della radiotelevisione 31 luglio 2005, n. 177 e della Premessa, secondo comma e punto 2.4 del Codice di autoregolamentazione TV e minori

Si chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35

comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

86

Allegato 3

Indirizzi interpretativi 2007 (inviati a tutte le emittenti)

87

1. Delibera n. 128/07 del 23 gennaio 2007 sulla rappresentazione della violenza nell'informazione.
2. Lettera del 14 maggio 2007 inviata a tutte le emittenti per maggiore attenzione alla scelta di telefilm caratterizzati da violenza con immagini e situazioni fortemente raccapriccianti programmati in prima serata in orario di "televisione per tutti".
3. Delibera n. 144/07 del 29 maggio 2007 su pubblicità e promozione in tv di film destinati alla programmazione in sale cinematografiche.
4. Delibera n. 149/07 del 26 giugno 2007 per osservanza nei Tg del diritto alla privacy dei minorenni.
5. Lettera del 13 luglio 2007 inviata a tutte le emittenti per maggiore attenzione alla rappresentazione in programmi televisivi di adolescenti impegnati in sport estremi o altre rischiose bravate fisiche, oppure di riprese amatoriali effettuate con telefonino e provocatoriamente trasgressive.

I

**Delibera n. 128/07 del 23 gennaio 2007
sulla rappresentazione della violenza nell'informazione**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 23 gennaio 2007, prendendo occasione delle riprese televisive dell'impiccagione dell'ex presidente dell'Irak Saddam Hussein, ha trattato con la più doverosa attenzione i problemi che, particolarmente in ordine alla tutela dei telespettatori in minore età, solleva la rappresentazione audiovisiva di situazioni di particolare crudeltà

il Comitato è ovviamente consapevole della rilevanza storica di documentazioni audiovisive anche a tragico contenuto, riguardanti personaggi ed eventi dell'attualità internazionale; né soprattutto potrebbe sottovalutare quanto di irrinunciabile attiene, specie in una società moderna, il diritto-dovere dell'informazione affidato primariamente alle scelte libere e sempre responsabili che competono alla professione giornalistica e anzi le conferiscono degno spessore

a conclusione delle riflessioni in argomento, ritiene comunque di segnalare come non sia mai cancellabile il rispetto essenziale dovuto alla dignità di qualsiasi persona soprattutto agli occhi dei bambini e dei ragazzi; ritiene che particolarmente in orario di "televisione per tutti" o ancor più nella così detta fascia protetta, compresa tra le 16 e le 19, (nella quale il Codice di autoregolamentazione presume che molti ragazzi siano davanti al televisore senza il sostegno di adulti) la scelta delle immagini e delle parole debba essere gestita con particolare misura, tra l'altro senza che perciò nulla sia tolto al rilievo delle vicende e ai giudizi sulle responsabilità

richiama le emittenti al rispetto di quanto il Codice di autoregolamentazione prescrive al punto 2.3. in ogni caso impegnando ad un uso consapevolmente responsabile delle immagini utilizzate e a congrui avvisi utili in particolare alle famiglie

considera possibile e dunque doveroso calibrare volta a volta la scelta delle inquadrature e delle parole in modo da escludere rischi di turbamento per i minori, in relazione all'orario e al contesto di programmazione

ritiene che proprio in presenza di momenti particolarmente traumatizzanti - per violenze ed offese alla dignità della persona - dell'attuali-

tà televisiva, oasi come la “fascia protetta”, debbano risultare rassicuranti in modo effettivo per le famiglie, anche sotto il profilo dell'affidabilità del canale o dello specifico programma.

Il Presidente

89

Roma, 14 maggio 2007

Prot. CTM/79c/07 SEGN

90

Oggetto: serie di telefilm a contenuto raccapricciante

Sulla base di segnalazioni pervenute e di osservazioni dirette, emerge all'attenzione di questo Comitato la frequente diffusione, da parte soprattutto di grandi televisioni generaliste, di serie di telefilm caratterizzati insistentemente da immagini e situazioni fortemente raccapriccianti.

Spesso dedicati ad attività di polizia scientifica, tali telefilm, prevalentemente di produzione estera, indugiano, ad esempio, sui più diversi reperti anatomici, su esami e sezionamenti autoptici, su dettagli analitici e indiscriminati di camere mortuarie, senza contare ovviamente la ricostruzione in flash back di momenti di criminalità violenta. I risvolti narrativi sono sempre più ingegnosamente perversi, quasi a denunciare talvolta la difficoltà di soggetti e sceneggiatori ad alimentare, rinnovandole, serie molto protratte. Esibizioni del genere, che tendono alla banalizzante ordinarietà, vengono diffuse in orario di "televisione per tutti" anzi in prima serata, evidentemente in ragione della confezione per sé pregevole.

A questo Comitato compete segnalare alle emittenti il rischio che ne siano impressionati e turbati bambini e ragazzi, presenti davanti al televisore e messi di fronte a situazioni che, tradizionalmente, non lasciano indifferenti neppure studenti di medicina alle prime esperienze.

Si ritiene pertanto di richiamare le emittenti a tener ben presenti questi profili di particolare delicatezza di certo condivisi, sia al momento di scegliere l'acquisto di ciascuna serie in relazione alla prevista collocazione di palinsesto, sia al momento di valutare ogni singola puntata, così che sia possibile, per i casi più gravi, scegliere se non l'accantonamento, lo spostamento in altro orario o l'adozione di avvertenze e segnali rafforzati, al riguardo tenendo peraltro presente che, là dove le controindicazioni siano più pesanti, nessun tipo di segnaletica può giustificare la programmazione in "prime time".

Nella fiducia che queste considerazioni trovino responsabile accoglienza, si porgono i migliori saluti

Il Presidente

**Delibera n. 144/07 del 29 maggio 2007
su pubblicità e promozione in tv di film destinati
alla programmazione in sale cinematografiche**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 29 maggio 2007

in relazione a richieste di chiarimenti pervenuti a questo Comitato e a conclusione dell'esame di casi riguardanti pubblicità o promozione televisiva di film la cui proiezione sia stata vietata nelle sale a minori di anni 14 e tanto più a minori di anni 18

richiama l'attenzione delle emittenti sull'esigenza che la diffusione di pubblicità o promozione televisive di programmazioni destinate a sale cinematografiche intervenga per film che abbiano ottenuto preventivamente dal Ministero dei beni e delle attività culturali il nulla osta prescritto per la proiezione in sala

segnala che la sopradetta diffusione avviene a rischio dell'emittente (e quindi soggetta a procedimento se sopravvenga pronuncia negativa o limitativa per minori), ove pubblicità e promozione siano effettuate prima che sia intervenuta la pronuncia del Ministero citato

conferma - con riferimento anche alla delibera del 15/07/2004 - che, nel rispetto delle disposizioni di legge come dello spirito e della lettera del Codice di autoregolamentazione (combinato disposto dalla Premessa e Principi generali e punti 4, 1, 4.2, 4.3 e 4.4. Codice di Autoregolamentazione, dell'art. 10, comma 2, e art. 4 comma 1, lett. c, legge 3 maggio 2004, n. 112 - in relazione all'art. 15, commi 10, 11 e 13, legge 6 agosto 1990, n. 223 - e degli articoli 4, comma 1 lett. b), e 34, commi 1 e 2, d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177), la diffusione in TV di spot e trailer o di pubblicità in genere di opere cinematografiche destinate alla programmazione in sale cinematografiche (tipo "Appuntamento al Cinema", "Coming Soon" e simili) debba conformarsi ai seguenti criteri ispirati alla tutela dei minori:

- spot o trailer o pubblicità e promozione in genere, indipendentemente dai contenuti, se relative di film vietati ai minori di anni 18 non sono ammesse in televisione, e se relativi a film vietati ai minori di anni 14 non sono ammesse in orario di "televisione per tutti" (e tanto meno ovviamente in fascia protetta) ed in ogni caso mai prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.

Il Presidente

**Delibera n. 149/07 del 26 giugno 2007
per servizi TG su minorenni suicida**

92

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 26 giugno 2007

a conclusione del procedimento prot. 98/07 riguardante servizi sul suicidio a Torino di un sedicenne filippino diffusi dal TGI, TG2 e TG5 del 5 aprile 2007

vagliate, con le indicazioni della Sezione istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, le memorie difensive fatte pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 30 aprile 2007 con riguardo al TGI e al TG2 e da Mediaset 4 maggio 2007 con riguardo al TG5

acquisita dal Garante per la protezione dei dati personali la notizia in data 4 giugno 2007 che qui si allega

si richiama l'attenzione della RAI e di Mediaset, come di tutte le emittenti, raccomandando la stretta osservanza delle indicazioni offerte dalla nota citata

Il Presidente

5

Roma, 13 luglio 2007

Prot. CTM/I52a/07 SEGN

93

Nell'esercizio delle proprie funzioni, questo Comitato ha dovuto più volte rilevare la diffusione in programmi televisivi, sia di immagini di adolescenti impegnati per lo più all'estero, in sport estremi o altre rischiose bravate fisiche, sia di riprese amatoriali effettuate con telefonino da studenti per documentare situazioni provocatoriamente trasgressive inscenate nelle scuole italiane.

In entrambi i casi, sia pure con modalità diverse, possono generarsi, soprattutto in soggetti in età preadolescenziale o adolescenziale e perfino indipendentemente da commenti deprecatori, suggestioni emulative, che nel caso delle riprese amatoriali, possono espandersi con vero e proprio effetto moltiplicatore, anche a danno della dignità e della privacy dei minori e proprio nella sede deputata alla loro formazione. Il rischio è ovviamente più grave se la telediffusione avviene in orario di "fascia protetta" o in appuntamenti informativi di massimo ascolto per tutti.

Il Comitato ritiene pertanto di far appello al senso di responsabilità di tutte le emittenti, certo di potervi contare, affinché, pur nella considerazione dovuta alla libertà d'informazione, esercitino al riguardo ogni opportuna, doverosa vigilanza preventiva a tutela dei minori.
Con i migliori saluti

Il Presidente

Allegato 4**Raccomandazioni 2007**

94

- 1) Prot. 271 - QUELLI CHE IL CALCIO (parodia dell'insegnante di matematica accusata di avere relazioni intime con i suoi allievi) in onda su Rai 2 il 19.11.06 dalle ore 14.00 - raccomandazione il 9 gennaio 2007
- 2) Prot. 292 - MEDIUM (la vittima è una quattordicenne) in onda su Rai 3 il 14.12.06 alle 21.05 - raccomandazione il 9 gennaio 2007 (per mancanza di avvertimenti riguardanti telefilm con aspetti di raccapricciante crudeltà)
- 3) Prot. 275 - BUON POMERIGGIO (nuova identità sessuale di un padre) in onda su Canale 5 il 22.11.06 alle 16.30 - raccomandazione il 9 gennaio 2007 (per trattazione in "fascia protetta" dell'identità sessuale di un padre a confronto col figlio)
- 4) Prot. 285 - TGI (trattazione questione coppie di fatto e coppie omosessuali) in onda su Rai 1 il giorno 8.12.05 alle 20.30 - raccomandazione il 9 gennaio 2007 (per la trattazione di temi controversi di particolare delicatezza etica, con possibili rischi di confusione nelle coscienze in formazione)
- 5) Prot. 160 - WRESTLING in onda su GXT in diversi giorni con varietà di orario (anche in fascia protetta 16-19) - raccomandazione il 23 gennaio 2007 (tutela dei minori nella visione di questo genere di programmi)
- 6) Prot. 31 - Programmazione MEDIASET e programmazione RAI in prima serata - raccomandazione il 20 febbraio 2007 (per l'offerta complessiva di serata in contrasto col Codice)
- 7) Prot. 1 - AMERICAN DAD del 21 dicembre 2006 su Italia 1 - raccomandazione il 20 febbraio 2007 (per una più attenta scelta dei cartoni animati destinati alla fascia pomeridiana)
- 8) Prot. 10 - JACKASS del 30 dicembre 2006 su MTV alle ore 21.01 - raccomandazione il 20 febbraio 2007 (attento vaglio di quanto viene diffuso in orario di "televisione per tutti")
- 9) Prot. 21 - BONES su Rete 4 il 20.01.07 alle ore 21.10 - raccomandazione il 6 marzo 2007 (situazioni a carattere macabro prive di avvertenze rafforzate)
- 10) Prot. 17 - TGI (scene di violenza sulle donne in Egitto) su Rai 1 il 18.1.07 a partire dalle ore 20.00 e Prot. 47 - TGI (nonnismo in Russia) su Rai 1 il 16.2.07 a partire dalle ore 20.00 - raccomandazione il 20 marzo 2007 (rispetto degli impegni previsti dal Codice a tutela dei minori con riguardo ai programmi di informazione)
- 11) Prot. 36 - STUDIO APERTO (pestaggi giovanili a Milano) in onda su Italia 1 il 7.02.07 alle 18.30 - raccomandazione il 20 marzo 2007 (per un

- più attento vaglio di materiale visivo diffuso in fascia protetta)
- 12) Prot. 37 - A SUA IMMAGINE su Rai 1 il sabato 30.12.06 alle ore 17.15 - raccomandazione il 20 marzo 2007 (per l'esigenza di non compromettere l'immagine e l'identità di minori nella trattazione di vicende di particolare delicatezza)
 - 13) Prot. 53 - L'ULTIMO AVVENTURIERO in onda su Rete 4 il 25 febbraio 2007 a partire dalle ore 15.47 - raccomandazione il 20 marzo 2007(per un attento vaglio di ogni film in "fascia protetta")
 - 14) Prot. 73 - SAI XCHE' (argomento: diversa importanza che i preliminari del rapporto sessuale hanno per l'uomo e per la donna) in onda su Rete 4 il 17.02.07 alle 16.50 - raccomandazione il 3 aprile 2007 (per tutelare la sensibilità dei bambini in fascia protetta)
 - 15) Prot. 79 - CSI in onda su Italia 1 il 15.3.07 dalle 21.00 - raccomandazione 8 maggio 2007 (perché inadatto a "televisione per tutti")
 - 16) Prot. 89 - MILLION DOLLAR BABY (Rai 1 - h. 21.12) e TRAPPOLA IN ALTO MARE (Rai 3 h. 21.03) in onda l'8 marzo 2007 - raccomandazione il 29 maggio 2007 (per mancanza di programmazione alternativa serale)
 - 17) Prot. 114 - THE HOSTAGE su Canale 5 l'8.5.07 alle 21.10 - raccomandazione 12 giugno 2007 (film con insistita e dura violenza coinvolgente anche minori inadatto ad orario di "televisione per tutti")
 - 18) Prot. 138 - TGI (pestaggio di un anziano da parte di un ladro) il 14.5.07 alle 20.00 - raccomandazione 26 giugno 2007 (obbligo di avvertire i telespettatori)
 - 19) Prot. 136 - Trailer del film ZODIAC in onda su MTV il 14.5.07 alle 16.30 - raccomandazione 10 luglio 2007 (espressioni del tipo "Mi piace uccidere. Lo trovo divertente" inidonee alla diffusione in "fascia protetta")
 - 20) Prot. 141 - LA VITA IN DIRETTA in onda su Rai 1 il 30.5.07 alle ore 17.40 - raccomandazione 10 luglio 2007 (invito ad evitare il coinvolgimento di bambini in fatti di cronaca nera e la loro identificazione)
 - 21) Prot. 143 - LA SPOSA PERFETTA in onda su Rai 2 il 30.5.07 alle 22.00 -- raccomandazione 10 luglio 2007 (invito ad evitare scontri e crudeltà tanto più se interni a rapporti familiari)
 - 22) Prot. 107 - STRIPPERELLA in onda su FX - Sky il 31 marzo 2007 DALLE 16.20 ALLE 16.50 - raccomandazione 24 luglio 2007 (inidoneità del programma trasmesso in "fascia protetta")
 - 23) Prot. 146 - TG2 - 10 MINUTI (partito dei pedofili) in onda su Rai 2 il 3.6.07 alle 13.45 - raccomandazione 24 luglio 2007 (per adozione di esplicito preavviso)
 - 24) Prot. 174 - Scommesse sportive "BEETWAY" in onda su Tevere TV il 28 febbraio e il 7 marzo in fascia protetta - raccomandazione 24 luglio 2007 (invito ad osservare gli obblighi del Codice per la "fascia protetta")

- 25) Prot. 160 - STUDIO APERTO (“Lo scandalo ti fa bella”) in onda su Italia Uno il 17 giugno 2007 in fascia protetta - raccomandazione 11 settembre 2007 (invito a non proporre in “fascia protetta” modelli diseducativi)
- 26) Prot. 164 - Cartone animato DRAGON BALL in onda su Italia Uno il 18 giugno 2007 dalle ore 14.45 - raccomandazione 9 ottobre 2007 (data la violenza di alcune immagini, si invita ad un vaglio selettivo puntata per puntata dei cartoni in relazione all'orario di televisione per tutti)
- 27) Prot. 253 - Film “TURBO” in onda su Rai 2 il 26 agosto 2007 dalle 15.45 - raccomandazione 9 ottobre 2007 (per rielezionare con attenzione alla tutela dei minori telefilm già trasmessi in orario di TV per tutti, in vista di una loro replica in fascia protetta)
- 28) Prot. 265 - PUBBLICITÀ DI LOGHI E SUONERIE su Italia Uno il 17 settembre 2007 alle 15.30 - raccomandazione 23 ottobre 2007 (per adozione di scritte più leggibili atte a rendere noti i costi del servizio)
- 29) Prot. 293 - Telefilm “HEROES” su Italia Uno il 20 ottobre 2007 in prima serata - raccomandazione 20 novembre 2007 (raccapricciante violenza di alcune immagini in orario di “televisione per tutti”)
- 30) Prot. 271-308 - Telefilm “COLD CASE” su Rai 2 il 15 settembre e il 27 ottobre 2007 in prima serata - raccomandazione 18 dicembre 2007 (concentrazione di serie criminal-poliziesche in più giorni di ogni settimana)
- 31) Prot. 316 - TGI e TG3 (uccisione di immigrato polacco) il 15 novembre 2007 edizione delle 20 e delle 19 - raccomandazione 18 dicembre 2007
- 32) Prot. 329 - 330 - STUDIO APERTO in onda su Italia Uno il 16 e il 29 novembre 2007 in fascia protetta - raccomandazione 18 dicembre 2007 (prevalenza di cronaca nera coinvolgente minori)

Allegato 5

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

97

dell'11 dicembre 2007

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Testo rilevante ai fini del SEE)

**IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.

(2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di attività televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi

all'interno della Comunità europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(3) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia - soprattutto a garanzia della libertà d'informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione -, dell'istruzione e della cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(4) L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(5) Nelle risoluzioni del 1° dicembre 2005 (5) e del 4 aprile 2006 (6) sul round di Doha e sulla conferenza ministeriale dell'OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che IT 18.12.2007 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332/27 fossero esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella risoluzione del 27 aprile 2006 (1) il Parlamento europeo ha appoggiato la convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si afferma in particolare che «le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d'identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale». La decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2), ha approvato la convenzione dell'Unesco a nome della Comunità. La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. La presente direttiva rispetta i principi di detta convenzione.

(6) I servizi di media audiovisivi tradizionali - come la televisione - e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 202. (2) GU C 51 del 6.3.2007, pag. 7.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007.

(4) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(5) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126. - (6) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.

(7) Il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di condizioni.

È pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari). I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire il principio del paese di origine e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e dovrebbero essere quindi conservati.

(8) Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l'alfabetizzazione mediatica del pubblico.

(9) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (3), ha ribadito che l'adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico impone che questo continui a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.

(10) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa «i2010: una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione».

Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell'economia digitale e l'adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi legati alla società dell'informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con

(1) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 104. - (2) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.

(3) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1 - (4) Risoluzione del Parlamento europeo sulla «televisione senza frontiere» (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453).

l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e dei servizi legati ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva «Televisione senza frontiere» nel 2005 per trasformarla in una direttiva sui servizi di media audiovisivi. In linea di principio, l'obiettivo dell'iniziativa i2010 sarà conseguito consentendo alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e consentendo alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.

(11) Il 4 settembre 2003 (4), il 22 aprile 2004 (5) e il 6 settembre 2005 (6) il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in cui si chiedeva che la direttiva 89/552/CEE venisse adattata in modo da riflettere i cambiamenti strutturali e gli sviluppi tecnologici, pur rispettando pienamente i suoi principi fondamentali, che conservavano tutta la loro validità. Inoltre, si sosteneva in linea di principio la strategia generale che consisteva nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi di radiodiffusione televisiva.

(12) La presente direttiva rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(13) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (2). Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE.

(14) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed

(5) Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali) (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026).

(6) Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («Televisioni senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117).

i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (3), conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, non pregiudica le misure adottate al livello comunitario o nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

(15) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi.

(16) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse.

(17) La caratteristica dei servizi di media audiovisivi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l'utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell'ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, la nozione di programma dovrebbe essere interpretata in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.

(18) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali, ma dovrebbe escludere ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. (2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81). (3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Per tali motivi, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.

(19) Ai fini della presente direttiva, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe escludere le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

(20) La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand), mentre il video su domanda (video-on-demand), ad esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta. In generale, per i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi che sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla radiodiffusione televisiva, vale a dire alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, ma consistono in servizi chiaramente distinti, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a ciascuno dei servizi interessati.

(21) L'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste.

(22) Ai fini della presente direttiva, il termine «audiovisivo» dovrebbe riferirsi a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, includendo pertanto i film muti, ma non le trasmissioni audio né i servizi radiofonici. Sebbene lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo sia la fornitura di programmi, la definizione di tale servizio dovrebbe includere anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato.

(23) La nozione di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi.

Al momento di adottare le misure di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono specificare ulteriormente gli aspetti della definizione di responsabilità editoriale, in particolare la nozione di «controllo effettivo». La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (1).

(24) Nel contesto della radiodiffusione televisiva la nozione di visione simultanea dovrebbe comprendere anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.

(25) Tutte le caratteristiche di un servizio di media audiovisivo enunciate nella sua definizione e spiegate ai considerando da 16 a 23 dovrebbero essere presenti contemporaneamente.

(26) La presente direttiva dovrebbe introdurre, in aggiunta alla definizione di pubblicità televisiva e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive, che tuttavia non dovrebbe comprendere gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(27) Il principio del paese di origine dovrebbe rimanere alla base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe, pertanto, essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

(28) Al fine di promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea, solo uno Stato membro dovrebbe avere giurisdizione su un fornitore di servizi di media audiovisivi e il pluralismo dell'informazione dovrebbe essere un principio fondamentale dell'Unione europea.

(29) A causa del progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, dovrebbero essere adeguati i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace nonché per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto di un servizio di media audiovisivi.

(1) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(2) Causa C-56/96, VT4, punto 22; causa C-212/97, Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; cfr. anche causa C-11/95, Commissione contro Regno del Belgio, e causa C-14/96, Paul Denuit.

(3) Causa C-212/97, Centros/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; causa C-33/74, Van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging; causa C-23/93, TV 10 SA/Commissariaat voor de MEDIA, punto 21.

(30) Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell'Unione europea, la presente direttiva dovrebbe applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico. La definizione del termine «apparecchiature comuni destinate al pubblico» dovrebbe essere lasciata alle autorità nazionali competenti.

(31) Gli articoli da 43 a 48 del trattato sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media dovrebbero in generale rimanere liberi di scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia, da parte sua, ha sottolineato che «il trattato non vieta ad un'impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita» (2).

(32) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto comunitario. Al fine di far fronte a situazioni in cui un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al territorio di un altro Stato membro, l'obbligo per gli Stati membri di cooperare tra di loro e, nei casi di elusione, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia (3), unita ad una procedura più efficiente, costituirebbero una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine. La nozione di «norme di interesse pubblico generale» è stata elaborata dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato ed include, tra l'altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale.

Lo Stato membro che richiede la cooperazione dovrebbe garantire che le specifiche norme nazionali in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate.

(33) Nel valutare, caso per caso, se una trasmissione di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro sia in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali l'origine della pubblicità televisiva e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l'esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.

(34) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitino la libertà di circolazione della radiodiffusione

televisiva, ma solo nel rispetto delle condizioni e della procedura definite nella presente direttiva. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, ogni limitazione della libertà di prestazione dei servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo (1).

(35) Per quanto concerne i servizi di media audiovisivi a richiesta, le restrizioni alla loro libera fornitura dovrebbero essere possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendano quelle già stabilite dall'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE.

(36) Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea», la Commissione ha sottolineato che è necessaria un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare al fine di determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure se debbano essere prese in considerazione soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l'autoregolamentazione costituisce un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi e giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La coregolamentazione dovrebbe consentire l'intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri ad istituire regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né a ostacolare o a mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione

(1) Causa C-355/98, Commissione/Belgio, Racc. 2000 pag. I-1221, punto 28; causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, pag. I-11, punto 23. (2) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci. (37) L'alfabetizzazione mediatica si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un'alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi o offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (2), contiene già una serie di misure possibili per promuovere l'alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet.

(38) I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(39) Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un'emittente televisiva dovrebbe poter esercitare questo diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente per suo conto. Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all'interno dell'UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. Il diritto di accesso a brevi estratti dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un'emittente

tente dovrebbe dapprima richiedere l'accesso a un'emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico. La nozione di programmi d'informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi sia all'accesso che alla trasmissione dei brevi estratti. In un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l'evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all'evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che trasmette i brevi estratti.

(40) Le prescrizioni della presente direttiva sull'accesso agli eventi di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca dovrebbero lasciare impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1), e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l'accesso al segnale dell'emittente televisiva conformemente alla presente direttiva. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente alla presente direttiva. Tali metodi comprendono, tra l'altro, la concessione dell'accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di concedere l'accesso al segnale. Alle emittenti non dovrebbe essere impedito di concludere contratti più particolareggiati.

(41) Si dovrebbe garantire che la prassi seguita dai fornitori di servizi di media di fornire i loro notiziari televisivi in diretta come servizi a richiesta dopo la trasmissione in diretta continui ad essere possibile senza che sia necessario adattare il singolo programma sopprimendo i brevi estratti. Tale possibilità dovrebbe essere limitata alla fornitura a richiesta dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media, per cui non può essere utilizzata per creare nuovi modelli d'attività a richiesta basati su brevi estratti.

(42) I servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società (2). Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta, che dovreb-

(1) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10. (2) Causa C-89/04, Mediakabel.

bero rispettare solamente le norme di base della presente direttiva.

(43) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È importante, quindi, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentano di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

(44) La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l'industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(45) Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo scopo di tali misure, quali l'uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione, dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l'importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l'accesso a servizi specificamente destinati ai bambini.

(46) I servizi di media soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dovrebbero essere in ogni caso soggetti al divieto di diffusione della pornografia infantile conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (1).

(47) Nessuna delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva sulla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana richiede necessariamente che le misure adottate per tutelare tali interessi siano attuate mediante una verifica preventiva dei servizi di

media audiovisivi da parte di organismi pubblici.

(48) I servizi di media audiovisivi a richiesta sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, le emissioni televisive. Di conseguenza dovrebbero favorire, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, contribuendo così attivamente a promuovere la diversità culturale. Tale sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in contributi finanziari apportati da tali servizi alla produzione e all'acquisizione di diritti su opere europee, in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei «video a richiesta» oppure nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. È importante riesaminare periodicamente l'applicazione delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi e del consumo effettivo di opere europee proposte da tali servizi.

(49) Nel definire la nozione di «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

(50) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva ad includere una percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(51) È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini temporali concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media.

(52) La disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d'interesse generale.

(53) Il diritto di rettifica è uno strumento giuridico idoneo per la radiodiffusione televisiva e potrebbe essere applicato anche nell'ambito dei servizi in linea. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica prevede già orientamenti adeguati

(1) GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44. (2) GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

per l'attuazione di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare in misura sufficiente il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea.

(54) Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere» (2) riguardanti la pubblicità, l'elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove ed efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali audiovisive nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere meglio e a parità di condizioni con le innovazioni nei servizi a richiesta.

(55) L'evoluzione commerciale e tecnologica conferisce agli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi una scelta più ampia e maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Al fine di restare proporzionata agli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità in relazione alle emissioni televisive. Il principio di separazione dovrebbe essere limitato alla pubblicità televisiva e alle televendite, l'inserimento di prodotti dovrebbe essere consentito in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti, e dovrebbero essere abolite alcune restrizioni quantitative. Tuttavia, l'inserimento di prodotti, se occulto, dovrebbe essere proibito. Il principio di separazione non dovrebbe ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(56) In aggiunta alle pratiche oggetto della presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (1), si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (2), che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CEE dovrebbe rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (3), che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali, si applica, come previsto al paragrafo 5 di tale articolo, fatto salvo quanto disposto

(1) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22. - (2) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.

(3) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)

all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE. La relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE dovrebbe restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (4).

(57) Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali ed all'aumento della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva, pur senza prevedere un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, dovrebbe lasciare alle emittenti televisive la facoltà di scegliere quando inserirla là dove ciò non pregiudichi indebitamente l'integrità dei programmi.

(58) La presente direttiva mira a salvaguardare il carattere specifico della televisione europea, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l'altro, e limita, pertanto, le interruzioni autorizzate delle opere cinematografiche e dei film prodotti per la televisione, nonché le interruzioni di determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.

(59) La limitazione che esisteva della quantità di pubblicità televisiva giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche nelle ore di maggiore ascolto. Il limite quotidiano dovrebbe pertanto essere abolito, mentre dovrebbe essere mantenuto il limite orario per spot di televendita e pubblicità televisiva. Data la maggiore possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono più giustificate le limitazioni di tempo imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20 % per gli spot televisivi pubblicitari e di televendita per ora d'orologio. La nozione di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, della durata massima di dodici minuti.

(60) La presente direttiva vieta le comunicazioni commerciali audiovisive occulte a causa dei loro effetti negativi sui consumatori. Il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva occulta non dovrebbe applicarsi all'inserimento legittimo di prodotti ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. Ciò può essere fatto segnalando che l'inserimento dei prodotti ha luogo in un dato programma, ad esempio mediante un logo neutro.

(61) L'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri

n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1) - (4) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

adottano norme differenti in materia. Al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva dovrebbe coprire ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'includere o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un loro marchio così che appaia in una trasmissione televisiva, dietro pagamento o altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti solo se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L'inserimento di prodotti dovrebbe essere soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla comunicazione commerciale audiovisiva. L'elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall'inserimento di prodotti è il fatto che nell'inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nello svolgimento di un programma, motivo per cui la definizione di cui all'articolo 1, lettera m), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene la locuzione «all'interno di». Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte dell'intreccio.

(62) In linea di principio l'inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l'inserimento di prodotti soltanto in programmi che non siano stati prodotti esclusivamente al suo interno.

(63) Inoltre, la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti dovrebbero essere vietati quando influenzino il contenuto dei programmi in modo tale da incidere sulla responsabilità e sull'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Così avviene nel caso dell'inserimento di temi.

(64) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale della Comunità è inescindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l'audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione.

(65) Conformemente agli obblighi imposti dal trattato agli Stati membri, questi sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione efficace della presente direttiva. Essi sono liberi di scegliere gli strumenti appropriati in funzione delle loro rispettive tradizioni giuridiche e delle strutture istituite, segnatamente la forma dei loro competenti organismi di regolamenta-

zione indipendenti, per poter svolgere il proprio lavoro, nell'attuazione della presente direttiva, in modo imparziale e trasparente. Più precisamente, gli strumenti scelti dagli Stati membri dovrebbero contribuire alla promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

113

(66) Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra i competenti organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che le emittenti televisive stabilite in uno Stato membro potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra i rispettivi organismi abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 2, 2 bis e 3.

(67) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un'area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando al contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo I

La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3

ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) »;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) “servizio di media audiovisivo” - un servizio, quale definito agli articoli 49 e 50 del trattato, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE. Per siffatto servizio di media audiovisivi si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta come definito alla lettera g) del presente articolo, e/o - una comunicazione commerciale audiovisiva;
- b) “programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali;
- c) “responsabilità editoriale”, l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;
- d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
- e) “radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivi lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

- f) “emittente”, un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;
- g) “servizio di media audiovisivi a richiesta” (vale a dire un servizio di media audiovisivi non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- h) “comunicazione commerciale audiovisiva”, immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti;
- i) “pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- j) “comunicazione commerciale audiovisiva occulta”, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;
- k) “sponsorizzazione”, ogni contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;
- l) “televendita”, le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- m) “inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un pro-

dotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

n) i) "opere europee":

- le opere originarie di Stati membri,
- le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del punto ii),
- le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi,
- le disposizioni del secondo e terzo trattino si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

ii) le opere di cui al primo e secondo trattino del punto i) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui al primo e secondo trattino del punto i) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

- esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati,
- la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati,
- il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

iii) le opere che non sono opere europee ai sensi del punto i) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.»;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

I. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

2. Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:

- a) quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; o
- b) quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

3. Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;
- b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;
- c) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (uplink) situato in detto Stato membro;
- b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 43 a 48 del trattato.

6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.»;

4) l'articolo 2 bis è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.»;

b) nel paragrafo 2 la frase introduttiva e la lettera a) sono così sostituite:

«2. Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 22, paragrafo 1 o 2, e/o l'articolo 3 ter;»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

- ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui,
- tutela della sanità pubblica,
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,

- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
- ii) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
- iii) proporzionati a tali obiettivi;
- b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, lo Stato membro ha:
 - chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati,
 - notificato alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarli o di porvi fine con urgenza.»;

5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario.

2. Uno Stato membro, nei casi in cui

- a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e
- b) ritiene che un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior

parte destinata al suo territorio;
può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all'emittente di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Entrambi gli Stati membri possono invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 23 bis a esaminare il caso.

3. Il primo Stato membro, qualora ritenga:

- a) che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e
- b) che l'emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita nel primo Stato membro;
può adottare misure appropriate nei confronti dell'emittente interessata.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4. Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

- a) esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale l'emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e
- b) la Commissione ha deciso che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

5. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Se la Commissione decide che le misure sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle.

6. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

7. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

8. La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.»;

6) l'articolo 3 bis è soppresso;

7) è inserito il capo seguente:

«CAPO II BIS

DISPOSIZIONI APPLICABILI

A TUTTI I SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Articolo 3 bis

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore di servizi di media;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
- c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
- d) se del caso, i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla

loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Articolo 3 quinquies

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

Articolo 3 sexies

I. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

- a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
- b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;
- c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
 - i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
 - ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
 - iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
- d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;
- e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
- f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Articolo 3 septies

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:

- a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
- b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
- c) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.

2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure

mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4. I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

Articolo 3 octies

1. È vietato l'inserimento di prodotti.

2. In deroga al paragrafo 1, l'inserimento di prodotti è ammissibile, a meno che lo Stato membro decida altrimenti:

- nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, o
- dove non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

La deroga di cui al primo trattino non si applica ai programmi per bambini. I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

- a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
- b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
- c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;
- d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le

prescrizioni di cui alla lettera d), a condizione che il programma in questione non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da un'impresa legata al fornitore di servizi di media.

3. In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

- prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco, o
- specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.»;

8) è inserito il capo seguente:

«CAPO II TER

DISPOSIZIONI APPLICABILI UNICAMENTE

AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA

Articolo 3 nonies

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.

Articolo 3 decies

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2011 e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno

studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo I, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.»;

9) è inserito il capo seguente:

«CAPO II QUATER

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ESCLUSIVI E AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA NELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Articolo 3 undecies

1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da detto Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

Articolo 3 duodecies

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2. Se un'altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell'emittente richiedente l'accesso ha acquisito diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico, l'accesso è richiesto a tale emittente.

3. Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma con l'obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4. In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5. I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi ed i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.»;

10) nell'articolo 4, paragrafo 1, i termini «ai sensi dell'articolo 6» sono soppressi;

11) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

12) il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:
«PUBBLICITÀ TELEVISIVA E TELEVENDITA»;

13) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni.»;

14) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l'integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma, nonché i diritti dei titolari.

2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.»;

15) gli articoli 12 e 13 sono soppressi;

16) l'articolo 14, paragrafo 1, è soppresso;

17) gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

18) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18

1. La proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.»;

19) l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 18 bis

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.»;

20) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all'autopromozione. A tali canali non si applicano il capo III, né l'articolo 11, né l'articolo 18.»;

21) l'articolo 19 bis è soppresso;

22) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri.»;

23) il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

«TUTELA DEI MINORI NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE»;

24) gli articoli 22 bis e 22 ter sono soppressi;

25) il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:
«DIRITTO DI RETTIFICA NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE»;

26) nell'articolo 23 bis, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;»

27) è inserito il capo seguente:

«CAPO VI TER
COOPERAZIONE TRA ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE
DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 23 ter

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 2 bis e 3, segnatamente mediante i loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti.»;

28) gli articoli 25 e 25 bis sono soppressi;

29) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Entro il 19 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri.

La relazione valuta anche la questione della pubblicità televisiva che accompagna i programmi per bambini o vi è inserita, in particolare se le norme quantitative e qualitative figuranti nella presente direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione.».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (1), è modificato come segue:

- il punto 4 dell'allegato «Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)» è sostituito dal seguente: «4. Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (*): articoli da 3 octies a 3 nonies e articoli da 10 a 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(1) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.

(*) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(**) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.»

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES

AVMSD

Unofficial consolidated working document

Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 of the European Parliament and of the Council on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive 2007/65/CE of 11 december 2007)

Chapter I - Definitions

Article 1

For the purpose of this Directive:

(a) "audiovisual media service" means:

a service as defined by Articles 49 and 50 of the Treaty which is under the editorial responsibility of a media service provider and the principal purpose of which is the provision of programmes in order to inform, entertain or educate, to the general public by electronic communications networks within the meaning of Article 2(a) of Directive 2002/21/EC. Such an audiovisual media service is either a television broadcast as defined in point(e) of this Article or an on-demand audiovisual media service as defined in point (g) of this Article;

and/or

audiovisual commercial communication;

(b) "programme" means a set of moving images with or without sound constituting an individual item within a schedule or a catalogue established by a media service provider and whose form and content is comparable to the form and content of television broadcasting. Examples of programmes include feature-length films, sports events, situation comedies, documentaries, children's programmes and original drama;

(c) "editorial responsibility" means the exercise of effective control both over the selection of the programmes and over their organisation either in a chronological schedule, in the case of television broadcasts, or in a catalogue, in the case of on-demand audiovisual media services. Editorial responsibility does not necessarily imply any legal liability under national law for the content or the services provided;

(d) "media service provider" means the natural or legal person who has editorial responsibility for the choice of the audiovisual content of the audiovisual media service and determines the manner

in which it is organised;

(e) "television broadcasting" or "television broadcast" (i.e. a linear audiovisual media service) means an audiovisual media service provided by a media service provider for simultaneous viewing of programmes on the basis of a programme schedule;

(f) "broadcaster" means a media service provider of television broadcasts;

(g) "on-demand audiovisual media service" (i.e. a non-linear audiovisual media service) means an audiovisual media service provided by a media service provider for the viewing of programmes at the moment chosen by the user and at his individual request on the basis of a catalogue of programmes selected by the media service provider;

(h) "audiovisual commercial communication" means images with or without sound which are designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of a natural or legal entity pursuing an economic activity. Such images accompany or are included in a programme in return for payment or for similar consideration or for selfpromotional purposes. Forms of audiovisual commercial communication include, inter alia, television advertising, sponsorship, teleshopping and product placement;

(i) "television advertising" means any form of announcement broadcast whether in return for payment or for similar consideration or broadcast for self-promotional purposes by a public or private undertaking or natural person in connection with a trade, business, craft or profession in order to promote the supply of goods or services, including immovable property, rights and obligations, in return for payment;

(j) "surreptitious audiovisual commercial communication" means the representation in words or pictures of goods, services, the name, the trade mark or the activities of a producer of goods or a provider of services in programmes when such representation is intended by the media service provider to serve as advertising and might mislead the public as to its nature. Such representation shall, in particular, be considered as intentional if it is done in return for payment or for similar consideration;

(k) "sponsorship" means any contribution made by a public or private undertaking or natural person not engaged in providing audiovisual media services or in the production of audio-visual works, to the financing of audiovisual media services or programmes with a view to promoting its name, its trade mark, its image, its activities or its products;

(l) "teleshopping" means direct offers broadcast to the public with a view to the supply of goods or services, including immovable property, rights and obligations, in return for payment;

(m) "product placement" means any form of audiovisual commercial communication consisting of the inclusion of or reference to a product, a service or the trade mark thereof so that it is featured within a programme, in return for payment or for similar consideration.

(n)

(i) "European works" means the following:

- works originating in Member States,
- works originating in European third States- party to the European Convention on Transfrontier Television of the Council of Europe and fulfilling the conditions of point (ii),
- works co-produced within the framework of agreements related to the audiovisual sector concluded between the Community and third countries and fulfilling the conditions defined in each of those agreements. Application of the provisions of the second and third indents shall be conditional on works originating in Member States not being the subject of discriminatory measures in the third country concerned;

(ii) The works referred to in the first and second indents of point (i) are works mainly made with authors and workers residing in one or more of the States referred to in the first and second indents of point (i) provided that they comply with one of the following three conditions:

- they are made by one or more producers established in one or more of those States;
- or
- production of the works is supervised and actually controlled by one or more producers established in one or more of those States;
- or
- the contribution of co-producers of those States to the total co-production costs is preponderant and the co-production is not controlled by one or more producers established outside those States.

(iii) Works that are not European works within the meaning of point (i) but that are produced within the framework of bilateral co-production treaties concluded between Member States and third countries shall be deemed to be European works provided that the co-producers from the Community supply a majority share of the total cost of production and that the production is not controlled by one or more producers established outside the territory of the Member States.

Chapter II - General provisions

Article 2

1. Each Member State shall ensure that all audiovisual media services transmitted by media service providers under its jurisdiction comply with the rules of the system of law applicable to audiovisual media services intended for the public in that Member State.

2. For the purposes of this Directive, the media service providers under the jurisdiction of a Member State are those :

(a) established in that Member State in accordance with paragraph 3;

or

(b) to whom paragraph 4 applies.

3. For the purposes of this Directive, a media service provider shall be deemed to be established in a Member State in the following cases:

(a) the media service provider has its head office in that Member State and the editorial decisions about the audiovisual media service are taken in that Member State;

(b) if a media service provider has its head office in one Member State but editorial decisions on the audiovisual media service are taken in another Member State, it shall be deemed to be established in the Member State where a significant part of the workforce involved in the pursuit of the audiovisual media service activity operates. If a significant part of the workforce involved in the pursuit of the audiovisual media service activity operates in each of those Member States, the media service provider shall be deemed to be established in the Member State where it has its head office. If a significant part of the workforce involved in the pursuit of the audiovisual media service activity operates in neither of those Member States, the media service provider shall be deemed to be established in the Member State where it first began its activity in accordance with the law of that Member State, provided that it maintains a stable and effective link with the economy of that Member State;

(c) if a media service provider has its head office in a Member State but decisions on the audiovisual media service are taken in a third country, or vice-versa, it shall be deemed to be established in the Member

State concerned, provided that a significant part of the workforce involved in the pursuit of the audiovisual media service activity operates in that Member State.

4. Media service providers to whom the provisions of paragraph 3 are not applicable shall be deemed to be under the jurisdiction of a Member State in the following cases:

(a) they use a satellite up-link situated in that Member State;

(b) although they do not use a satellite up-link situated in that Member State, they use satellite capacity appertaining to that Member State.

5. If the question as to which Member State has jurisdiction cannot be determined in accordance with paragraphs 3 and 4, the competent Member State shall be that in which the media service provider is established within the meaning of Articles 43 to 48 of the Treaty.

6. This Directive does not apply to audiovisual media services intended exclusively for reception in third countries and which are not received with standard consumer equipment directly or indirectly by the public in one or more Member States.

Article 2a

1. Member States shall ensure freedom of reception and shall not restrict retransmissions on their territory of audiovisual media services from other Member States for reasons which fall within the fields coordinated by this Directive.

2. In respect of television broadcasting, Member States may, provisionally, derogate from paragraph 1 if the following conditions are fulfilled:

(a) a television broadcast coming from another Member State manifestly, seriously and gravely infringes Article 22 (1) or (2) and/or Article 3(b);

(b) during the previous 12 months, the broadcaster has infringed the provision(s) referred to in (a) on at least two prior occasions;

(c) the Member State concerned has notified the broadcaster and the Commission in writing of the alleged infringements and of the measures it intends to take should any such infringement occur again;

(d) consultations with the transmitting Member State and the Commission have not produced an amicable settlement within 15 days of the notification provided for in (c), and the alleged infringement persists. The Commission shall, within two months following notification of the measures taken by the Member State, take a decision on whether the measures are compatible with Community law. If it decides that they are not, the Member State will be required to put an end to the measures in question as a matter of urgency.

3. Paragraph 2 shall be without prejudice to the application of any procedure, remedy or sanction to the infringements in question in the Member State which has jurisdiction over the broadcaster concerned.

4. In respect of on-demand audiovisual media services, Member States may take measures to derogate from paragraph 1 in respect of a given service if the following conditions are fulfilled:

(a) the measures are:

(i) necessary for one of the following reasons:

- public policy, in particular the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences, including the protection of minors and the fight against any incitement to hatred on grounds of race, sex, religion or nationality, and violations of human dignity concerning individual persons,
- the protection of public health,
- public security, including the safeguarding of national security and defence,
- the protection of consumers, including investors,

(ii) taken against an on-demand audiovisual media service which prejudices the objectives referred to in point (i) or which presents a serious and grave risk of prejudice to those objectives;

(iii) proportionate to those objectives;

(b) before taking the measures in question and without prejudice to court proceedings, including preliminary proceedings and acts carried out in the framework of a criminal investigation, the Member State has:

- asked the Member State under whose jurisdiction the media service provider falls to take measures and the latter did not take such measures, or they were inadequate,
- notified the Commission and the Member State under whose jurisdic-

tion the media service provider falls of its intention to take such measures.

138

5. Member States may, in the case of urgency, derogate from the conditions stipulated in paragraph 4(b). Where this is the case, the measures shall be notified in the shortest possible time to the Commission and to the Member State under whose jurisdiction the media service provider falls, indicating the reasons for which the Member State considers that there is urgency.

6. Without prejudice to the Member State's possibility of proceeding with the measures referred to in paragraphs 4 and 5, the Commission shall examine the compatibility of the notified measures with Community law in the shortest possible time. Where it comes to the conclusion that the measures are incompatible with Community law, the Commission shall ask the Member State in question to refrain from taking any proposed measures or urgently to put an end to the measures in question.

Article 3

1. Member States shall remain free to require media service providers under their jurisdiction to comply with more detailed or stricter rules in the fields coordinated by this Directive provided that such rules are in compliance with Community law.

2. In cases where a Member State:

(a) has exercised its freedom under paragraph 1 to adopt more detailed or stricter rules of general public interest; and

(b) assesses that a broadcaster under the jurisdiction of another Member State provides a television broadcast which is wholly or mostly directed towards its territory; it may contact the Member State having jurisdiction with a view to achieving a mutually satisfactory solution to any problems posed. On receipt of a substantiated request by the first Member State, the Member State having jurisdiction shall request the broadcaster to comply with the rules of general public interest in question. The Member State having jurisdiction shall inform the first Member State of the results obtained following this request within two months. Either Member State may invite the contact committee established under Article 23a to examine the case.

3. Where the first Member State assesses:

(a) that the results achieved through the application of paragraph 2 are not satisfactory; and

(b) that the broadcaster in question has established itself in the Member State having jurisdiction in order to circumvent the stricter rules, in the fields coordinated by this Directive, which would be applicable to it if it were established within the first Member State, it may adopt appropriate measures against the broadcaster concerned.

Such measures shall be objectively necessary, applied in a non-discriminatory manner and be proportionate to the objectives which they pursue.

4. A Member State may take measures pursuant to paragraph 3 only if the following conditions are met:

(a) it has notified the Commission and the Member State in which the broadcaster is established of its intention to take such measures while substantiating the grounds on which it bases its assessment and

(b) the Commission has decided that the measures are compatible with Community law, and in particular that assessments made by the Member State taking these measures under paragraphs 2 and 3 are correctly founded.

5. The Commission shall decide within three months following the notification provided for in paragraph 4(a). If the Commission decides that the measures are incompatible with Community law, the Member State in question shall refrain from taking the proposed measures.

6. Member States shall, by appropriate means, ensure, within the framework of their legislation, that media service providers under their jurisdiction effectively comply with the provisions of this Directive.

7. Member States shall encourage co- and/or self-regulatory regimes at national level in the fields coordinated by this Directive to the extent permitted by their legal systems.

These regimes shall be such that they are broadly accepted by the main stakeholders in the Member States concerned and provide for effective enforcement.

8. Directive 2000/31/EC shall apply unless otherwise provided for in this Directive. In the event of a conflict between a provision of Directive 2000/31/EC and a provision of this Directive, the provisions of this Directive shall prevail, unless otherwise provided for in this Directive.

Chapter IIa - Provisions applicable to all audiovisual media services

Article 3a

Member States shall ensure that audiovisual media service providers under their jurisdiction shall make easily, directly and permanently accessible to the recipients of a service at least the following information:

- (a) the name of the media service provider;
- (b) the geographical address at which the media service provider is established;
- (c) the details of the media service provider, including his electronic mail address or website, which allow him to be contacted rapidly in a direct and effective manner;
- (d) where applicable, the competent regulatory or supervisory bodies.

Article 3b

Member States shall ensure by appropriate means that audiovisual media services provided by media service providers under their jurisdiction do not contain any incitement to hatred based on race, sex, religion or nationality.

Article 3c

Member States shall encourage media service providers under their jurisdiction to ensure that their services are gradually made accessible to people with a visual or hearing disability.

Article 3d

Member States shall ensure that media service providers under their jurisdiction do not transmit cinematographic works outside periods agreed with the rights holders.

Article 3e

I. Member States shall ensure that audiovisual commercial communications provided by media service providers under their jurisdiction comply with the following requirements:

- (a) audiovisual commercial communications shall be readily reco-

gnisable as such. Surreptitious audiovisual commercial communication shall be prohibited;

(b) audiovisual commercial communications shall not use subliminal techniques;

(c) audiovisual commercial communications shall not:

(i) prejudice respect for human dignity;

(ii) include or promote any discrimination based on sex, racial or ethnic origin, nationality, religion or belief, disability, age or sexual orientation;

(iii) encourage behaviour prejudicial to health or safety;

(iv) encourage behaviour grossly prejudicial to the protection of the environment;

(d) all forms of audiovisual commercial communications for cigarettes and other tobacco products shall be prohibited;

(e) audiovisual commercial communications for alcoholic beverages shall not be aimed specifically at minors and shall not encourage immoderate consumption of such beverages;

(f) audiovisual commercial communication for medicinal products and medical treatment available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the media service provider falls shall be prohibited;

(g) audiovisual commercial communications shall not cause physical or moral detriment to minors. Therefore they shall not directly exhort minors to buy or hire a product or service by exploiting their inexperience or credulity, directly encourage them to persuade their parents or others to purchase the goods or services being advertised, exploit the special trust minors place in parents, teachers or other persons, or unreasonably show minors in dangerous situations.

2. Member States and the Commission shall encourage media service providers to develop codes of conduct regarding inappropriate audiovisual commercial communication, accompanying or included in children's programmes, of foods and beverages containing nutrients and substances with a nutritional or physiological effect, in particular those such as fat, trans-fatty acids, salt/sodium and sugars, excessive intakes of which in the overall diet are not recommended.

Article 3f

1. Audiovisual media services or programmes that are sponsored shall meet the following requirements:

(a) their content and, in the case of television broadcasting, their scheduling shall in no circumstances be influenced in such a way as to affect the responsibility and editorial independence of the media service provider;

(b) they shall not directly encourage the purchase or rental of goods or services, in particular by making special promotional references to those goods or services;

(c) viewers shall be clearly informed of the existence of a sponsorship agreement. Sponsored programmes shall be clearly identified as such by the name, logo and/or any other symbol of the sponsor such as a reference to its product(s) or service(s) or a distinctive sign thereof in a appropriate way for programmes at the beginning, during and/or the end of the programmes.

2. Audiovisual media services or programmes shall not be sponsored by undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products.

3. The sponsorship of audiovisual media services or programmes by undertakings whose activities include the manufacture or sale of medicinal products and medical treatment may promote the name or the image of the undertaking, but shall not promote specific medicinal products or medical treatments available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the media service provider falls.

4. News and current affairs programmes shall not be sponsored. Member States may choose to prohibit the showing of a sponsorship logo during children's programmes, documentaries and religious programmes.

Article 3g

1. Product placement shall be prohibited.

2. By way of derogation from paragraph 1, product placement shall be admissible, unless a Member State decides otherwise:

- in cinematographic works, films and series made for audiovisual media services, sports programmes and light entertainment programmes; or
- where there is no payment but only the provision of certain goods or

services free of charge, such as production props and prizes, with a view to their inclusion in a programme. The derogation provided for in the first indent shall not apply to children's programmes. Programmes that contain product placement shall meet at least all of the following requirements:

(a) their content and, in the case of television broadcasting, their scheduling shall in no circumstances be influenced in such a way as to affect the responsibility and editorial independence of the media service provider;

(b) they shall not directly encourage the purchase or rental of goods or services, in particular by making special promotional references to those goods or services;

(c) they shall not give undue prominence to the product in question;

(d) viewers shall be clearly informed of the existence of product placement. Programmes containing product placement shall be appropriately identified at the start and the end of the programme, and when a programme resumes after an advertising break, in order to avoid any confusion on the part of the viewer. By way of exception, Member States may choose to waive the requirements set out in point

(d) provided that the programme in question has neither been produced nor commissioned by the media service provider itself or a company affiliated to the media service provider.

3. In any event programmes shall not contain product placement of:

- tobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products; or,
- specific medicinal products or medical treatments available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the media service provider falls.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall apply only to programmes produced after 19 December 2009.

Chapter IIb

Provisions applicable only to on-demand audiovisual media services

Article 3h

Member States shall take appropriate measures to ensure that on-demand audiovisual media services provided by media service providers under their jurisdiction which might seriously impair the physical, mental or moral development of minors are only made available in such a way that ensures that minors will not normally hear or see such on-demand audiovisual media services.

Article 3i

1. Member States shall ensure that on-demand audiovisual media services provided by media service providers under their jurisdiction promote, where practicable and by appropriate means, production of and access to European works. Such promotion could relate, inter alia, to the financial contribution made by such services to the production and rights acquisition of European works or to the share and/or prominence of European works in the catalogue of programmes offered by the on-demand audiovisual media service.

2. Member States shall report to the Commission no later than 19 December 2011 and every four years thereafter on the implementation of paragraph 1.

3. The Commission shall, on the basis of the information provided by Member States and of an independent study, report to the European Parliament and the Council on the application of paragraph 1, taking into account the market and technological developments and the objective of cultural diversity.

Chapter IIc

Provisions concerning exclusive rights and short news reports in television broadcasting

Article 3j

1. Each Member State may take measures in accordance with Community law to ensure that broadcasters under its jurisdiction do not broadcast on an exclusive basis events which are regarded by that Member State as being of major importance for society in such a way as to deprive a substantial proportion of the public in that Member State of the possibility of following such events by live coverage or deferred coverage on free television. If it does so, the Member State concerned shall draw up a list

of designated events, national or non-national, which it considers to be of major importance for society. It shall do so in a clear and transparent manner in due time. In so doing the Member State concerned shall also determine whether these events should be available by whole or partial live coverage, or where necessary or appropriate for objective reasons in the public interest, whole or partial deferred coverage.

2. Member States shall immediately notify to the Commission any measures taken or to be taken pursuant to paragraph 1. Within a period of three months from the notification, the Commission shall verify that such measures are compatible with Community law and communicate them to the other Member States. It shall seek the opinion of the contact committee established pursuant to Article 23a. It shall forthwith publish the measures taken in the Official Journal of the European Union and at least once a year the consolidated list of the measures taken by Member States.

3. Member States shall ensure, by appropriate means within the framework of their legislation, that broadcasters under their jurisdiction do not exercise the exclusive rights purchased by those broadcasters following the date of publication of this Directive in such a way that a substantial proportion of the public in another Member State is deprived of the possibility of following events which are designated by that other Member State in accordance with paragraphs 1 and 2 by whole or partial live coverage or, where necessary or appropriate for objective reasons in the public interest, whole or partial deferred coverage on free television as determined by that other Member State in accordance with paragraph 1.

Article 3k

1. Member States shall ensure that for the purpose of short news reports, any broadcaster established in the Community has access on a fair, reasonable and non-discriminator basis to events of high interest to the public which are transmitted on an exclusive basis by a broadcaster under their jurisdiction.

2. If another broadcaster established in the same Member State as the broadcaster seeking access has acquired exclusive rights to the event of high interest to the public, access shall be sought from that broadcaster.

3. Member States shall ensure that such access is guaranteed by allowing broadcasters to freely choose short extracts from the transmitting broadcaster's signal with, unless impossible for reasons of practicality, at least the identification of their source.

4. As an alternative to paragraph 3, Member States may establish an equivalent system which achieves access on a fair, reasonable and non-discriminatory basis through other means.

5. Short extracts shall be used solely for general news programmes and may be used in on-demand audiovisual media services only if the same programme is offered on a deferred basis by the same media service provider.

6. Without prejudice to paragraphs 1 to 5, Member States shall ensure, in accordance with their legal systems and practices, that the modalities and conditions regarding the provision of such short extracts are defined, in particular, any compensation arrangements, the maximum length of short extracts and time limits regarding their transmission. Where compensation is provided for, it shall not exceed the additional costs directly incurred in providing access.

Chapter III

Promotion of distribution and production of television programmes

Article 4

1. Member States shall ensure where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve for European works a majority proportion of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising, teletext services and teleshopping. This proportion, having regard to the broadcaster's informational, educational, cultural and entertainment responsibilities to its viewing public, should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria.

2. Where the proportion laid down in paragraph 1 cannot be attained, it must not be lower than the average for 1988 in the Member State concerned. However, in respect of the Hellenic Republic and the Portuguese Republic, the year 1988 shall be replaced by the year 1990.

3. From 3 October 1991, the Member States shall provide the Commission every two years with a report on the application of this Article and Article 5. That report shall in particular include a statistical statement on the achievement of the proportion referred to in this Article and Article 5 for each of the television programmes falling within the jurisdiction of the Member State concerned, the reasons, in each case, for the failure to attain that proportion and the measures adopted or

envisaged in order to achieve it. The Commission shall inform the other Member States and the European Parliament of the reports, which shall be accompanied, where appropriate, by an opinion. The Commission shall ensure the application of this Article and Article 5 in accordance with the provisions of the Treaty. The Commission may take account in its opinion, in particular, of progress achieved in relation to previous years, the share of first broadcast works in the programming, the particular circumstances of new television broadcasters and the specific situation of countries with a low audiovisual production capacity or restricted language area.

4. The Council shall review the implementation of this Article on the basis of a report from the Commission accompanied by any proposals for revision that it may deem appropriate no later than the end of the fifth year from the adoption of the Directive.

To that end, the Commission report shall, on the basis of the information provided by Member States under paragraph 3, take account in particular of developments in the Community market and of the international context.

Article 5

Member States shall ensure, where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve at least 10 % of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising, teletext services and teleshopping or alternately, at the discretion of the Member State, at least 10 % of their programming budget, for European works created by producers who are independent of broadcasters. This proportion, having regard to broadcasters' informational, educational, cultural and entertainment responsibilities to its viewing public, should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria; it must be achieved by earmarking an adequate proportion for recent works, that is to say works transmitted within five years of their production.

[**Article 6** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

[**Article 7** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

[**Article 8** (deleted by Directive 97/36/EC)]

Article 9

This Chapter shall not apply to television broadcasts that are intended for local audiences and do not form part of a national network.

Chapter IV - Television advertising and teleshopping

Article 10

1. Television advertising and teleshopping shall be readily recognisable and distinguishable from editorial content. Without prejudice to the use of new advertising techniques, television advertising and teleshopping shall be kept quite distinct from other parts of the programme by optical and/or acoustic and/or spatial means.

2. Isolated advertising and teleshopping spots, other than in transmissions of sports events, shall remain the exception.

Article 11

1. Member States shall ensure, where television advertising or teleshopping is inserted during programmes, that the integrity of the programmes, taking into account natural breaks in and the duration and the nature of the programme, and the rights of the right holders are not prejudiced.

2. The transmission of films made for television (excluding series, serials and documentaries), cinematographic works and news programmes may be interrupted by television advertising and/or teleshopping once for each scheduled period of at least thirty minutes. The transmission of children's programmes may be interrupted by television advertising and/or teleshopping once for each scheduled period of at least thirty minutes, provided that the scheduled duration of the programme is greater than thirty minutes. No television advertising or teleshopping shall be inserted during religious services.

[**Article 12** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

[**Article 13** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

Article 14

[Paragraph 1 (deleted by Directive 2007/65/EC)]

2. Teleshopping for medicinal products which are subject to a marketing authorization within the meaning of Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to medicinal products, as well as teleshopping for medical treatment, shall be prohibited.

Article 15

Television advertising and teleshopping for alcoholic beverages shall comply with the following criteria:

(a) it may not be aimed specifically at minors or, in particular, depict minors consuming these beverages;

(b) it shall not link the consumption of alcohol to enhanced physical performance or to driving;

(c) it shall not create the impression that the consumption of alcohol contributes towards social or sexual success;

(d) it shall not claim that alcohol has therapeutic qualities or that it is a stimulant, a sedative or a means of resolving personal conflicts;

(e) it shall not encourage immoderate consumption of alcohol or present abstinence or moderation in a negative light;

(f) it shall not place emphasis on high alcoholic content as being a positive quality of the beverages.

[**Article 16** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

[**Article 17** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

Article 18

1. The proportion of television advertising spots and teleshopping spots within a given clock hour shall not exceed 20 %.

2. Paragraph 1 shall not apply to announcements made by the broadcaster in connection with its own programmes and ancillary products directly derived from those programmes, sponsorship announcements and product placements.

Article 18a

Teleshopping windows shall be clearly identified as such by optical and acoustic means and shall be of a minimum uninterrupted duration of 15 minutes.

Article 19

The provisions of this Directive shall apply mutatis mutandis to television channels exclusively devoted to advertising and teleshopping as well as to

television channels exclusively devoted to self-promotion. Chapter III as well as Article 11 and Article 18 shall not apply to these channels.

[**Article 19a** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

150

Article 20

Without prejudice to Article 3, Member States may, with due regard for Community law, lay down conditions other than those laid down in Article 11(2) and Article 18 in respect of television broadcasts intended solely for the national territory which cannot be received, directly or indirectly by the public, in one or more other Member States.

[**Article 21** (deleted by Directive 97/36/EC)]

Chapter V - Protection of minors in television broadcasting

Article 22

1. Member States shall take appropriate measures to ensure that television broadcasts by broadcasters under their jurisdiction do not include any programmes which might seriously impair the physical, mental or moral development of minors, in particular programmes that involve pornography or gratuitous violence.

2. The measures provided for in paragraph 1 shall also extend to other programmes which are likely to impair the physical, mental or moral development of minors, except where it is ensured, by selecting the time of the broadcast or by any technical measure, that minors in the area of transmission will not normally hear or see such broadcasts.

3. Furthermore, when such programmes are broadcast in unencoded form Member States shall ensure that they are preceded by an acoustic warning or are identified by the presence of a visual symbol throughout their duration.

[**Article 22a** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

[**Article 22b** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

Chapter VI - Right of reply in television broadcasting

Article 23

1. Without prejudice to other provisions adopted by the Member States under civil, administrative or criminal law, any natural or legal person,

regardless of nationality, whose legitimate interests, in particular reputation and good name, have been damaged by an assertion of incorrect facts in a television programme must have a right of reply or equivalent remedies. Member States shall ensure that the actual exercise of the right of reply or equivalent remedies is not hindered by the imposition of unreasonable terms or conditions. The reply shall be transmitted within a reasonable time subsequent to the request being substantiated and at a time and in a manner appropriate to the broadcast to which the request refers.

2. A right of reply or equivalent remedies shall exist in relation to all broadcasters under the jurisdiction of a Member State.

3. Member States shall adopt the measures needed to establish the right of reply or the equivalent remedies and shall determine the procedure to be followed for the exercise thereof. In particular, they shall ensure that a sufficient time span is allowed and that the procedures are such that the right or equivalent remedies can be exercised appropriately by natural or legal persons resident or established in other Member States.

4. An application for exercise of the right of reply or the equivalent remedies may be rejected if such a reply is not justified according to the conditions laid down in paragraph 1, would involve a punishable act, would render the broadcaster liable to civil law proceedings or would transgress standards of public decency.

5. Provision shall be made for procedures whereby disputes as to the exercise of the right of reply or the equivalent remedies can be subject to judicial review.

Chapter VIa - Contact committee

Article 23a

1. A contact committee shall be set up under the aegis of the Commission. It shall be composed of representatives of the competent authorities of the Member States. It shall be chaired by a representative of the Commission and meet either on his initiative or at the request of the delegation of a Member State.

2. The tasks of this committee shall be:

(a) to facilitate effective implementation of this Directive through regular consultation on any practical problems arising from its application, and particularly from the application of Article 2, as well as on any other

matters on which exchanges of views are deemed useful;

(b) to deliver own-initiative opinions or opinions requested by the Commission on the application by the Member States of the provisions of this Directive;

(c) to be the forum for an exchange of views on what matters should be dealt with in the reports which Member States must submit pursuant to Article 4 (3), on the methodology of these, on the terms of reference for the independent study referred to in Article 25a, on the evaluation of tenders for this and on the study itself;

(d) to discuss the outcome of regular consultations which the Commission holds with representatives of broadcasting organizations, producers, consumers, manufacturers, service providers and trade unions and the creative community;

(e) to facilitate the exchange of information between the Member States and the Commission on the situation and the development of regulatory activities regarding audiovisual media services, taking account of the Community's audiovisual policy, as well as relevant developments in the technical field;

(f) to examine any development arising in the sector on which an exchange of views appears useful.

Chapter VIb - Cooperation between Member States' regulatory bodies

Article 23b

Member States shall take appropriate measures to provide each other and the Commission with the information necessary for the application of the provisions of this Directive, in particular Articles 2, 2a and 3 thereof, notably through their competent independent regulatory bodies.

Chapter VII - Final provisions

Article 24

In fields which this Directive does not coordinate, it shall not affect the rights and obligations of Member States resulting from existing conventions dealing with telecommunications or broadcasting.

[**Article 25** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

[**Article 25a** (deleted by Directive 2007/65/EC)]

Article 26

Not later than 19 December 2011, and every three years thereafter, the Commission shall submit to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee a report on the application of this Directive and, if necessary, make further proposals to adapt it to developments in the field of audiovisual media services, in particular in the light of recent technological developments, the competitiveness of the sector and levels of media literacy in all Member States.

This report shall also assess the issue of television advertising accompanying or included in children's programmes, and in particular whether the quantitative and qualitative rules in this Directive have afforded the level of protection required.

Article 27

This Directive is addressed to the Member States. Article 3 of Directive 2007/65/EC amending Directive 89/552/EEC ("Television without Frontiers Directive")

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 19 December 2009 at the latest. They shall forthwith inform the Commission thereof. When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such references shall be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. Article 4 of Directive 2007/65/EC amending Directive 89/552/EEC ("Television without Frontiers Directive")

This Directive shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Allegato 6

Delibera AGCOM n.23/07/CSP **Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali** **della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano** **scene pornografiche**

154

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 2007

L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 14, e 3-bis;

VISTA la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e dagli altri Stati parti della Convenzione culturale europea e resa esecutiva in Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 527, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 253 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, e in particolare l'articolo 7;

VISTA la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 3 ottobre 1989, n. 552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/298 del 17 ottobre 1989, e modificata con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 30 giugno 1997 (97/36/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/202 del 30 luglio 1997, e in particolare l'articolo 22, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b)

VISTA la delibera n. 127/00/CONS recante il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2000 e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 recante la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2005 e, in particolare, l'articolo 16;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni, applicabili alle emittenti radiotelevisive e ai fornitori di contenuti radiotelevisivi, devono conciliarsi con il rispetto dei diritti fondamentali della persona, essendo esplicitamente stabilito il divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche, con la sola esclusione delle trasmissioni ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo (articolo 4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);

CONSIDERATO che alla luce delle predette disposizioni comunitarie e nazionali il rispetto dei diritti fondamentali della persona deve costituire principio cardine del sistema radiotelevisivo, non derogabile da parte delle emittenti, né con riferimento agli orari di trasmissione né ai sistemi ed alle modalità di programmazione;

CONSIDERATO, altresì, con specifico riferimento alle trasmissioni che contengono scene pornografiche, che la stessa normativa prevede come unica eccezione che la trasmissione sia realizzata mediante sistemi ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

RILEVATO che la Corte di Cassazione (sez. I civile, sentenze nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004) ha statuito che << il divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) "scene [...] pornografiche">> è volto << ad escludere tout court la trasmissione di programmi che, in quanto immediatamente collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a tutta la collettività nazionale, sono considerati nocivi per l'intera collettività>>, precisando altresì che << il legislatore, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "incondizionatamente" - vale a dire, senza prevedere eccezioni - principi, valori ed interessi ritenuti pri-

mari per la stessa convivenza sociale e civile, quali [...] il buon costume [...], e di sacrificare perciò, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva>>, non rilevando <<né il mezzo di comunicazione (radio o televisione), né il mezzo espressivo utilizzati per confezionare un programma vietato, sia esso costituito da parole e/o suoni - propri della comunicazione radiofonica - ovvero da immagini e/o parole e/o suoni, propri del medium televisivo>>, giacché i divieti in questione <<si riferiscono, in mancanza di precise specificazioni legislative, a qualsivoglia programma, qualunque sia il "genere" cui lo stesso sia riconducibile secondo le classificazioni correnti (informazione, svago, intrattenimento, sport, cultura, fiction, etc.)>>

RILEVATO che nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione rinvia all'esito di specifica valutazione caso per caso << l'interpretazione ed applicazione delle corrispondenti fattispecie nei casi concreti: vale a dire [...] l'esistenza, nel programma, di "scene" che possano qualificarsi [...] "pornografiche ">>

RITENUTO, pertanto, necessario fornire linee interpretative e di indirizzo per meglio specificare la natura delle scene e dei programmi che, potendosi qualificare come pornografici, rientrano nei divieti previsti dalla predetta normativa;

RITENUTO che a tal fine utili indirizzi e principi possono essere desunti dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di offesa al sentimento del pudore;

CONSIDERATO che in base alla giurisprudenza in materia:

a) per pornografia si intende <<la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, etc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità>> (Cass., sez. III penale, 9 febbraio 1971, n. 1197);

b) il pudore è definibile come <<reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo>> (Cass., sez. III penale, 3 febbraio 1977, n. 1809);

c) poiché la libertà di espressione costituzionalmente garantita trova un limite <<nelle esigenze di tutela del pudore e del buon costu-

me>> (Cass., sez. III penale, 10 agosto 1966, n. 1218), risulta fondamentale la definizione dell'offesa al buon costume, che si distingue dalla indecenza in quanto quest'ultima si realizza nell'offesa del <<sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza>>, mentre l'offesa al buon costume - che assume penalisticamente i connotati dell'oscenità - afferrisce piuttosto alla lesione della verecondia sessuale, ossia alla riservatezza relativamente ad atti e fatti pertinenti alla intimità sessuale (Cass., sez. III penale, 11 giugno 2004, n. 26388);

d) il comune sentimento del pudore è ravvisabile nel <<senso di quella naturale riservatezza che nella normalità dei casi circonda tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale>> (Cass., sez. III penale, 30 ottobre 2001);

e) la concreta determinazione del "comune senso del pudore" è rimessa a una valutazione caso per caso (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484), nel senso <<della verifica e dell'aggiornamento ... nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto criterio storico-evolutivo)>> (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984, n. 5308), precisandosi tuttavia che <<non possono essere poste a fondamento di un giudizio di valore quelle manifestazioni che, riferendosi apertamente ad atti della vita sessuale, tendono esclusivamente all'eccitamento erotico. Queste infatti devono essere tuttora considerate come fenomeni di degenerazione del costume>> (Cass., sez. VI penale, 8 giugno 1971 n. 22, e 10 febbraio 1972, n. 878);

f) al fine di individuare le potenzialità offensive del pudore è necessario valutare gli atti e le rappresentazioni rispetto <<al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti. [...] Ne consegue che il nudo integrale - considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - assume differenti valenze [...]. L'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) - al di fuori delle eccezioni ricordate - configura il delitto di atti osceni, perché mira al soddisfacimento della "libido">> (Cass., sez. III penale, 3 ottobre 1997, n. 8959);

g) la rappresentazione, o più precisamente l'esibizione, degli organi genitali, dunque -salvo che nell'ambito di un nudo artistico - tende ad essere qualificata come erotizzante e dunque offensiva del pudore, e ciò con riferimento agli organi dell'uno o dell'altro sesso; più in particolare, si ha offesa al pudore <<quando si rappresentano nude, con la palese funzione di eccitare l'istinto sessuale attraverso atteggiamenti e particolari

posizioni, quelle parti del corpo femminile che hanno riferimento alla sfera sessuale e si risolvono nella sollecitazione psichica dell'erotismo>> (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); alla stessa stregua è valutata la rappresentazione degli <<oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali>> (Cass., sez. III penale, 15 aprile 1985 n. 3494), con la sola eccezione di quegli oggetti il cui <<contenuto palesemente ironico e canzonatorio [...] ne escluda il carattere di oscenità>> (Cass., sez. III penale, ordinanza 21 ottobre 1995, n. 3027);

h) viene in considerazione non soltanto la manifestazione, ma anche la sua finalità e la sua motivazione: non soltanto la <<inequivoca attinenza sessuale del gesto compiuto>> (Cass., sez. III penale, 22 novembre 2001, n. 41735) è sintomatica del carattere osceno della rappresentazione, ma anche il suo essere concreta espressione dell'istinto sessuale: <<il contenuto osceno penalmente rilevante non può restringersi alla sola rappresentazione estrema di un rapporto sessuale, ma comprende anche l'oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il congresso carnale, come esposizione di nudità, atteggiamenti con chiaro contenuto erotizzante, manifestamente licenziosi>> (Cass., sez. III penale, 5 dicembre 2002, n. 41055).

i) pertanto, il pudore risulta leso in generale dalla rappresentazione prodotta di <<atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli atti della riproduzione>> (Cass., sez. VI penale, 1 ottobre 1968, n. 1085), avendo <<attitudine a svegliare la sensualità o a suscitare la concupiscenza richiamando direttamente o indirettamente sensazioni o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente celate>> (Cass., sez. I penale, 30 giugno 1969, n. 267), sia più in generale <<quelle manifestazioni che apertamente tendono all'eccitamento erotico>> (Cass., sez. VI penale, 4 febbraio 1971, n. 1465);

j) nello specifico, a titolo esemplificativo, si ha offesa al pudore <<sia quando si riproducono brutalmente "atti della generazione", sia quando si rappresentino scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale>> (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484); ancora, quando si ha <<rappresentazioni di immagini che chiaramente richiamano il rapporto sessuale o equivalente abnormi, nonché atti di libidine, attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante>> (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); ovvero, la esibizione di corpi parzialmente o totalmente nudi, accompagnati a pose e atteggiamenti dei personaggi che richiamano o simulano, anche in maniera provocatoria, atti o attività sessuale, vale a configurare come pornografica la rappresentazione in quanto contraria al

comune senso del pudore (Cass., sez. I penale, 14 gennaio 2005, n. 17285);

k) con specifico riguardo al contesto cinematografico, <<un'opera, il cui contenuto è caratterizzato da un esasperato o quasi ossessivo pansessualismo fine a se stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori istinti della libidine con rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi, con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento del pudore di quella particolare sensibilità e riservatezza che, ancor oggi, nonostante l'evoluzione dei costumi, circonda cose od atti attinenti alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell'attuale momento storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto "uomo medio", non ritiene tollerabile e non accetta un'opera cinematografica, teatrale o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale>> (Cass., sez. III penale, 28 gennaio 1981, n. 520); e ancora, <<un'opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale l'uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e dalla pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un profondo disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle.>> (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984 n. 5308);

RITENUTA la sussistenza di elementi sufficienti alla individuazione dei criteri di determinazione della natura pornografica degli atti, degli oggetti e delle rappresentazioni vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, conseguentemente, l'opportunità di esplicitare i predetti criteri cui devono conformarsi i programmi predisposti e trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché dai fornitori di contenuti radiotelevisivi, eccezion fatta per quelli diffusi ad accesso condizionato con sistema di controllo specifico e selettivo, al fine di rendere effettivo il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il

funzionamento dell'Autorità;

Delibera

160

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 51, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono tenuti a rispettare il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche individuate in base ai criteri recati dalla presente delibera.

2. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore.

3. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non rientra nel menzionato divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, la rappresentazione che, pur ricadente nella definizione di cui al precedente punto 2, sia parte di un contesto culturale o di valore artistico e risulti non fine a sé stessa ma funzionale all'economia dell'opera in cui è inserita.

5. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono richiamati ad adottare ogni cautela al fine di uniformare le attività connesse alla messa in onda di programmi radiotelevisivi ai predetti criteri ai fini dell'osservanza del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. L'Autorità uniforma le proprie attività di monitoraggio e sanzionatoria sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e del divieto di diffusione di programmi recanti scene pornografiche ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo della relativa disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, munita del presidio sanzionatorio di cui all'articolo 51, comma 1, lett. i), del citato decreto legislativo.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Presidente
Corrado Calabrò

Il Commissario Relatore
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario Generale
Roberto Viola

161

Nota dell'Ufficio del Garante per la Protezione dei dati Personali relativa all'ambito di tutela della privacy dei minori con riferimento a trasmissioni televisive di informazione e di intrattenimento

6 giugno 2007

Nella nota del 27 aprile u.s. sono stati posti alcuni quesiti relativi all'ambito di tutela della privacy dei minori con riferimento a trasmissioni televisive di informazione e di intrattenimento.

I quesiti riguardano fattispecie molto delicate per le quali appare complesso fornire in astratto una risposta; ciascun caso, infatti, deve essere valutato in concreto, nel contesto in cui si colloca.

Il vigente quadro normativo in materia (in particolare, gli art. 50 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'art. 7 dell'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e la Carta di Treviso) fornisce le coordinate principali per procedere a tale valutazione. Inoltre, diverse decisioni adottate dal Garante (di cui si provvede a fornire copia) investono le questioni sollevate dal Comitato, seppur sempre riferite a casi specifici. Ciò consente quindi di poter richiamare comunque alcune indicazioni di massima in risposta ai quesiti posti.

Con riferimento al primo ordine di quesiti si osserva che, come affermato più volte dal Garante, le garanzie previste a tutela della privacy dei minori operano certamente anche a beneficio di minori deceduti, sia in relazione ad episodi di suicidio, sia ad azioni lesive compiute ai loro danni. Ciò significa che notizie relative a simili accadimenti possano essere date, evitando però di indugiare su dettagli quali, ad esempio, quelli relativi alla sfera sessuale o alla salute e, comunque, astraendosi dal diffondere immagini e informazioni lesivi della loro dignità. Occorre anche valutare attentamente l'effetto lesivo che la diffusione di tali notizie può avere sulla sfera di altri minori direttamente interessati, non solo di quelli appartenenti alla sua sfera familiare.

Rispetto a casi di violenze compiute su minori (in vita) vanno, a maggior ragione, assicurate elevate garanzie di anonimato. Coerentemente alla finalità di tutela (art. 7 del codice di deontologia cit.),

occorre infatti evitare che spettacolarizzazioni di tali vicende possano incidere negativamente sulla personalità e sullo sviluppo del minore.

Con riferimento al secondo ordine di quesiti si segnala poi che la Carta di Treviso prevede espressamente che *“il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazione lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità e ciò, a prescindere dell’eventuale consenso dei genitori”*.

Pertanto, come più volte affermato da questa Autorità, anche quando le informazioni o le immagini relative ai minori vengono rese disponibili da genitori o, comunque, con il loro consenso, il giornalista ha in ogni caso il dovere di valutare autonomamente se il loro trattamento medesimo (ad esempio, con riferimento alla raccolta e alla diffusione di interviste a minori su vicende familiari particolarmente delicate).

Si ringrazia per l’attenzione posta a queste problematiche segnalando che l’Ufficio del garante resta a disposizione per ogni eventuale altro contributo nelle forme ritenute più utili.

Il Segretario Generale
Giovanni Buttarelli

Allegato 8

164

Messaggio del Presidente Napolitano**Testo del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano al XXV Congresso Nazionale della Stampa Italiana***26 novembre 2007*

Mi dispiace che concomitanti impegni all'estero non mi consentano di accogliere il cortese invito a partecipare al XXV congresso nazionale della stampa italiana.

Vi ringrazio per aver voluto richiamare le mie prese di posizione per la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione. E desidero, anche in questa occasione, sottolineare l'insostituibile funzione civile di una informazione libera e pluralistica e il suo ruolo essenziale nella crescita di una società democratica.

Rinnovo il mio apprezzamento per l'impegno che la stampa e la televisione portano avanti, a sostegno dell'azione delle forze dell'ordine e della magistratura, nella lotta alla criminalità organizzata e ad ogni fenomeno di illegalità. Così come fa onore alla professione giornalistica il rilievo crescente dato al drammatico problema degli incidenti sul lavoro.

I lavori che vi accingete ad aprire costituiscono una importante opportunità di riflessione sullo stato dell'informazione nel nostro paese. Il panorama dei media italiani presenta apprezzabili risultati e non trascurabili problemi. Personalmente auspicherei una più intensa attenzione ai problemi internazionali, e in particolare modo ai temi dell'unificazione europea. E non vi nascondo, ad esempio, che l'attenzione che viene data ai fatti di "cronaca nera", come credo si dica in linguaggio giornalistico, mi appare talvolta eccedere nel sensazionalismo. Il diritto-dovere di cronaca è intangibile, ma i mezzi di comunicazione di massa oltre a essere specchi della realtà sono anche strumenti essenziali di formazione delle coscienze. Di qui la necessità, su cui richiamo la vostra attenzione, di approfondire la discussione su come coniugare principio di libertà e principio di responsabilità, anche nel rappresentare la vita del paese, nelle sue luci non meno che nelle sue ombre. Essenziale è un corretto rapporto tra i media e le istituzioni, nel rispetto della libertà di informazione e insieme di limiti e diritti sanciti dalla legge. Punto di riferimento essenziale è la comune responsabilità che ha il suo ancoraggio nei valori della Costituzione.

So che un assillo di questo vostro congresso resta il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, e confermo i miei ripetuti e pubblici appelli affinché la controversia ormai annosa sia superata con una "nuova costruttiva partenza".

È in questo spirito che rivolgo a tutti i partecipanti al Congresso il mio partecipe saluto augurale.

Giorgio Napolitano

Allegato 9**Dal Rapporto Censis****Stralcio dal 41° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2007**

165

I.3. - Il sistema delle tutele nei media

Il sistema delle tutele e delle garanzie degli utenti di media conosce in Italia una crescita macchinosa e lenta, anche a causa, per tradizione culturale, di una diversa impostazione dell'esercizio dei diritti di cittadinanza rispetto a paesi del nordeuropea e di cultura anglosassone.

A fronte di un malcontento e di una preoccupazione estesissimi per quanto riguarda le possibili influenze negative di un'offerta massmediatica dai contenuti potenzialmente pericolosi, sono ancora troppo poco organizzati gli utenti e le rappresentanze degli utenti, che stentano a proporsi come "terzo soggetto" tra soggetti d'offerta e soggetti di domanda.

In effetti, si sconta in Italia un ritardo culturale che ha antiche radici nell'espressione e affermazione organizzata dei diritti del cittadino, in particolare per quanto riguarda i diritti immateriali. Sono note e accettate espressioni come "diritto alla casa", "diritto allo studio", "diritto al lavoro". Eppure, quando si parla di "diritto all'equilibrio" si parla di un bene inestimabile, di gran lunga superiore a molti altri.

Peraltro, comportamenti giovanili diffusi e inquietanti affollano la cronaca quotidiana evidenziando un "malessere giovanile" che certamente non può essere imputabile all'offerta dei media tout court ma che tuttavia con questa andrebbe messo a confronto.

Per l'ormai universalmente riconosciuto abbassamento della qualità dell'offerta in chiaro, farcita di cronaca nera, film violenti, pubblicità ridondanti di stereotipi e discriminazioni di genere, talk show e reality dai contenuti quantomeno discutibili, in cui il conflitto viene spettacolarizzato e la volgarità esaltata. Per non parlare del tasso di violenza presente in diversi videogiochi, della pericolosità di numerosi siti Internet per i minori, del satellitare che sembra rifiutare ogni possibile regolamentazione, mandando in pieno giorno e in chiaro film porno.

Al tempo stesso il sistema istituzionale, che già da qualche anno ha supportato codici di autoregolamentazione e Comitati per l'applicazione degli stessi codici, si trova a dover rifare i conti con un sistema in cui l'accelerazione tecnologica rende sempre più complesso l'intervento.

Il Codice Tv e minori del 2002, già tradottosi in legge dello Stato con la Legge 112, si appresta a diventare a tutti gli effetti Codice Media e Minori, partendo dal presupposto che in una realtà in cui i media si espandono e si intrecciano non ha senso intervenire su un singolo mezzo e cioè la televisione.

Il nuovo Codice, a partire dall'esperienza positiva del Comitato Tv e minori dovrebbe consentire così un intervento intersettoriale e dunque più ampio. È auspicabile che tale ampliamento delle competenze si accompagni a un maggior sostegno istituzionale, che renda più fluido l'intervento del Comitato.

Quanto al settore cinema (che però è bene ricordarlo, è strettamente legato a quello televisivo perché nei fatti norma l'accesso dei film ai passaggi televisivi) la vecchia legge che istituiva le commissioni per il nulla osta ai film in uscita nelle sale cinematografiche sta per essere sostituita da una nuova norma di autoregolamentazione, - che ha suscitato significative resistenze da parte del mondo associativo dei genitori, degli insegnanti e dei telespettatori - che si affida nei fatti all'autocertificazione da parte dei produttori cinematografici.

C'è chi parla in ambito istituzionale della definizione di un'apposita Authority, chi rivendica l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia con competenze e deleghe nel campo dei media. Insomma la struttura istituzionale conosce una certa fibrillazione sul tema delle tutele, dopo che per molti anni si è dovuta registrare una evidente distrazione. Distrazione che produce attualmente una difficoltà a recepire pienamente il significato dell'intervento, che necessita di un dialogo stretto tra le istituzioni e i soggetti coinvolti e di un'investimento di energie istituzionali importanti.

Ma v'è ancora una mancanza di coordinamento tra le diverse iniziative istituzionali. Tale fibrillazione, se ben governata, porterà certamente a un'evoluzione in questo delicatissimo settore, anche e soprattutto proprio perché la crescita esplosiva di vecchi e nuovi media e i loro intrecci disegnano scenari inediti in cui sarà fondamentale, sul piano anche solo simbolico, l'esistenza di presidi normativi, visibili e riconosciuti.

2.7. - Cellulari, media basic

Da diversi anni il telefono cellulare rappresenta lo strumento di comunicazione più diffuso in Italia dopo la televisione, e sempre più vicino ad essa. Nel 2007 il cellulare ha raggiunto un indice di penetrazione complessiva pari all'86,4% della popolazione (tab. 21), ormai a un passo da quel

92,1% che, come indicato in precedenza, costituisce il consumo complessivo della tv generalista. Inoltre, se si prende in considerazione il livello raggiunto dall'uso abituale del telefonino, si può constatare che il cellulare è considerato uno strumento d'uso praticamente quotidiano dal 76,9% degli uomini, dal 92,6% dei giovani al 97,2% e dall'81,4% degli utenti con il maggior livello di istruzione (tab. 22).

Il cellulare, dunque, è il secondo, e per grandi fasce di utenti il primo, media nelle preferenze degli italiani, veicolo principale, insieme a internet, della rapida trasformazione digitale del nostro paese.

Eppure è proprio il cellulare che viene usato in maniera meno digitale, almeno rispetto alle sue potenzialità. Il 55,9% dei suoi utenti lo impiega, infatti, solo per le sue funzioni "basic", cioè per telefonare e mandare brevi messaggi di testo. Ai vari tipi di modelli smartphone (che permettono di fare foto e brevi filmati e di inviarli ad altri cellulari o in rete, di mandare messaggi video, di connettersi a internet, di sostituire un piccolo computer palmare) si accosta il 34,9% degli italiani, mentre il videofonino è appannaggio del 9,3% utenti (tab. 21).

Questo dato può essere letto in una duplice chiave, visto che si potrebbe dire che ancora o ben un italiano su tre usa il telefonino con funzioni evolute, oppure che oltre o appena la metà degli italiani lo usa nelle sue funzioni basilari. Come spesso accade in questi casi, è il dato medio calcolato sull'intera popolazione che induce a questa duplicità di lettura, in quanto rappresenta il risultato di oscillazioni anche molto elevate che si possono riscontrare nel comportamento d'uso dei media nelle diverse fasce della popolazione.

Tra uomini e donne, ad esempio, lo scarto non è significativo (tab. 23), visto che gli uomini preferiscono un po' di più lo "smart" rispetto alla media (35,6%) e le donne poco di più quello "basic" (57,8%).

Decisiva, invece, la differenza in base all'età: tra i 14 e i 29 anni lo smartphone è usato dal 52,9% degli utenti, contro il 27,5% di quanti usano solo il telefonino "basic", a cui si aggiunge anche un 19,6% di utilizzatori del videotelefono; all'opposto, il 79,6% delle persone che hanno più di 65 anni usa solo il "basic", il 17,6% lo smartphone e il 2,8% il videotelefono. Altrettanto significativo, anche se meno accentuato, il profilo degli utenti dei cellulari in base ai livelli di studio, in quanto il 64,8% dei meno istruiti lo usa solo per telefonare e mandare sms, mentre tra i più istruiti il dato su quanti usano apparecchi in grado di consentirgli di avere in tasca un piccolo ed efficiente terminale multimediale sale al 40,1%.

A questo punto è possibile rispondere in modo più corretto alla domanda posta in precedenza. La prima parte della risposta risulta scontata, in quanto è evidente che tra i giovani il cellulare di modello avanzato rap-

presenta l'elemento fondamentale di raccordo tra i vari media che compongono l'ambiente comunicativo all'interno del quale essi si trovano a vivere. Come al solito il mondo degli adulti si accorge dei nuovi comportamenti giovanili solo quando compaiono in cronaca nera, però riprendersi col telefonino, inviare il file a YouTube, avvisare gli amici col Messenger, scaricare sul telefonino le risposte degli altri e riversare il tutto nel proprio blog, a cui chi vuole può accedere anche dal telefonino, non è un'attività da giovani teppisti dediti alla criminalità, bensì pratica quotidiana. La seconda parte della risposta è già più interessante, perché anche tra le persone più istruite il cellulare comincia a diventare vero strumento di comunicazione, probabilmente meno legato ad attività ludiche, più sostitutivo del computer che si è lasciato a casa o in ufficio, però poco telefono e molto media.

Ma è la terza parte della risposta a risultare più intrigante: è vero che le persone meno giovani e meno istruite usano il cellulare praticamente solo come un telefono senza filo, però lo usano. È bene ricordare che il 13,5% degli anziani si connette a internet, il 13,1% segue i programmi della tv satellitare, il 6,3% legge le pagine on line dei quotidiani, e anche se solo il 17,6% di quanti usano il cellulare ha in tasca uno smartphone, c'è comunque sempre quel 79,6% di anziani col telefonino che hanno imparato a portare con sé uno strumento capace di metterli in rapporto con il mondo ovunque essi si trovino. Un po' alla volta anche loro stanno entrando nel mondo della rivoluzione digitale. La funzione "basic" del telefonino, in definitiva, è anche questa.

Tab. 21 - L'uso del cellulare in Italia nel 2007, per tipo di cellulare (val. %)

Cellulari	Sul totale della popolazione	Sul totale della popolazione (*) che usa almeno un cellulare
Basic	48,3	55,9
Smartphone	30,1	34,9
Videotelefono	8,0	9,3
Persone che usano almeno un cellulare	86,4	-

(*) Popolazione di 14 anni e più

Fonte: indagini Censis 2006 e 2007 (Anticipazione del 7° Rapporto sulla comunicazione)

**Tab. 22 - Gli utenti abituali (1) di cellulari,
per alcune caratteristiche strutturali, confronto 2006-2007**
(val. % sul totale popolazione 14 anni ed oltre)

	2006	2007
Totale (1)	69,6	78,6
Genere		
Uomini	76,9	82,1
Donne	62,8	75,2
Età		
Giovani (14-29 anni)	92,6	96,5
Adulti (30-64 anni)	72,5	81,8
Anziani (65 anni ed oltre)	36,7	53,8
Livello di istruzione		
Meno istruiti (2)	60,7	67,1
Più istruiti (3)	81,4	88,9
Area geografica di residenza		
Nord	69,1	74,2
Centro	68,6	84,5
Sud	70,8	81,5

169

(1) Usano il cellulare almeno tre volte la settimana

(2) Licenza elementare e media

(3) Diploma e laurea

Fonte: indagini Censis 2006 e 2007 (Anticipazione del 7° Rapporto sulla comunicazione)

Tab. 23 - Utenti dei diversi tipi di cellulari, sul totale della popolazione che usa il cellulare, per alcune caratteristiche strutturali (val. % sul totale popolazione 14 anni ed oltre)

170

	Basic	Smartphone	Videofonino
Totale (1)	55,9	34,9	9,3
Genere			
Uomini	54,0	35,6	10,4
Donne	57,8	34,1	8,1
Età			
Giovani (14-29 anni)	27,5	52,9	19,6
Adulti (30-64 anni)	59,6	33,1	7,2
Anziani (65 anni ed oltre)	79,6	17,6	2,8
Livello di istruzione			
Meno istruiti (2)	64,8	27,7	7,4
Più istruiti (3)	49,3	40,1	10,6

(1) Popolazione di 14 anni e più

(2) Licenza elementare e media

(3) Diploma e laurea

Fonte: indagini Censis 2006 e 2007

(Anticipazione del 7° Rapporto sulla comunicazione)

Contributi valutativi

Dalla Prof.ssa Anna Oliverio Ferraris

Ordinario di Psicologia dello sviluppo. Università "La Sapienza" Roma

171

The Cell

Sono 140 minuti di incubo. Le scene di violenza sono continue e molto angoscianti, grazie anche all'altissimo livello tecnico raggiunto dalla filmografia contemporanea. La definizione e la nitidezza delle figure sono simili a quelle dei videogiochi. Del videogioco sono anche il ritmo e gli spazi, che cambiano di continuo. Particolare non irrilevante, le vittime del killer sono tutte donne. Le violenze sono sia fisiche che psicologiche. Il serial killer è un sadico che gode nel tormentare le sue vittime, le quali piangono, invocano, urlano, si lamentano.

Il fatto che tra i personaggi ci siano anche due bambini favorisce l'identificazione e il coinvolgimento degli spettatori più giovani i quali si terrorizzano all'idea di ciò che potrebbe accadere loro quando sono soli e gli adulti che incontrano sono perversi e inaffidabili.

Ciò che resta nella mente di un bambino che ha la sfortuna di guardare questo film è una grande inquietudine, un acuto senso di mestizia, una sequela di immagini feroci e crudeli incistate nella memoria, un senso profondo di impotenza e l'interrogativo senza risposta "perché gli esseri umani sono così cattivi?". Il fatto poi che durante la visione sia da solo o con i genitori non cambia molto: gli adulti possono cercare di ridurne l'impatto tranquillizzandolo, ma le immagini hanno un alto potere di penetrazione e sequenze di quel tipo lasciano comunque il segno, turbano profondamente, possono riemergere anche a distanza di tempo, inaspettatamente e in contesti completamente diversi. C'è solo da sperare che la suggestione non sia tale da indurre i bambini a ripetere, nella realtà le scene che li hanno colpiti.

Saw II. La soluzione dell'enigma

Se è possibile, è ancora più efferato del precedente. Nel corso della narrazione si vedono continuamente scene di violenza, volti stralunati e terrorizzati. C'è sempre qualcuno che assiste, attraverso un monitor, al terrore delle vittime. Il timer e le minacce creano un clima agghiacciante dove l'angoscia è continua. Le vittime sono completamente impotenti. Aleggia l'idea di una colpa grave che le vittime devono espiare nei modi più atroci. La filosofia-pretesto per mostrare una serie di nefandezze è la seguente: solo quando proviamo il terrore di morire ritroviamo la volontà di vivere, possiamo riscattarci dalle nostre malefatte e diventare immortali. Insomma, una specie di inferno in terra, senza sconti di pena.

L'incontro con la malvagità, sia pure rappresentata ma molto realistica e angosciante, può colpire duramente la delicata sensibilità di bambino con conseguenze non sempre prevedibili. Una conseguenza può essere l'inaridimento della sua facoltà di sentire. Un'altra l'assunzione di comportamenti violenti per imitazione e per divertimento, oppure come scarica della tensione e della paura accumulata guardando quel tipo di spettacoli. Nessuna televisione responsabile dovrebbe mandare in onda film del genere di pomeriggio e in prima serata.

Dal Prof. Alberto Fischer

Direzione Nazionale Società Italiana di Pediatria

I film "The Cell" e "Saw II" contengono scene platealmente violente, orrifiche e squallidamente crude che non possono non lasciare segno nell'animo e nella mente del piccolo osservatore (e non solo del bambino). Sono entrambi film progettati e formulati, sia nelle immagini che nella musica e nella sceneggiatura nel suo complesso, esclusivamente per suscitare forti emozioni nella grandissima maggioranza dei casi fin a se stesse.

La cella, a cui si riferisce il primo dei due film, è quella in cui un serial killer fa agonizzare le sue vittime prima di mimare rapporti sessuali su corpi tagliuzzati e candegginizzati. L'altro protagonista è una psicologa infantile (sic!) che attraverso un ingegnoso trasferimento mentale è in grado di esplorare la psiche del killer dal di dentro. E ben identifica i contenuti del film il modo in cui il regista realizza lo stereotipo dualismo bene-male, buono-cattivo, libertà-costrizione (un cavallo tagliato in tanti quarti uguali). Non è difficile immaginare (e non è neanche necessaria la competenza di un esperto) come un bambino possa vivere la visione di queste scene e quali effetti negativi possano scaturire, quando anche l'occhio dell'adulto ne rimane duramente e sfavorevolmente colpito.

E se *The Cell* potrebbe trovare una sua giustificazione, non certo consona alla persona-bambino, in un quadro visionario-onirico destabilizzante, ancora meno attenuanti ha il secondo film, *Saw 2*, dove le scene orrifiche di violenza gratuita si susseguono in un quadro che trova giustificazione solo nello stimolare sensazioni sgradevoli. Nessuna speranza, l'orrore si rigenera continuamente in un sottofondo nichilista che devasta. Nessuna morale, solo immagini malate che devono essere proscritte.

La necessità di superare ogni indifferenza verso questi deleteri prodotti deve indurci come pediatri, e come tali avvocati del piccolo bambino a non dimenticare la nostra funzione di antenne sociali in grado di avvertire in tempo e denunciare a viva voce tutti i rischi che possano turbare i bambini che ci vengono affidati.

Appendice

**Seminario giuridico “Ragazzi e Media:
La Direttiva Europea 2007/65/CE”
tenuto a Roma il 19 febbraio 2008 ad iniziativa
del Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e Minori.**

173

I - La modifica della Direttiva TV senza frontiere e le prospettive di tutela dei Minori nei servizi di mediaaudiovisivi - Appunti

di Michela Manetti

Ordinario di Diritto costituzionale e docente di Diritto dell'informazione nell'Università di Siena.

I. Innovazione tecnologica ed emersione di interessi pubblici rilevanti per il diritto comunitario

La Direttiva 2007/65 della Comunità europea nasce dalla necessità di tenere conto delle innovazioni tecnologiche affermatesi nel campo dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare condizioni certe ed omogenee a tutte le imprese che offrono servizi televisivi, a prescindere dalla modalità di trasmissione adottata (analogica o digitale, in chiaro o a pagamento, via etere o tramite Internet).

In quest'ottica viene tracciata una distinzione fondamentale tra servizi di media audiovisivi “lineari” (che sono forniti per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto) e servizi di media audiovisivi “non lineari” o a richiesta (che vengono trasmessi nel momento scelto dall'utente, sulla base di un catalogo stabilito dal fornitore del servizio, come il video on demand). In sostanza, la Direttiva stabilisce alcuni principi comuni a tutti i servizi in esame, salvo riservarne l'applicazione più rigida e penetrante alle emissioni in linea, dato che queste soggiacciono ad un minore controllo da parte dell'utente e hanno un maggiore impatto sociale.

Tali principi vengono fissati dalla Direttiva bilanciando due finalità concorrenti, che sono da un lato la promozione di un'industria audiovisiva europea “forte, competitiva e integrata”, e dall'altro la valorizzazione degli aspetti “culturali” delle attività televisive. Il primo obiettivo rappresenta lo sviluppo coerente della tutela della concorrenza nello spazio europeo, già presa ad oggetto dalla direttiva Televisione senza frontiere (risalente al 1989, e modificata nel 1997), mentre il secondo è un'acquisizione più recente, scaturita dal crescente interesse delle istituzioni comunitarie per il valore della c.d. “diversità culturale e linguistica”, e dalla consapevolezza dell'importanza cruciale che la televisione spiega al riguardo. Se l'approccio precedente escludeva l'intervento comunitario sul piano

dei contenuti delle trasmissioni, salvo stabilirne alcuni limiti inderogabili, quello odierno implica al contrario l'attivazione di meccanismi idonei a conservare e promuovere la suddetta diversità culturale, la quale ha assunto oltre tutto un significato ben più complesso di quanto apparisse all'inizio (oggi essa si declina infatti nelle voci : diritto all'informazione, pluralismo dei mezzi di comunicazione, protezione dei minori, tutela dei consumatori, alfabetizzazione mediatica degli utenti).

Al riguardo ha giuocato un ruolo decisivo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000 , che si apre con il riconoscimento della dignità umana, sancisce il rispetto della libertà e del pluralismo dei media, e in particolare garantisce i diritti del bambino. Il cambiamento di indirizzo rispetto al passato è espresso come meglio non si potrebbe dalla Direttiva in esame, laddove afferma che “i servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici”, che rivestono grande importanza per “la democrazia, ..l'istruzione e la cultura” . Essi richiedono pertanto una regolamentazione complessa, che non tenga conto soltanto degli aspetti commerciali, relativi alla concorrenza tra le imprese, ma anche delle pretese vantate dagli utenti in relazione ai contenuti dei servizi radiotelevisivi.

Su queste basi è avvenuto il riconoscimento di interessi generali che vanno ben oltre i tradizionali limiti di sanità e sicurezza : la tutela dei minori ; il divieto dell'incitamento all'odio e alla discriminazione per motivi di sesso, razza, nazionalità, e religione ; la tutela della dignità umana dei singoli individui e il riconoscimento del diritto di rettifica ; la tutela dei consumatori.

Al riguardo l'ordinamento comunitario prevede ormai una costellazione di atti, tra i quali primeggiano la Direttiva 2000/31 CE sui servizi della società dell'informazione e la Raccomandazione 2006/952 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e alla dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea .A tali atti si aggiunge la Direttiva che stiamo esaminando, intesa a completare il quadro della disciplina comunitaria sul fronte dei servizi audiovisivi tuttora più importanti per le nostre società - i servizi televisivi -.

2. Le novità contenute nella Direttiva 2007/65

Dopo le questioni emerse in relazione al caso Mediakabel , si è ritenuto necessario chiarire in forma vincolante la distinzione tra i servizi della società dell'informazione (come il commercio elettronico), che pure sono audiovisivi, ma hanno un contenuto prevalentemente economico, e i programmi televisivi. Questi ultimi debbono rispettare la disciplina già prevista dalla direttiva Televisione senza frontiere (come novellata dalla Direttiva in esame), con la sola eccezione dei programmi trasmessi a

richiesta nel momento scelto dall'utente, che sono soggetti ad una normativa informata ai medesimi principi ma più elastica o "leggera".

Tali principi sono enunciati o sotto la formula di "disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi", o sotto la diversa dizione di "disposizioni applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta", il che non giova alla chiarezza del testo. Ferma restando dunque la necessità di coordinare sistematicamente le novelle introdotte da ultimo con la disciplina precedente, si possono distinguere una parte di disciplina assolutamente nuova e una parte che invece consiste in alcune novelle alla direttiva Televisione senza frontiere.

La parte nuova, relativa ai servizi audiovisivi non lineari, li assoggetta a limiti minimi basati sulla tutela dei minori tanto nelle comunicazioni commerciali, quanto negli altri programmi (limiti che lo Stato può far valere anche sospendendo la ricezione delle trasmissioni irradiate dall'estero). In particolare, la Direttiva prevede che i programmi suscettibili di "nuocere gravemente" ai minori debbono essere messi a disposizione in modo da escludere che questi vi assistano normalmente (art. 3 nonies). Le novelle riguardanti i servizi audiovisivi lineari riguardano soprattutto la disciplina della comunicazione commerciale audiovisiva (ora suddivisa nelle voci pubblicità, sponsorizzazione, televendita e inserimento di prodotti). Sono invece mantenuti fermi sia il divieto di trasmettere programmi suscettibili di nuocere gravemente ai minori, sia il divieto di trasmettere programmi suscettibili semplicemente di nuocere agli stessi, salvo che per l'orario o per l'esistenza di mezzi tecnici sia escluso che essi vi assistano normalmente.

Va precisato che in base alla Direttiva gli Stati membri possono applicare norme più dettagliate e più severe per motivi di interesse pubblico generale (che includono secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia la tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale), fermo restando che queste debbono risultare oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate. Peraltro la Commissaria Reding ha invitato i Paesi membri a non approfittare di questa opportunità, ovvero a dare un'applicazione "leggera" alla Direttiva, onde non mettere in discussione la finalità di omogeneizzazione nelle condizioni per la prestazione dei servizi nell'Unione.

Il Governo italiano, nel dare attuazione alla Direttiva (entro il 19 dicembre 2009) dovrà dunque decidere se adottare norme più severe, specialmente per quanto riguarda la nuova disciplina della pubblicità televisiva, che risulta assai meno restrittiva rispetto al passato (secondo l'espressa intenzione di assicurare maggiori risorse alle imprese europee che forniscono servizi audiovisivi).

La Direttiva, come norma di principio, attende comunque di essere integrata e specificata, e non solo attraverso norme di legge, ma anche attraverso atti di natura diversa, che assicurino la migliore rispondenza

all'insieme degli interessi coinvolti. Al riguardo essa precisa che le forme di auto-regolamentazione, sebbene siano da ritenersi in via di principio più efficaci (perché basate sul consenso degli operatori), possono rivelarsi insufficienti nella materia che ci occupa, e dovranno pertanto essere sostituite da forme di co-regolamentazione, qualora l'intervento statale si riveli indispensabile per il raggiungimento di determinati obiettivi.

3. Problemi applicativi

Il principio della co-regolamentazione appare l'indicazione più preziosa che la Direttiva apporta in vista della risoluzione dei problemi applicativi incontrati dalla tutela dei minori nel nostro ordinamento.

Com'è noto, il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, intitolato Testo unico della radiotelevisione, ha dato attuazione alla disciplina comunitaria sancendo, tra l'altro, il divieto dei programmi "che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo".

Al riguardo si è formato un esteso contenzioso riguardante, tra l'altro, l'idoneità del sistema di parental control adottato dall'emittente satellitare Sky, che potrebbe non soddisfare i requisiti di "specificità" e di "selettività" richiesti dalla disciplina ora richiamata, sì da non sottrarsi al divieto di trasmettere programmi suscettibili di nuocere ai minori (se non nelle ore notturne).

Vale la pena di ricordare che la Corte Suprema degli Stati Uniti si è occupata di un caso analogo (attinente alla televisione via cavo) nel 1996, riguardante l'obbligo imposto agli operatori di riservare ai programmi per adulti un canale separato e di ottenere una preventiva richiesta dell'utente per permetterne la visione. La pronuncia rispecchia l'approccio dell'ordinamento nordamericano alla tutela dei minori nei programmi televisivi, che legittima la regolazione pubblica della libertà di espressione quando si tratta di televisione in chiaro, mentre si affida preferibilmente alla responsabilità dei genitori quando siano comunque disponibili strumenti tecnici di controllo.

Sul punto la disciplina comunitaria (che fa riferimento a "qualsiasi accorgimento tecnico") sembra altrettanto elastica: ma resta da stabilire se la legge italiana (nel prevedere un sistema di controllo "specifico e selettivo") abbia inteso imporre requisiti più stringenti, e in particolare l'obbligo di richiedere volta per volta l'accesso ai programmi inadatti ai minori, anziché la semplice possibilità di escluderli.

Nel nostro ordinamento questo dubbio non può dirsi risolto, in quanto le uniche norme vigenti in materia di parental control sono state adottate prima dell'entrata in vigore del Testo unico della radiotelevisione

, e non hanno quindi potuto tenerne conto. In base al principio di libertà delle attività televisive si dovrebbe tuttavia ritenere che sino a quando non verrà adottata una nuova disciplina le “norme speciali” cui quest'ultimo rinvia siano da individuare nella delibera 278/04 CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (salvo naturalmente verificare se, in fatto, i sistemi di parental control concretamente adottati dalle emittenti rispondano ai requisiti fissati dalla stessa Autorità). A meno di non considerare tale delibera illegittima, in quanto assolutamente non rispondente alle esigenze di tutela dei minori, se non radicalmente viziata per il fatto di promanare da un'autorità priva di competenza in materia.

Ho già avuto modo di affermare che la potestà normativa delle autorità indipendenti in genere e dell'AGCom in particolare solleva numerosi dubbi di legittimità costituzionale, specialmente laddove impinga in materie coperte da riserve di legge, quale è tipicamente la libertà di manifestazione del pensiero. Non posso quindi far altro che auspicare da parte degli organi costituzionali una maggiore attenzione al declino cui la garanzia della riserva di legge è soggetta nel nostro ordinamento, sia nei riguardi degli atti dell'esecutivo sia nei riguardi degli atti delle autorità indipendenti.

Dal punto di vista dell'ordinamento comunitario debbo inoltre osservare che la potestà normativa esercitata dall'Autorità è piuttosto lontana dalle forme di auto-regolamentazione o di co-regolamentazione che esso auspica. Anche se l'Autorità si fa abitualmente carico di consultare i soggetti interessati al proprio campo d'azione, si può fondatamente dubitare che opinioni ascoltate in forma generica e preliminare siano sufficienti a creare un vero contraddittorio tanto sugli aspetti tecnologici quanto sui profili più strettamente attinenti alle scelte discrezionali. In questa situazione è prevedibile (ed avviene infatti continuamente) che i Tribunali investiti del contenzioso annullino o disapplicino le delibere approvate dall'Autorità, facendo valere punti di vista che questa non ha o non avrebbe considerato.

Il problema non può quindi essere risolto se non attraverso la predisposizione di organismi e di procedure di effettiva co-decisione, nei quali tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano svolgere i rispettivi ruoli.

Va peraltro sottolineato che la posta in giuoco è molto ampia, e va molto al di là dei meccanismi di parental control. Basti riflettere al fatto che se anche si stabilisse, oggi, quale sia il sistema più adeguato ad escludere la visione da parte dei minori, rimarrebbe incerto nella maggior parte dei casi il criterio di classificazione dei prodotti televisivi.

In base all'espressa disposizione del Codice di autoregolamentazione tv e minori la responsabilità di classificare i prodotti grava infatti sul fornitore di servizi, il quale non è peraltro in grado di prevedere se la sua scelta andrà incontro alle sanzioni del Comitato tv e minori o della stes-

sa AGCom. Ciò è manifestamente in contrasto non solo con la chiara intenzione espressa dall'ordinamento comunitario, che come si è detto vuole assicurare certezza all'esercizio delle attività televisive, ma anche con il principio originario dello Stato di diritto.

Ma ciò è altresì in contrasto con la necessità di fronteggiare la vera e propria emergenza causata nel nostro Paese da trasmissioni televisive che non rispettano la sensibilità dei minori, in palese violazione dell'art. 31 Cost. (dedicato alla protezione dell'infanzia e della gioventù). Le scarse indicazioni contenute nel Codice e i provvedimenti adottati a posteriori dal Comitato appaiono evidentemente inadeguati a tal fine, e il formale riconoscimento che entrambi hanno ottenuto nel Testo unico della radiotelevisione non cambia, purtroppo, la sostanza delle cose.

In altre parole, se il singolo operatore è naturalmente e lecitamente interessato ad ampliare la propria audience, non si può pretendere che egli si faccia incondizionatamente carico dell'interesse pubblico alla tutela dei minori. Il bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e tale interesse pubblico deve essere fissato in altra sede, e probabilmente deve avvenire in via concreta e preventiva - data la inevitabile vaghezza dei criteri che presiedono a simili scelte - stabilendo volta per volta se un determinato prodotto televisivo può essere visto dai minori.

Nel nostro ordinamento circolano da tempo proposte di disciplina orientate in questa direzione, che andrebbero peraltro aggiornate con riferimento al chiaro indirizzo espresso dall'ordinamento comunitario. La Direttiva si preme infatti di precisare che la prescritta tutela dei minori e della dignità umana non richiede necessariamente di essere attuata attraverso la verifica preventiva da parte di organismi pubblici. Ciò significa che l'ordinamento comunitario preferirebbe forme di autocensura organizzate dagli operatori, salvo come abbiamo già detto l'intervento pubblico nel caso in cui esse non risultino adeguate.

L'approvazione di un codice di condotta dettagliato e l'istituzione di un organismo preposto alla verifica preventiva dei prodotti televisivi - quanto meno nei casi dubbi - fanno oggetto in definitiva di una precisa responsabilità dei fornitori di servizi, da esercitarsi collettivamente e da ritenersi comunque soggetta alla potestà correttiva e sostitutiva dei poteri pubblici.

2 - Intervento a conclusione

di Riccardo Chieppa

Presidente emerito della Corte Costituzionale e vicepresidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori

179

Il programma del seminario prevede delle conclusioni, ma proprio perché è un seminario di studio di primo approccio sulle novità della nuova direttiva integrativa di quella comunemente indicata come "TV senza frontiere", finalizzato ad aprire un dibattito, che avrà ulteriori sviluppi a cominciare sul sito del Comitato TV e minori, il mio compito è portare a termine questo incontro, senza alcunché di definitorio o di indicazione esaustiva di comportamenti, da disciplinare con le norme interne di attuazione, cui dovranno attenersi le emittenti.

La professoressa Michela Manetti si è ampiamente soffermata, con una pregevolissima relazione introduttiva, su tutti gli aspetti conseguenti alle innovazioni tecnologiche e all'emersione di nuovi profili di interesse pubblico rilevanti nel settore (diversità culturali e linguistiche, protezione accentuata della dignità umana, diritto alla rettifica, tutela del consumatore ecc.).

La relazione Manetti pone in risalto i problemi attuativi della autoregolamentazione e coregolamentazione e taluni dubbi da superare, rispetto alla situazione italiana, tutti aventi un rilievo diretto o indiretto sulla protezione dei minori.

La completa attuazione della nuova direttiva 11 dicembre 2007 nei singoli ordinamenti spetterà a ciascuno Stato. Su questo profilo mi soffermerò dopo.

C'è da augurarsi che, nel nostro paese - di fronte alle esigenze di maggiore certezza agli operatori (sottolineata nella relazione Manetti) -, almeno per la parte di adeguamento e rafforzamento della tutela dei minori e di quella inseparabile della dignità umana, si possa procedere con lo stesso impegno condiviso da tutti gli schieramenti politici in occasione delle norme sui minori della legge n. 112 del 2004.

Quale sia la composizione del Governo che attuerà la delega legislativa, da includere nella legge comunitaria 2008, spero che possa ripetersi lo stesso clima di dialogo costruttivo per il bene comune, realizzato - va detto a merito di maggioranza ed opposizione dell'epoca - per quella parte relativa ai minori senza contrasti in completa dissonanza rispetto alla restante disciplina televisiva.

Il primo aspetto innovativo riguarda il campo di applicazione della direttiva, come risulta anche dalla denominazione Direttiva sui servizi di media audiovisivi, in quanto vi rientrano quei servizi di media audiovisivi «che sono mezzi di comunicazione di massa», ossia destinati ad una «porzione considerevole» del grande pubblico sulla quale «potrebbero esercitare un impatto evidente».

In altri termini l'ambito comprende tutte le forme di attività economica, svolte anche da imprese di servizio pubblico, che sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, con le precisazioni che seguono.

La disciplina, ancorché solo in parte differenziata, abbraccia la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand). I servizi di media audiovisivi a richiesta (video on demand) rientrano nel campo d'applicazione della direttiva se «comparabili ai servizi televisivi», ossia in quanto sono in concorrenza per lo stesso pubblico delle trasmissioni televisive.

Sotto quest'ultimo profilo occorre sottolineare l'insistente considerazione nella Direttiva sulla esigenza di garanzia della libera concorrenza.

Infatti nelle Premesse (Considerando 1) si afferma che “le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media televisivo” giustificano la necessità di “un adattamento del quadro normativo, al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività”, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica”.

In particolare nel Considerando 2 si richiamano le divergenze esistenti per i servizi di media audiovisivi a richiesta, che potrebbero ostacolare la libera concorrenza di tali servizi e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Concetti sviluppati nel Considerato 7 :” È pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari)”.

A questo riguardo assume particolare importanza, anche ai fini della interpretazione in un quadro complessivo della normativa vigente, il Capo II Ter, Disposizioni applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta, Articolo 3, nonies : <<Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione, che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.>>

Nella proposta di emendamento al disegno di legge comunitaria

2008 in corso, nella quale si prevede, con grande tempestività, anche una delega per l'attuazione della nuova direttiva l 1 dicembre 2007, indicando il recepimento delle nuove nozioni di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, di fornitori di media audiovisivi lineari e non lineari, nonché l'adozione di specifiche disposizioni, a tutela dei minori e della dignità della persona umana e al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Ed appunto la tutela della dignità della persona umana deve essere l'elemento centrale e fondamentale per l'attuazione concreta della Direttiva 2007/65 CE. Questo aspetto della dignità della persona umana -destinato ad orientare anche la inseparabile tutela dei minori (non a caso i due concetti sono ripetutamente congiunti nella Direttiva) - come ci ha ricordato Michela Manetti - ha avuto un impulso in Europa dalla Carta di Nizza del 2000 ed aggiungo un appoggio anche dalle testuali disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (art. 1), della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca (art. 1), e della nostra Costituzione (art. 2 in relazione all'art. 3). Vale qui di richiamare i contributi a proposito della dignità della persona umana di Dian Schefold e Peter Häberle, che ci potranno illuminare nella difesa degli obiettivi della Direttiva anche contro l'odio e la violenza.

Queste sono le linee fondamentali della nuova direttiva di maggiore interesse per i minori, a parte una serie di disposizioni sulla pubblicità con attenuazione di taluni rigori e rigidità quantitativi, che tuttavia si mantengono nella linea tradizionale di tutela dei minori, salvo un rafforzamento di garanzie rispetto a comunicazioni commerciali di bevande e prodotti alimentari suscettibili di nocimento per la salute degli stessi minori.

Riguardo ai programmi rivolti o dedicati ai minori, o meglio adatti o utilizzabili dai minori, risulta un generale allarme rispetto a quelli di provenienza giapponese o americana, sia perché spesso estranei alla nostra cultura e tradizione, sia in quanto troppo di frequente infarciti da violenza di comportamenti o da eccesso di attività criminosa, con ripetizione talvolta quasi ossessiva, ovvero da abituali offese alla dignità umana. Queste situazioni di provenienza sono aggravate da limitate disponibilità - sottolineo disponibilità non tanto esistenza o possibilità di produzione - di produzione europea e da maggiori possibilità di esclusiva o di stoccaggio da parte delle imprese televisive maggiori.

A questo proposito la direttiva può aprire una prospettiva utile riguardo ai mercati, in quanti si preoccupa ripetutamente:

- di abbassamento delle barriere di accesso (Considerando 6);
- del diritto di accesso a brevi estratti dei programmi di informazione (Considerando 40) o agli eventi di grande interesse, come accesso al segnale o al luogo di svolgimento (Considerando 40, art. 3 duodecies);
- dell'intervento degli Stati membri per assicurare che i servizi di media

audiovisivi a richiesta - soggetti alla loro giurisdizione - forniti da fornitori dei servizi di media, promuovano la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ciò, tra l'altro, con contributi finanziari, non solo alla produzione, ma anche all'acquisizione di diritti sulle medesime (art. 3 decies).

Anche qui dovranno valere i generali principi di non discriminazione, di condizioni eque e ragionevoli e di divieto di provocare distorsioni alla concorrenza rispetto a trasmissioni "comparabili" e con un "pubblico" in buona parte coincidente.

Si potrebbe anche ipotizzare, su base di norma nazionale avente valore di legge, una previsione di licenze obbligatorie per le opere disponibili in Italia (a cominciare da quelle europee) quando queste rimangano inutilizzate per un determinato periodo di tempo

Una ulteriore notazione finale: l'art. 3 della direttiva 11 dicembre 2007 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2009.

Da sottolineare che il 2009 funziona come termine ultimo per apportare gli adattamenti necessari a rendere l'ordinamento interno del singolo Stato conforme alla direttiva stessa, sul piano sia delle disposizioni normative sia delle disposizioni amministrative.

Ciò non toglie che, per le regole fissate nella direttiva, non necessitano di interventi adeguativi, in quanto il singolo ordinamento interno abbia già disposizioni coincidenti o analoghe alla direttiva stessa (e a questo proposito l'ordinamento interno italiano è abbastanza avanzato nel settore della protezione dei minori in tv), talune disposizioni puntuali della nuova direttiva possano essere utilizzate, così come la restante normativa comunitaria, come "clausole generali di interpretazione" delle correlate vigenti norme italiane.

In altri termini possiamo fin d'ora utilizzare la direttiva - parafrasando un ragionamento caro (sia per quanto riguarda i minori e i principi fondamentali degli artt. 2 e 3 Cost. sia in ordine ai documenti sopranazionali) a Sergio Panunzio, uno dei più raffinati costituzionalisti delle nuove generazioni (scomparso nello scorso anno) - come criterio interpretativo. Ciò indipendentemente dal "valore normativo vincolante nei confronti dello Stato e tanto meno all'interno dell'ordinamento" o dalla intervenuta specifica recezione interna.

Infatti la direttiva può avere una grande importanza in quanto contiene dei principi generali comunque rilevanti per l'interpretazione del diritto interno e del sistema normativo complessivo, tenuto conto della prevalenza del diritto comunitario.

Questo può valere in modo particolare per quanto riguarda la salvaguardia dello sviluppo fisico e morale e della dignità umana e le esigenze di un intervento, sia pure differenziato, per le trasmissioni ad acces-

so condizionato e le esigenze di una distinzione dei servizi non lineari a seconda della tipologia della offerta e richiesta, volta per volta o meno.

Una considerazione finale: l'augurio che l'atto dovuto di completo recepimento della nuova direttiva del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 intervenga nel più rapido procedimento normativo. Infatti nel settore dei servizi di media audiovisivi tradizionali e in quelli emergenti a richiesta e simili, un rafforzamento della concorrenza, accompagnata da maggiore certezza del diritto, comporta anche un progresso di pluralismo e di equilibrato sviluppo economico nei settori coinvolti (impianti tecnologici di trasmissione, produzione di apparecchi, reti, spettacolo, intrattenimento, film, informazione, sport, cultura educazione e così via).

La direttiva (Considerando 6) ha ricordato la possibilità di offerta di importanti possibilità occupazionali, in particolare nelle piccole e medie imprese e le capacità di stimolo della crescita economica e degli investimenti.

Attenzione a non attardarsi o ad effettuare interventi incompleti o in difetto, come altre volte è avvenuto proprio in Italia, in tempi più o meno passati, proprio nel settore televisivo: così si verificato nella scelta di talune normative o tecnologie o nella determinazione di requisiti, in modo da restare indietro nella competizione per interessi egoistici di settori di produttori, non preoccupandosi di quelli generali e degli utenti.

Alla segreteria tecnica del
**COMITATO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI**

c/o Ministero delle Comunicazioni
Viale America 201 - 00144 Roma - Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9 - Fax 06 5444 7515
E-mail: comitato.minori@comunicazioni.it

MODULO DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE

Il sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____

residente in _____

via _____

telefono _____

fax _____

e-mail _____

SEGNALA

titolo del programma _____

rete e canale _____

trasmesso il giorno _____

alle ore _____

per il seguente motivo _____

eventuale indicazione norme violate (*Consultabili sul sito: comunicazioni.it/tutela_minori*) _____

CHIEDE

- che il comitato di controllo verifichi la sussistenza nel programma indicato di violazioni ai principi e alle *prescrizioni del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori e norme richiamate*, adottando i provvedimenti conseguenti;
- di conoscere sinteticamente l'esito del procedimento all'indirizzo e-mail sopra indicato
sì no

Luogo e data _____

Firma _____

CONSENTE

La conservazione ed il trattamento dei dati personali forniti per consentire il perseguimento degli scopi del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, entro i limiti strettamente necessari per lo svolgimento delle proprie attività (Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003: "Codice di protezione dei dati personali").

Firma _____

